

RAFFAELLA SABRA PALMISANO

IL NOMOS DEL FUOCO

Riflessioni sulla neutralizzazione dello Stato



UNIVERSITARIAE

• 52 •

*Al Dr. Ahmad Baghai,
mio nonno*

*“Mourir pour des idées, l'idée est excellente
Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu
Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante
En hurlant à la mort me sont tombés dessus”
– G. Brassens*

Raffaella Sabra Palmisano

Il nomos del fuoco

Riflessioni sulla neutralizzazione dello Stato



Copyright © 2023
Casa editrice I libri di Emil di Odoya srl

ISBN: 978-88-6680-466-6

Via Carlo Marx 21 – 06012 Città di Castello – www.ilibridiemil.it

SOMMARIO

INTRODUZIONE	13
CAPITOLO 1 POLITICA E ALTERITÀ	19
CAPITOLO 2 AMICO, NEMICO, PARTIGIANO	31
CAPITOLO 3 COSTRUZIONE DEL NEMICO: UNA “ <i>RELATION DE POUVOIR</i> ”	43
CAPITOLO 4 RELAZIONI DI POTERE E RELAZIONI POLITICHE	57
CAPITOLO 5 APPARENTE DEPOLITICIZZAZIONE DEL SOGGETTO: IL PIANO	71
CAPITOLO 6 CORPORATIONS E LIBERALISMO	81
CAPITOLO 7 DAL LIBERALISMO ALL'IPERLIBERALISMO: UNA RIVOLUZIONE SPAZIALE?	93

CAPITOLO 8	
DOMAIN/DOMINIO E (INTER)MEDIAZIONE	103
CAPITOLO 9	
UNO SPAZIO PRODOTTO: UN TERRITORIO	115
CAPITOLO 10	
IL NUOVO ORTUNG E LO STATO: L'ANTINOMIA POLITICA DELL'(IPER)LIBERALISMO	125
CAPITOLO 11	
ISTANZE CENTRALI E TERRITORIO DELL'AMBIGUITÀ TERRITORIALE	135
CAPITOLO 12	
LA GUERRA (E IL TERRITORIO) INAPPARENTE	149
CONCLUSIONI	159
BIBLIOGRAFIA	169

PREFAZIONE

La monografia di Raffaella Sabra Palmisano affronta, sotto diversi profili, una questione interessante anche per lo studioso del diritto penale (quel ramo del diritto pubblico che più si interessa all'*umanità* della persona umana), ovvero la trasformazione dell'uomo nella società democratica e, dunque, le relazioni politiche che instaura con l'organizzazione del contesto in cui vive e afferma la sua identità, influenzata dal «ruolo sociale ed economico su scala mondiale delle *multinational corporations*». Un'approfondita analisi dei cambiamenti delle relazioni storiche tra sovranità, territorio e uomo dovuta all'interferenza degli interessi finanziari privati, che sempre più condizionano le dinamiche politiche mondiali.

È noto che la sovranità è un concetto ideale forgiato nel tempo, usato per l'assoggettamento da parte di uno, di tutti gli altri (il signore feudale sui servi della gleba; il re sui sudditi, etc.). È una concezione chiusa in un'ottica meramente interna allo Stato, mentre, in un'ottica internazionale, si identifica con il concetto di «autodeterminazione dei popoli»¹, nel senso che, nell'ambito delle relazioni statali, lo Stato sovrano possiede due fondamentali caratteristiche: la supremazia del potere (*summa potestas*) e l'attitudine a definire le proprie competenze (*plenitudo potestatis*). Tuttavia, è un dato incontestabile che la definizione di un concetto (come Stato, diritto, potere, etc.) è influenzata dagli eventi sociali e politici che caratterizzano ogni epoca storica, essendo, dunque, essenzialmente un prodotto della cultura che, in quel dato momento storico, esprime la società umana. È indiscutibile, ad esempio, che le analisi e gli studi di Jean Bodin (1530-1536), che per primo ha formulato il concetto di sovranità, sono stati influenzati dalla

¹ CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Napoli, 2010, p.25

scolastica e dall'umanesimo che imperava nell'epoca in cui è vissuto, in cui la ragione era sottomessa alla fede. Senza andare oltre, sfogliando velocemente le pagine della storia (da Johannes Althusius, passando per Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau), la legittimazione del potere *legibus solutus*, con l'abiura del patto di sottomissione del sovrano (individuale o collettivo) al popolo o alla volontà generale, si capovolge nell'era moderna ed in quella contemporanea, in cui si assiste alla trasformazione del potere sovrano da assoluto in costituzionale, a cui corrisponde il progressivo ampliarsi del suffragio sino a diventare universale. Qui si colloca l'esaltazione del positivismo giuridico con Hans Kelsen, che ridefinisce il concetto di sovranità, depurandolo da ogni concezione politica wermeriana, e sovrapponendolo a quello di «ordinamento giuridico» o «norma giuridica» così definendo l'«ordinamento sovrano» *causa sui*.

Come anticipato, dunque, la sovranità, come ogni concetto giuridico e sociale, si è plasmata e trasformata con il passare del tempo, essendo influenzata dagli eventi umani, ma se la sua definizione è in continua evoluzione, la sua relazione con il territorio non sembrerebbe essere stata mai posta in dubbio. Il territorio segna l'ambito spaziale dell'estensione della sovranità statale. Tuttavia, questa stretta e costante relazione tra sovranità e territorio sembrerebbe entrata in crisi proprio con la concezione kelseniana di «ordinamento giuridico universale», che riconosce a tutti gli uomini una piena soggettività di diritto internazionale ed assorbe in sé ogni altro ordinamento², così dissolvendo la sovranità nell'idea dell'ordinamento giuridico che segna quello spazio globale come una sorta di *lex mundialis valida erga omnes*, che rende omogenee le differenze politiche, culturali, normative, consuetudinarie dei singoli Stati. È indubbio, comunque, che l'universalismo giuridico, pasciuto nella culla della cultura occidentale, è viziato da una visione particolare o locale del funzionamento della società umana, così escludendo una diversa prospettiva (quella orientale) e trasformando (ancora) nel colonialismo che non armonizza, ma impone la vigenza di un diverso assetto normativo e culturale. Così, piuttosto che di uni-

² ZOLO, *Hans Kelsen: International Peace Through International Law*, in *Jura gentium*, vol. III, 2007, pp. 1 ss.,

versalismo, è preferibile parlare di internazionalizzazione, da intendere come «progetto di apertura e di scambio che conferisce al pluralismo giuridico la possibilità di esistere per sé stesso e non a titolo transitorio, quale disordine da comporre»³.

In un tale nuovo significato *relativo* di sovranità – come ben evidenziato da Palmisano – si assiste ormai da tempo al fenomeno della privatizzazione del «territorio» con l’avallo di sistemi di autonormazione privata, come una sorta di abdicazione dello Stato in favore di soggetti privati, a cui, in breve, è affidata la predisposizione di una disciplina destinata ad orientare le condotte di quanti – pur operando in connessione con l’attività esplicata da tali soggetti – si pongono, individualmente, quali distinti ‘destinatari’ della regolamentazione forgiata per il perseguimento degli obiettivi di comune interesse.

Qui, oltre a quanto bene osservato da Palmisano, relativamente alla preoccupante interposizione dell’interesse capitalistico tra Stato e cittadino, appare chiara la preoccupazione anche della de-responsabilizzazione delle *multinational corporations*, a cui gli Stati hanno «concesso l’uso di ampi spazi dei nuovi territori».

Dal punto di vista dello studioso di diritto penale, è possibile aggiungere che nei sistemi prevenzionistici (sempre più estensi nella società contemporanea) si assiste ad una sempre più ampia delega statale all’autonormazione privata per il controllo di situazioni di rischio, ma, al contempo, queste regole “private” assumono una funzione di delimitazione del penalmente rilevante, tracciando la linea di confine tra rischio lecito e illecito.

La *ratio* di una tale imponente delegazione è quella di ritenere che l’obbligo di garanzia della sicurezza dal verificarsi di rischi di pregiudizio di situazioni da tutelare può essere adempiuto attraverso applicazione di appropriati sistemi di autocontrollo e di verifica. Questi cambiamenti “tellurici” (aggettivo spesso utilizzato da Palmisano) impongono anche adattamenti di concetti dati ormai per “scontati”: per esempio, con riguardo sempre ai soggetti delegati ad adottare sistemi di autocontrollo incidenti sul penalmente rilevante, non è più possibile

³ Cfr. ALEO, *Complessità e destrutturazione del modello classico della legalità penale*, in Aleo, Pica, *Sistemi giuridici. Complessità @ Comunicazione*, Acireale-Roma, 2009, p. 59

fare riferimento ad un concetto di garante definito dal capitolo penalistico novecentesco secondo la tradizionale selezione formale dell'obbligo tutorio, ma va spiegato in termini di competenza organizzativa: il soggetto che crea un determinato ambito di organizzazione, in accordo con il dovere di relazione che sorge da tale organizzazione, è tenuto ad impedire gli eventi dannosi o pericolosi che discendano da tale ambito organizzativo.

L'analisi dei rapporti tra sovranità, territorio e politica consente di riflettere sull'ermeneusi della contemporaneità come esito definitorio dell'era globale, in cui il diritto – campo di ricerca di chi scrive – è sempre più oggetto di minaccia dinanzi alla forza del funzionalismo economico, svilendo anche il significato coscienziale dell'uomo, come quello di «politico». Interrogarsi sul diritto vuol dire domandare sull'uomo, poiché «la questione sull'origine del diritto è (...) la questione stessa sull'origine dell'uomo, intendendo 'origine' non nel senso di un presentarsi prima nel tempo misurabile, ma come irriducibilità fenomenologica, ossia come il confine, rispettivamente, tra il giuridico e il non giuridico, tra l'uomo e il vivente»⁴. L'astrazione dell'uomo o, meglio, fornire una definizione convenzionale dell'individuo, definito come cittadino (in relazione all'istituzione di appartenenza), è un chiaro effetto del materialismo occidentale, che de-spiritualizza l'uomo, eliminandone la libertà «nel senso più ampio della parola, la libertà di sviluppare tutte le risorse della propria natura», così descrivendo il «non-uomo, l'uomo ridotto ad automa, a ingranaggio di una grande macchina di cui non conosce né il funzionamento né il fine»⁵.

È interessante per il penalista anche la contrapposizione amico-nemico, osservata e descritta da Palmisano, che richiama la relazione reo-vittima foriera di quei fatti vissuti (*Erlebnisse*) che *stracciano* il tessuto sociale che andrà *ricucito* attraverso l'intermediazione della pena (prevista per i crimini più lesivi): il ripristino dell'equilibrio cosmico sottintende una costante contrapposizione di forze opposte, il cui prevalere dell'una rispetto all'altra determina un'alterazione che provoca

⁴ ROMANO B., *Filosofia del diritto e possibilità*, in F. D'Agostino (a cura di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, Torino, 1995, p. 267

⁵ BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 2020 (ristampa), p. 87

pregiudizio all'umanità intera. La pena, nel suo significato dialogico, è la sintesi di un'auspicata ricomposizione della frattura sociale.

Certo, i nuovi equilibri osservati con acume critico da Palmisano non possono dirsi scevri da perplessità: nella realtà del non-luogo delle reti telematiche, nell'era della globalizzazione con la sua deterritorializzazione, la velocità della comunicazione e delle immagini è certamente aumentata esponenzialmente, con l'effetto di «orientare gli altri sistemi» e di contrarre il tempo nell'*eterno presente*, «nell'assolutezza della momentaneità»⁶, senza, dunque, passato e futuro, così traducendosi in una prospettiva spazio-temporale segnata dalla contingenza nel presente.

Negli interstizi di un lavoro assolutamente interessante anche per un penalista, emergono riflessioni estremamente utili a un ripensamento generale dei canoni che reggono il funzionamento della società democratica.

GAETANO STEA
Università degli Studi di Bari

⁶ ROMANO B., *Filosofia del diritto*, cit., p. 197. Cfr. AVITABILE, *La funzione del mercato nel diritto. Economia e giustizia*, in Luhmann, Torino, 1999; HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, Milano, 1999

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni il ruolo sociale ed economico su scala mondiale delle *multinational corporations* e delle *transnational holdings* è divenuto preponderante, palese e universalmente riconosciuto. Ciò che è diventato invece – ci sembra – tanto visibile da risultare quasi invisibile è il loro ruolo politico ormai immanente alla vita quotidiana di ogni cittadino, ruolo poco discusso in quanto al suo significato politico poiché sempre messo in una sorta di “secondo piano” dai dibattiti che ne riguardano l’etica da un punto di vista tendenzialmente *politically correct* all’interno delle narrazioni di quello che oggi si tende a definire “pensiero democratico”.

La domanda dalla quale si sono sviluppate queste pagine è: che ne è del rapporto tra Stato e territorio oggi? Ed è una domanda che è nata da due eventi casualmente vicini nel tempo: 1) la semplice compilazione di un documento necessario all’accesso a un servizio pubblico – i.e. statale –, per il quale si rendeva necessaria la trasmissione dei documenti di identità a imprese private transnazionali senza la quale non sarebbe stata accreditata e riconosciuta l’identità on-line e senza la quale non sarebbe dunque stato possibile accedere a un servizio pubblico statale necessario e obbligatorio; 2) un viaggio in autostrada sul territorio dello Stato italiano¹.

¹ Le autostrade italiane sono state per lungo tempo private. Nel 2022 “Autostrade per l’Italia torna in mano pubblica: il consorzio guidato da Cdp, controllata dal Tesoro, ha raggiunto l’accordo con Atlantia per l’acquisizione dell’88,06% del pacchetto azionario. L’acquisizione sarà fatta attraverso la Holding Reti Autostradali, la nuova società di diritto italiano di proprietà (diretta o indiretta) di CDP Equity (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e dei fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%)”. Ciò che colpisce è evidentemente la definizione di “pubblico”, che non è sinonimo di cosa pubblica, come indicherebbe il senso comune, ma significa qui “di

In altri termini, che cosa significa dal punto di vista politico il fatto che un cittadino, che risiede su un territorio sul quale insiste uno specifico ordinamento – statale –, per accedere a un servizio pubblico, alla *cosa pubblica*, della quale si suppone sia lo Stato il garante, il gestore ecc., deve necessariamente rivolgersi a (e stipulare contratti con) enti privati che per lo più hanno sede legale in altri Stati, in altri territori? Come stanno le cose col rapporto pubblico-privato per quanto riguarda il territorio e la gestione dell'ordine?

Per quanto riguarda per esempio l'Italia, sul *Libro bianco delle privatizzazioni* dell'Aprile 2001 si legge:

“Il ripristino di una frontiera tra privato e pubblico, che consenta al primo di utilizzare pienamente i benefici del mercato e al secondo di governare le esternalità del processo di liberalizzazione, richiederà: – l'uscita dello Stato dalle principali imprese ancora a controllo pubblico, e in particolare dal settore dell'energia elettrica, da quello petrolifero e, gradualmente, da quello della difesa. La privatizzazione della RAI dovrà essere avviata in un adeguato contesto normativo del settore radiotelevisivo; – la rinuncia ai poteri speciali attribuiti al Ministero del tesoro in base alla Legge 474/94, come richiesto dalla Commissione Europea. Questo consentirà di accrescere ulteriormente la contendibilità delle imprese privatizzate”².

L'uscita dello Stato dalle principali imprese di servizi pubblici quali la difesa, l'energia elettrica ecc. viene dunque descritta come un'opportunità per entrare sul mercato contendibile, ovvero su un mercato in cui le nuove società, *corporations*, *holdings* ecc. hanno accesso agli stessi prezzi di tecnologie, materie prime, forza lavoro ecc. delle imprese già presenti, non trovano quelle che vengono definite “barriere”, cioè a grandi linee quei costi di produzione necessari all'ingresso sul mercato che possono gravare sulla capacità di concorrenza, ovvero non

proprietà di una società di diritto italiano” della quale sono azionisti compagnie e società finanziarie, banche, ecc. statunitensi, australiane, cinesi, tedesche, ecc. (Cfr. Shareholders – Autostrade per l'Italia).

² *Libro_bianco_privatizzazioni_4603028-1-136.pdf* (mef.gov.it) p. 114 Cfr. Anche *Partecipazioni dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze* (mef.gov.it)

trovano quei costi irrecuperabili che determinano una asimmetria tra di esse e quelle imprese già operanti. In altri termini, lo Stato vende così a società, *corporations*, *holdings* ecc. per lo più *private* ed *estere* quegli strumenti e mezzi necessari a garantire ai cittadini l'accesso alla cosa pubblica. Ciò implica un differente rapporto tra Stato e cittadino e tra cittadino e imprese private, che di fatto attuano una (inter)mediazione tra cittadino e Stato.

Si tratta di una delle fondamentali espressioni e conseguenze del liberalismo, che nel volume non verrà considerato come concettualmente differente dal liberismo; non tanto una espressione politica di quel pensiero denominato, in economia, liberista quanto piuttosto un elemento della storia dell'umanità che all'apparenza si distingue in due concetti appartenenti ad ambiti differenti ma che nella realtà dei fatti risulta essere un unico concetto, declinabile certo in più ambiti della vita sociale, ma che nella sua intima essenza e nelle sue più chiare conseguenze è politico³.

Non è intenzione di questo volume trattare la questione dal punto di vista economico o morale, quanto invece esaminare l'impatto e il significato politico della privatizzazione e della crescente presenza di imprese private estere su territori e popolazioni sui quali insiste (almeno teoricamente) quale *ordinamento* uno Stato. A tal proposito si è ritenuto necessario in primo luogo discutere il concetto di politico. Quando entra in gioco la politicità in una relazione in cui apparentemente si tratta solo di questioni economico-finanziarie e giuridiche?

Nel primo capitolo si introduce il concetto di politico legato al concetto di alterità, facendo riferimento alla nascita del termine "politica" e al rapporto tra politica e costruzione e tutela dell'ordine sociale. Il rapporto con l'altro, all'interno di un gruppo sociale o fra più gruppi sociali ha infatti un legame con la questione dell'ordine e dunque del diritto che ci sembra fondamentale al fine di comprendere il concetto di distinzione tra amico e nemico. L'uomo inteso come *zoon politikon* – animale politico – esprime una visione anti-atomistica, e implica una continua attenzione all'etica dell'organizzazione sociale – e dunque al

³ Fondamentale sulla distinzione italiana tra liberismo e liberalismo resta il dibattito tra Luigi Einaudi e Benedetto Croce.

diritto – che si esemplifica nell’incontro tra Odisseo e il Ciclope Polifemo. Tale incontro sembra capace di mostrare l’inscindibilità della vita associata da una sua specifica regolamentazione e permette di porsi la domanda su come il rapporto con l’alterità, implicando un certo ordine/ordinamento, possa assumere o abbia di per sé un significato politico.

Nel secondo capitolo la questione dell’alterità viene esaminata in relazione alla distinzione amico-nemico, distinzione fondamentale del concetto di politico elaborata da Carl Schmitt, e correlata al concetto clausewitziano di guerra come “proseguimento della politica con altri mezzi”, prendendo come esempio alcuni aspetti dell’elaborazione teorico-pratica di Vladimir Il’ic Lenin e ponendo attenzione alla telluricità della figura del partigiano. Si tratta infatti di mettere in evidenza come specifiche tipologie di distinzione amico-nemico implicino specifiche tipologie di guerra.

Nel terzo capitolo la guerra come proseguimento della politica viene discussa nel suo profondo legame con la rappresentazione e l’autorappresentazione identitaria, e dunque nel suo essere impensabile fuori dalle pratiche discorsive e dai giochi di verità delle narrazioni che si creano nelle relazioni di potere: la distinzione è una relazione, e si costruisce.

Nel quarto capitolo le relazioni di potere vengono esaminate alla luce di un confronto con la definizione di relazioni politiche; la distinzione fra questi tipi di relazioni sembra aver a che fare con la distinzione tra pubblico e privato, una distinzione che porta irrimediabilmente alla domanda sulla microfisica del potere in termini foucaultiani e quindi alla questione della biopolitica a partire dalla “teoria della mano invisibile” di Adam Smith. Per Michel Foucault v’è infatti un rapporto tra biopotere, liberalismo e capitalismo che si esprime e sintetizza in una precisa interpretazione della “teoria della mano invisibile”. Si tratta di un rapporto a cui consegue quella che riteniamo essere una apparente depoliticizzazione del soggetto-cittadino. Con la mutata organizzazione della società derivante dall’industrializzazione e dalla divisione del lavoro, avviene ciò che Ugo Spirito definisce, analizzando il pensiero di Smith, “il trapasso dall’uomo moderno all’uomo contemporaneo”, un trapasso che porta a un processo di sprivatizzazione delle attività umane e implica tutta una serie di cambiamenti nelle interpretazioni del

concetto di proprietà privata e nella concezione dell'uomo, che si trova ad essere qualificato nelle sue finalità e funzioni rispetto alla società.

La divisione del lavoro e il problema dell'uomo sociale vengono così discussi nel quinto capitolo nella nuova dimensione che assumono con lo sviluppo del liberalismo e dell'industrializzazione, portando l'attenzione al mutato rapporto pubblico-privato e individuo-società. Si tratta della nascita di un processo di sprivatizzazione dell'individuo che comporta un cambiamento nella finalità e nelle connotazioni valoriali dell'uomo nella società e da cui scaturisce la nascita del "piano", con conseguenze strategico-politiche non indifferenti in quanto implicanti nuove pratiche di autosorveglianza e autodisciplina e dunque uno specifico rapporto sapere-potere.

Nel sesto capitolo l'espansione del mercato internazionale e il processo di industrializzazione vengono analizzati a partire dalla nascita delle prime *corporations* e del loro ruolo politico, con particolare attenzione alla loro definizione giuridica come definizione politica in rapporto al pensiero liberalista, rapporto che si rivela come attuale nell'epoca dell'iperliberalismo.

Le odierne imprese multinazionali o corporazioni transnazionali infatti, dal punto di vista del diritto internazionale contemporaneo non hanno una definizione strutturale considerata giuridicamente fondamentale, mentre fondamentale risulta il loro rapporto col territorio, come discusso nel settimo capitolo, in cui il rapporto tra *Ortung* e *Ordnung*, cioè tra localizzazione e ordinamento sembra portare alla riflessione sulla possibilità di trovarci in quella che Schmitt definisce una nuova rivoluzione spaziale, grazie alla presenza di ciò che egli definisce "elemento fuoco". L'ambiguità territoriale tanto nel suo aspetto politico quanto giuridico delle *transnational holdings* e *multinational corporations* conduce alla domanda sul rapporto fra territorio e potere.

Nell'ottavo capitolo viene quindi analizzata la questione relativa ai *domain* internet del cyberspazio e al loro dominio, quindi all'esercizio del potere su specifici territorio e popolazione.

Trattandosi di uno spazio prodotto, il cyberspazio risulta essere un territorio; la questione dello spazio e del territorio viene dunque discussa nel nono capitolo proponendo una coniugazione al presente del concetto di rivoluzione spaziale e dell'elemento fuoco.

L'unità di *Ortung* e di *Ordnung* analizzata nel contesto dell'epocale cambiamento dell'immagine dello spazio attuale mostra un cambiamento politico; v'è infatti una corrispondenza tra nuovi territori e nuove distinzioni identitarie, che si rivelano politiche in quanto distinzioni tra amici e nemici. Alla luce di tali considerazioni, nel decimo capitolo si discute di come le varie tipologie di compagnie multinazionali e transnazionali abbiano comportato e comportino attualmente la crisi dello Stato inteso quale ordinamento che insiste su un territorio e una popolazione, cioè di come nel passaggio dal liberalismo all'iperliberalismo si sia rafforzata l'antinomia economica tra imprese private e Stato. Tale antinomia risulta essere divenuta una antinomia politica che ha portato alla crisi politica dello stesso Stato, ovvero a quella che Schmitt definisce come "neutralizzazione" e "riduzione a mero strumento tecnico" dello Stato derivante dal liberalismo.

La politicità di tale antinomia viene esaminata nell'undicesimo capitolo considerando la relazione tra imprese multinazionali e corporazioni transnazionali e lo Stato come relazione fra unità strutturalmente uguali, a partire dall'analisi della definizione di istanza e di istanza centrale, con particolare riferimento ad alcune considerazioni di Max Weber.

Nel dodicesimo capitolo, infine, la possibilità di definire *transnational holdings* e *multinational corporations* come istanze centrali (private) riporta alla originaria distinzione amico-nemico e alla apparente spolticizzazione della società che si esprime in un mutato modo di fare la guerra.

POLITICA E ALTERITÀ

Il termine “politica” deriva dal sostantivo greco “*polis*”¹ o, meglio, dal suo aggettivo “*politikos*”. “Politica” significa dunque in origine tutto ciò che riguarda la “*polis*”, ovvero quella particolare organizzazione politica di città-stato specifica della Grecia dell’epoca classica². Nell’arco dei secoli il significato del termine si è espanso e trasformato fino a portare a diverse concettualizzazioni³ di ciò che è “politica” e, dunque, dell’ambito delle scienze e delle teorie che riguardano la politica stessa.

Secondo il politologo David Easton, “The study of politics is concerned with understanding how authoritative decisions are made and executed for a society”⁴. Tale definizione implica dunque un rapporto tra un dato gruppo sociale o una data società e una autorità, o un principio di autorità⁵ che garantisce l’ordine. E, possiamo aggiungere, questo rapporto si realizza attuando delle decisioni, ovvero operando delle *scelte*.

Nell’antichità sono stati molti i filosofi e i poeti che hanno trattato del rapporto intercorrente fra governanti e governati. Basti pensare,

¹ Cfr. E. Berti, La nozione di società politica in Aristotele, relazione del 13 febbraio 1987 al Centre Léon Robin Université Paris IV Sorbonne, pubblicata in O. Gigon, M.W. Fisher, *Antike Rechts und Sozialphilosophie*, in *Salzburger Schriften zur Rechts-, Staat- und Sozialphilosophie*, VI, P. Lang, Frankfurt A. M. 1988 pp 80-96; *Profilo di Aristotele*, Studium, Roma, 1979 in particolare pp. 283-285.

² La nascita delle prime *poleis* comprende secondo gli storici un arco temporale che va dall’VIII sec. al V sec. a.C., momento nel quale si tende a identificare una sorta di “consapevolezza” del valore ideologico e politico della *polis*.

³ Non verranno qui esaminate le innumerevoli definizioni.

⁴ D. Easton, “An approach to the analysis of political systems”, in *World Politics*, vol. 9, n. 3, April 1957, pp. 383-400, p. 383.

⁵ La definizione di autorità verrà discussa più avanti nel testo.

solo per citare alcuni esempi, a Esiodo: “Ed anche voi, sovrani, rivolger dovette la mente alla giustizia di Giove: ch  agli uomini stando vicini, gli Dei scorgono quelli che falsano il giusto e, travaglio recando l’uno all’altro, non pensano all’occhio dei Numi”⁶, oppure a Solone: “Il Mal Governo molti danni alla citt  reca. Ma il Buon Governo produce Buon Ordine”⁷, o ai Pitagorici: “Perch  noi abbiamo bisogno di un governo tale da pensare che sia dannoso ribellarci ad esso [...] L’uomo, dicevano a ragione,   portato a prevaricare, ed   pieno di impulsi e di desideri e di passioni d’ogni genere; pertanto, ha bisogno che ci sia un potere supremo che imponga moderazione e ordine”⁸.

La distinzione tra governanti e governati, atta alla costituzione e al mantenimento dell’ordine, sembra, almeno agli albori del pensiero politico greco, un tratto fondamentale della relazione politica. Come sarebbe possibile, d’altra parte, garantire l’ordine senza siffatta distinzione? Eppure, ci sono e ci sono stati sistemi politici e ordinamenti giuridici – non occidentali – che garantiscono l’ordine sociale senza attuare tale distinzione. Una distinzione che, quando presente, porta indubbiamente l’attenzione sulla questione della legittimit  stessa della distinzione, sul tipo di organizzazione e pensiero che portano ad essa e, dunque, alla domanda sul carattere o sui caratteri differenziali dei gruppi o delle istituzioni che creano e gestiscono l’ordine sociale.

Si potrebbe affermare che, dal punto di vista storico, una prima fioritura del pensiero politico e della riflessione sulla scienza politica si ha a partire, in maniera particolarmente articolata, dal periodo classico⁹, anche se si tende a riconoscere a Platone di essere stato il primo ad aver sistematizzato il pensiero politico e ad aver discusso i fondamenti della teoria politica.

Allievo di Platone, Aristotele scrive una delle prime opere che affrontano la natura delle funzioni delle forme di governo della citt , elaborando una concezione della politica che viene discussa ancora oggi. Per

⁶ Esiodo, *Le opere e i giorni*, trad. di E. Romagnoli, Zanichelli, Bologna, 1929, p. 248.

⁷ Solone, *Poeti lirici greci*, trad. di E. Romagnoli, IV, Zanichelli, Bologna, 1935, p. 166.

⁸ Diels Kranz, 58 D 3, *I Pitagorici*, trad. di A. Maddalena, Laterza, Bari, 1954-1955, pp. 296-297.

⁹ Non   qui il caso di riportare gli innumerevoli esempi del pensiero politico offerti da Democrito, Protagora, Eraclito ecc.

lo Stagirita la scienza politica è la scienza principale e maestra di tutte le altre scienze pratiche¹⁰, ovvero la scienza il cui fine è il bene umano e che ha il compito di stabilire cosa si deve fare e cosa no *per legge*:

“Pur essendo medesimo il bene dell’individuo e quello della città, tuttavia ottenere e conservare il bene della città è cosa più grande e più perfetta. È vero: il bene è degno di essere amato anche per un solo individuo; ma è più bello e più divino quando riguarda popoli e città”¹¹.

Rilevante appare la messa in evidenza del “bene della città”. Si intravede in effetti già, a nostro parere, quel legame potente tra “Stato” e territorio, ovvero tra politica, territorio e ordinamento giuridico, che verrà approfondito da Aristotele nella *Politica*.

D’altra parte, nell’*Etica Nicomachea* Aristotele afferma:

“Ciò che andiamo cercando è sia il giusto in generale sia il giusto politico. Quest’ultimo si attua tra coloro che vivono in comunità per raggiungere l’autosufficienza, tra uomini liberi ed uguali, proporzionalmente o aritmeticamente, sicché coloro che non sono né liberi né uguali non hanno nei loro rapporti reciproci la giustizia politica, ma una specie di giustizia, chiamata così per analogia. Infatti, la giustizia esiste solo per coloro i cui rapporti sono regolati da una legge; ma la legge c’è per uomini tra i quali può esserci ingiustizia, perché la giustizia legale è *discernimento* del giusto e dell’ingiusto. Negli uomini tra cui può esserci ingiustizia c’è anche l’agire ingiustamente (ma non in tutti coloro che agiscono ingiustamente c’è ingiustizia), e questo consiste nell’attribuire a sé la parte maggiore dei beni in generale e la parte minore dei mali in generale. Per questo non permettiamo che abbia autorità un uomo, ma la legge, perché un uomo la eserciterebbe solo per il proprio interesse e diverrebbe un tiranno. [1134b] Ma chi esercita l’autorità è custode della giustizia, e se è custode della giustizia, lo è anche dell’uguaglianza. E poiché si riconosce che egli non ha niente di più di ciò che gli spetta, se è vero che è un uomo

¹⁰ Cfr. E. Berti, *Profilo di Aristotele e Il pensiero politico di Aristotele*, Laterza, Bari, 1997

¹¹ Aristotele, *Etica Nicomachea*, a c. di A. Plebe, Laterza, Bari, 1957, I, 1094 b.

giusto (infatti, non prende per sé una parte troppo grande del bene in generale, a meno che non sia proporzionale al suo merito; perciò si dà da fare per gli altri: e per questo si dice che la giustizia è un bene degli altri, come s'è detto anche prima), per questa ragione, dunque, bisogna dargli un compenso, e questo compenso consiste in un onore o in un privilegio. Coloro ai quali simili compensi non bastano, diventano tiranni”¹².

La capacità di “discernimento” necessaria ci dice qualcosa riguardo all'essenza stessa della politica, ovvero a quello che è il suo ambito, la *praxis*: la scienza politica è una scienza pratica, in quanto capace di incidere sulle configurazioni del reale¹³.

E proprio per questo motivo, ovvero per questa sua capacità di trasformazione del reale – capacità che è sempre rivolta a un fine, che dovrebbe essere il bene comune –, la politica richiede degli esperti¹⁴. In altri termini, la politica opera delle scelte che riguardano le modalità del raggiungimento di specifici fini¹⁵ eticamente connotati, permettendo a ognuno di raggiungere la felicità¹⁶.

Si intende così come per Aristotele l'etica sia una scienza di natura politica, d'altra parte:

“Il buon legislatore deve rendersi conto di come la città, le stirpi ed ogni altro tipo di comunità umana possa godere di una vita buona e di tutta la felicità possibile”¹⁷.

Fondamentale a tale riguardo è il concetto di azione, ovvero la *praxis* che non è da intendersi esclusivamente come azione che si concretizza producendo cambiamenti nella realtà circostante, ma anche come pura contemplazione, in contrapposizione all'ozio. Infatti:

“[...] La vita pratica non si risolve necessariamente nelle relazioni

¹² Aristotele, *Etica Nicomachea I*, 1134 a,b. Corsivo mio.

¹³ Cfr. *ivi*, 1141b e *Metafisica, E*, 1025b, a c. di E. Berti, Laterza, Bari, 2017.

¹⁴ Aristotele, *Etica nicomachea, I*, 1094 b.

¹⁵ Aristotele, *Politica*, trad. di V. Costanzi, Laterza, Bari, 1925, I, 1324a.

¹⁶ *Ivi*, I, 1325 a.

¹⁷ *Ibidem*.

con gli altri, come alcuni credono, né pratici sono soltanto quei pensieri che si pongono per fine un qualcosa che ha il suo compimento nell'azione, ma piuttosto i pensieri compiuti in sé stessa e la contemplazione avente per fine sé stessa. [...] Noi diciamo che agiscono in senso pieno e pregnante anche quelli che con i pensieri dirigono le azioni esterne”¹⁸.

L'etica ha dunque in Aristotele una funzione sociale, i.e. *politica*. L'uomo è *zoon politikon*, entra in rapporto con tutti, in un rapporto che può essere caratterizzato da “reciproci legami di *solidarietà*”¹⁹. L'uomo convive, e l'idea di un individuo isolato, o monadico, semplicemente non è pensabile, poiché:

“[...] Mentre per gli altri animali la comunità giunge solo fino alla procreazione, gli uomini si mettono a vivere insieme non solo per generare dei figli, ma anche per provvedere alle necessità della vita”²⁰.

È a questa visione aristotelica della *comunità come espansione del soggetto* che si ispirerà secoli dopo Maurice Blondel nel suo *L'Action*, opera in cui la connotazione politica della *praxis* trova il suo massimo sviluppo. Come rileva Antonio Russo, a proposito del filosofo di Aix:

“In questo suo progetto di vedere le comunità umane come una successiva e progressiva espansione del soggetto, che supera gli steccati dell'egoismo, Blondel si ispira chiaramente ad Aristotele e al modo in cui lo Stagiritica spiega il passaggio dalla famiglia all'etnia e dall'etnia alla polis, con una differenza tuttavia: Aristotele non andava oltre lo stadio della polis, mentre il filosofo di Aix apre verso *l'umanità come totalità vivente l'azione politica e sociale*”²¹.

¹⁸ Ivi, I, 1325 b.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Aristotele, *Etica Nicomachea*, I, 1162 a.

²¹ A. Russo, *Antiche e moderne vie della solidarietà*, Unicopli, Milano, 2021, p. 21. Corsivo mio.

L'uomo, vivendo in società, ha dunque dei vincoli²², vincoli che per Aristotele possono essere considerati come caratteri distintivi della natura umana. Condizione della convivenza sociale è infatti la giustizia che regola tali vincoli:

“La giustizia è elemento e condizione della società civile; perché il diritto è norma della convivenza civile, e la pratica di esso consiste nella decisione di ciò che è giusto”²³.

La pratica del diritto, ovvero la decisione di ciò che è giusto in ambito sociale è appunto la politica. C'è quindi una coincidenza tra etica e politica, una coincidenza che si esplicita nel rapporto tra diritto e politica²⁴. Come rileva Aristotele nel suo *Politica*, quindi, chi vive senza vincoli sociali, essendo estraneo alla convivenza e dunque alle leggi, non può essere considerato come un uomo, dato che l'uomo è appunto uno *zoon politikon*:

[...] È manifesto che la città è un fatto naturale, e che l'uomo è l'animale per natura socievole: sicché l'uomo estraneo a ogni convivenza civile per natura e non per sorte è un essere o al di sopra o al di sotto dell'umanità: per esempio, *quello che Omero con dileggio chiama “di patria, leggi e focolare privo”*. Siffatto uomo invero è per natura desideroso della guerra, essendo senza vincoli, come fosse un abitante dell'aria”²⁵.

Il richiamo a Omero permette di chiarire il legame tra etica-diritto e politica, nonché il legame tra territorio e ordinamento. Lo Stagirita si riferisce infatti all'incontro tra Odisseo e il Ciclope Polifemo (Odissea, canto IX), figlio di Poseidone e nemico dell'eroe.

Nel tentare il ritorno a Itaca dalla guerra di Troia, come racconta al

²² Sulla questione del vincolo sociale, o meglio, del *vinculum*, si rimanda principalmente alle opere di Maurice Blondel e di A. Russo in particolare *Antiche e moderne vie della solidarietà*.

²³ Aristotele, *Politica*, I, 1253a, dove si discute anche la sovranità della legge come superiore alla sovranità degli uomini.

²⁴ Cfr. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 2001.

²⁵ Aristotele, *Politica*, I, 1252 a, 1253 a. Corsivo mio.

re Alcinoo, Odisseo e i suoi compagni giungono infatti alla terra dei Ciclopi, dopo aver preso il largo dalla terra dei Lotofagi:

“Di lì andammo oltre, navigando, afflitti nel cuore. Alla terra dei *Ciclopi superbi* (*hyperphialon*), *privi di leggi* (*athemiston*), giungemmo, che confidando negli dèi immortali *né piantano di loro mano piante né arano*; ma tutto nasce senza semina e senza aratura, grano e orzo e viti, e queste producono grossi grappoli e vino, col favore della pioggia di Zeus. *Non hanno assemblee per deliberare né leggi*. Ma abitano le cime di alte montagne in spelonche incavate; e ognuno fa valere la sua legge sui figli e le mogli, e non badano gli uni agli altri e senza aratura, e le viti producono grossi grappoli e vino, col favore della pioggia di Zeus”²⁶.

I Ciclopi, nella descrizione omerica – che pone indubbiamente alcune aporie – sono caratterizzati in primo luogo dalla superbia e dal loro essere *athemisthes*. Essi vivono isolati, ognuno nella sua spelonca con i propri figli e le proprie mogli sui quali impone la propria legge, pur essendo “di focolare privi”. Ma nei vv. 114-115, “*θεμιστεύει δὲ ἕκαστος παίδων*” ecc., la descrizione omerica specifica che non si tratta di una legge eticamente connotata e finalizzata alla felicità, come quella auspicata da Aristotele secoli dopo, ma di una legge che non accomuna gli appartenenti allo stesso gruppo sociale, familiare o territoriale poiché essi vivono appunto isolati gli uni dagli altri. Ai Ciclopi inoltre manca il legame dato dall’occupazione dello stesso territorio: non v’è necessità di una regolamentazione del rapporto col territorio perché non coltivano la terra, non arano, poiché hanno fiducia negli Dei, e non hanno quindi bisogno di una forma di organizzazione politica e di un ordinamento per gestire le fonti di sussistenza. Tra questi Ciclopi spicca Polifemo, che vive senza né moglie né figli, ma con i suoi armenti, al limite estremo del mare in una grotta recintata da alti massi interrati e lunghi tronchi di alberi.

Odisseo lo descrive come enorme e mostruoso, evidenziando che:

²⁶ Omero, *Odissea*, IX, vv. 105-115. Corsivo mio. Trad. V. Di Benedetto e P. Fabrini, BUR, Milano, 2010.

“Pascolava le greggi da solo, lontano da tutti. Non andava in cerca di altri. Se ne stava da sé, non c'erano leggi per lui. Era una cosa mostruosa, enorme, non assomigliava ad uomo che si nutre di pane, ma a promontorio boscoso di alte montagne, che si vede lui solo spiccando fra gli altri”²⁷.

Pur se nel racconto al re Alcino Odisseo annuncia già nei primi versi riguardanti la terra dei Ciclopi il loro essere privi di leggi (usando per “legge” il termine *themis*), sottolinea la sua curiosità nello scoprire se questi esseri siano selvaggi e senza giustizia o onorino le leggi, e in particolare le leggi dell'ospitalità. Come afferma Werner Jaeger²⁸, nel pensiero omerico la distinzione tra civilizzazione e stato selvaggio passa dal concetto di giustizia:

“Lorsque Ulysse débarque sur une terre étrangère, il se demande avec quelque inquiétude: ‘Que peuvent bien être les habitants de ce pays? Sont-ce des méchants, des sauvages sans justice, ou bien honorent-ils les étrangers, et craignent-ils les dieux?’ – Ainsi, dans la pensée d’Homère, la *diké* était la frontière entre l’État sauvage et la civilisation”²⁹.

Certo è che Polifemo differisce dagli altri Ciclopi che hanno famiglia, ognuno dei quali infatti *θεμιστεύει* sul resto della famiglia. E questo è un punto da tenere presente. Perché, oltre ad essere privi di *themis*, i Ciclopi sono anche privi di *dike*, una giustizia che ha implicazioni politiche in quanto relativa, a differenza della *themis*, non all'esercizio di una giustizia interna al gruppo familiare-*genos* e di origine divina, ma a una giustizia che si esercita nella regolamentazione di rapporti tra diversi gruppi familiari-*genos* e ha in sé un valore istituzionale³⁰.

Per Jaeger la presenza della giustizia è determinata qui dal rispetto delle leggi dell'ospitalità; l'ospite viene ricevuto all'interno del gruppo

²⁷ Ivi, vv. 187-192.

²⁸ W. Jaeger, “Eloge de la loi. L'origine de la philosophie legale et les Grecs”, in *Lettres d'humanité*, n. 8, décembre 1949, pp. 5-42.

²⁹ Ivi, p. 8.

³⁰ E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Pouvoir, droit, religion*, Ed. Minuit, Paris, 1969, p. 110.

famigliare, pur non appartenendovi; e il mondo dei Ciclopi è senza *themis*, e ognuno ha il potere che in una società omerica “civile” è attribuito a un re³¹. D’altro canto, come rilevato da Emile Benveniste³², la *themis* è un diritto che riguarda i doveri nei confronti del capo del *genos*, ed è di origine divina; ma Polifemo alla richiesta di ospitalità di Odisseo – ospitalità definita da quest’ultimo come *themis*³³ (ed è Zeus che difende gli ospiti!) – risponde:

“Uno sciocco tu sei, o straniero, o sei giunto da lontano, tu che mi esorti a temere gli dèi o ad evitarne l’ira. I Ciclopi non si danno pensiero di Zeus eggioco né degli dèi beati: noi siamo molto più forti. Né io per schivare l’ira di Zeus risparmierei te o i tuoi compagni, se il mio l’animo non lo richiede”³⁴.

Per Jaeger, nei poemi omerici l’amministrazione della giustizia era compito dei re, e si basava interamente sull’autorità del costume e sulla tradizione orale³⁵. La *themis* dei poemi omerici sarebbe quindi da intendersi come “l’essenza dell’autorità giudicativa”³⁶ dei re. Del resto, la società omerica è una società monarchico-aristocratica in cui si delineano tre istituti – re, consiglio e assemblea – ed è forte l’elemento eroico-individualistico dell’aristocrazia. Secondo lo studioso, la radice della parola *themis* significherebbe “canone”³⁷:

³¹ W. Jaeger, “Eloge de la loi”. Ma, come specifica Jaeger, ai re omerici Zeus ha dato lo scettro e la *themis*. Cfr. R. Hirzel, *Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den Griechen*, Leipzig, 1907.

³² E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Pouvoir, droit, religion*, p. 104.

³³ Cfr. “ἡ τε ξείνων θέμις ἐστίν”, norma per gli ospiti, Omero, *Odissea*, IX, v. 268.

³⁴ Ivi, vv. 274-279. Evidentemente il fatto che Polifemo sia figlio di Poseidone porta a ulteriori aporie (quando Ulisse lo descrive per la prima volta, parla di “*aner*” ecc.), ma non è nostro compito risolverle o analizzarle qui in quanto non attinenti al tema da noi trattato.

³⁵ W. Jaeger, “Eloge de la loi”, p. 8: “Les rois recevaient leur sceptre et avec ce sceptre les thémistes de leur modèle céleste, Zeus, le roi des dieux, qu’Homère concevait comme la source divine de toute justice terrestre”.

³⁶ W. Jaeger, *Paideia. La formazione dell’uomo greco*, Bompiani, Milano, 2001, p. 201

³⁷ Ibidem.

“Il giudice dell’età patriarcale rendeva giustizia secondo il canone dovuto a Zeus, la cui norma attingeva liberamente dalla tradizione del diritto consuetudinario e dall’esperienza propria”³⁸.

Il concetto di *themis* così inteso, se da una parte ha in sé un significato legato al mondo divino, dall’altro esprime un rapporto con il concetto di “stabilità”. Come rileva infatti Gabriella Moretti:

“Il termine *themis* appartiene alla radice indeuropea *dhe-* (da cui il greco *tithemi* e il latino *facio*), che significa ‘stabilire’, ‘dare un fondamento’ (in greco il sostantivo *themethla* appartiene al linguaggio delle costruzioni, e indica le ‘fondamenta’, i ‘basamenti’): *themis* quindi alla lettera significa la regola stabilita”³⁹.

In Omero, secondo Moretti, il significato subisce delle variazioni fra ciò che è stabilito dalle usanze, la regola stabilita dagli déi, il costume o l’abitudine personale o “la prescrizione che ‘fissa’ i diritti e i doveri di ognuno sotto l’autorità del capo del *genos*”⁴⁰.

Per Giacomo Devoto l’origine della parola *themis* è da ricondursi a una rappresentazione di diritto come “cosa ferma, solida, stabilita”. Il gruppo greco “*themis, thesmos, thesis*” fa parte del gruppo antico indiano “*dhaman*”. Qui si ritrova la parola indiana che corrisponde al latino *firmus*: “il *dharma*, la legge sacra, non è che ‘ciò che è solido, fermo’”⁴¹.

³⁸ Ibidem.

³⁹ G. Moretti, “Allegorie della legge. Prosopopea delle leggi e appello alle leggi personificate: un topos retorico (e le sue trasformazioni) dal Critone platonico alla tradizione declamatoria”, in *Persona Ficta: la personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Trento, 2012, pp. 53-121, p. 55. Per un maggiore approfondimento si veda E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, pp. 99-106

⁴⁰ G. Moretti, “Allegorie della legge”, p. 55. Per Benveniste *themis* designa in primo luogo il diritto della famiglia si oppone alla *dike*, in quanto questa sarebbe il diritto tra le famiglie della tribù. Cfr. E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, p. 102 e pp. 107-110.

⁴¹ G. Devoto, “I Problemi del più antico vocabolario giuridico romano”, in *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa*, Lettere, Storia e Filosofia, Serie II, vol. 2, 1933,

Risulta dunque chiaro il senso più profondo dell'attribuzione dell'aggettivo *athemistes* ai Ciclopi: vivendo isolati (non badano gli uni agli altri: οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσιν⁴²), non hanno ciò che si può definire come un costume di convivenza, ovvero non hanno necessità di definire quali siano i doveri di ognuno nei confronti dell'altro o di una autorità che sia tale per tutti loro. E neppure rispettano pertanto la regola stabilita dagli dèi per quanto riguarda l'ospitalità. La radice di *themis* è la stessa del verbo *tithemi*: “porre”, “dare un fondamento”; i Ciclopi non hanno un fondamento comune poiché non convivono quindi non sono *zoon politikon*.

Sembra allora possibile rilevare in Omero la presenza di un concetto di politica – intesa in senso aristotelico come vita associata – legato a quello di giustizia e di legge, ovvero in contrapposizione al modo selvaggio di vita dei Ciclopi.

Questi ultimi non possono neppure essere considerati come costituenti una società, se con struttura sociale si intende un gruppo accomunato da determinati “principi di organizzazione che compongono il sistema”⁴³, tanto più considerando che:

“La structure générale de la société, définie dans ses grandes divisions par un certain nombre de concepts, repose sur un ensemble de normes qui constituent un droit”⁴⁴.

Si potrebbe allora affermare che i Ciclopi non sono una società in quanto non sono una unità politica⁴⁵. E non sono una unità politica perché non hanno un ordinamento, o non hanno un ordinamento perché non sono una unità politica⁴⁶: *ubi societas, ibi ius*. Con ordinamento

pp. 225-240, p. 231.

⁴² Omero, *Odissea*, IX, v.115

⁴³ E. Leach, *Sistemi politici birmani*, Franco Angeli, Milano, 1978, p. 35

⁴⁴ E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, p. 99.

⁴⁵ Cfr. la definizione di S.F. Nadel di società come unità politica autonoma, *The Theory of social structure*, Routledge, London, 2013.

⁴⁶ Si consideri inoltre che nel Canto IX, verso 175, Odisseo si chiede se i Ciclopi siano senza giustizia, “*oude dikaioi*”: “Il termine *dike* appartiene alla radice indeuropea *deik-*, che significa ‘indicare’: da cui il gr. *deiknumi*, ‘mostrare, indicare’, e il lat. *dico*, verbo della lingua dei tribunali, che mostra con autorità di parola ciò che deve essere.

non si intende qui esclusivamente un sistema normativo creato e gestito da una istituzione specifica, stabile nel tempo e determinata, ma fondamentalmente un'istituzione intesa come “insieme organizzato di soggetti che pongano le norme e che disciplinino per mezzo di esse i loro reciproci rapporti”⁴⁷.

Pertanto, l'esempio omerico riportato da Aristotele, così inteso, sembra dunque innanzitutto chiarire l'inscindibilità della vita associata da una sua specifica regolamentazione e, dunque, conseguentemente come il rapporto con l'alterità – sia questa intesa come relativa all'ospite o agli altri Ciclopi (“οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσιν”: non badano l'uno all'altro quindi non devono compiere delle scelte atte al raggiungimento di fini comuni) – abbia significati di tipo politico in quanto implica una (nel caso dei Ciclopi: *assenza di*) specifica modalità di regolamentazione dei rapporti, i.e. un ordinamento.

Ciò che riteniamo essere un elemento chiave è il rapporto tra “politica” e “gestione dell'ordine” o “costruzione dell'ordine”, ovvero il legame tra *ordine* e società, legame che non può prescindere dal *potere* né dunque da una specifica visione del rapporto dell'uomo con l'Altro. Tale rapporto è un rapporto che si attua in uno spazio specifico: è dunque un rapporto territoriale. E il termine che qui ci concerne è allora il *nomos*, per comprendere il significato del quale è necessario soffermarsi in primo luogo sul concetto di politica e sulla distinzione amico-nemico così come elaborati da Carl Schmitt.

In Omero, *dike* non è sentita come divinità o personificazione, ma a seconda dei casi ha il valore di ‘costume’, ‘ordine’, ‘diritto’, ‘giudizio’: un significato, quest'ultimo, di ‘sentenza’ in una contesa, che si ritroverà poi spesso in Esiodo” G. Moretti, *Allegorie della legge*, p. 55.

⁴⁷ L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, Cedam, Padova, 2002, p. 5.

AMICO, NEMICO, PARTIGIANO

La definizione dell'Alterità potrebbe *prima facie* apparire questione tutt'altro che politica. Eppure è possibile affermare che essa sia di fatto il fondamento stesso della politica, in quanto necessaria al processo di costruzione di quella distinzione di fondo, autonoma e valida di per sé, alla quale si può ricondurre l'agire politico, e che per Carl Schmitt è la distinzione amico (*Freund*) e nemico (*Feind*).

In *Der Begriff des Politischen* (1932) Schmitt evidenzia come nella storia del pensiero tanto giuridico quanto filosofico riguardante la politica sia difficile trovare una definizione di politica che prescindano dal concetto di Stato, e sottolinea come “politico” venga tendenzialmente assimilato a ciò che è statale, portando a un circolo vizioso in cui lo Stato è un qualcosa di politico e il politico qualcosa di statale¹. Tali definizioni presuppongono uno Stato già esistente, senza problematizzare l'unità politica che è presupposto dello Stato stesso, risultando scientificamente legittime solo nella misura in cui lo Stato possiede il monopolio del “politico”²:

“Era questo il caso quando lo Stato o non riconosceva come controparte nessuna ‘società’ (come nel XVIII secolo) oppure almeno si situava come potere stabile separato dalla ‘società’ (come in Germania durante il XIX secolo e ancora nel XX). Invece l'equiparazione di ‘statale e ‘politico’ è scorretta ed erronea nella stessa misura in cui Stato e società si compenetrano a vicenda e tutti gli affari fino ad allora statali diventano sociali e viceversa tutti gli affari fino ad allora

¹ C. Schmitt, *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 102.

² Ivi, p. 105.

‘solo’ sociali diventano statali, come accade necessariamente in una comunità organizzata in modo democratico. Allora tutti i settori fino a quel momento ‘neutrali’ – religione, cultura, educazione, economia – cessano di essere ‘neutrali’ nel senso di non-statali e non-politici”³.

Ma una definizione del concetto di “politico” non può dipendere esclusivamente dalla forma di governo o di organizzazione politica in atto al momento storico relativo alla definizione stessa, ed è dunque possibile, rileva Schmitt, solo nel momento in cui si scoprono e fissano categorie specificamente politiche. Ciò che definisce il “politico” deve essere allora costituito da una serie di criteri che lo differenzino dagli altri settori del pensiero e dell’agire umani, quale l’economia, l’estetica e la morale, caratterizzati da distinzioni, quale redditizio/non redditizio, bello/brutto, buono/cattivo. Quale è allora la distinzione di fondo del politico? Per Schmitt, indubabilmente:

“La specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici è la distinzione amico (*Freund*) e nemico (*Feind*)”⁴.

Tale definizione concettuale risulta autonoma rispetto a quelle degli altri settori, in quanto non è fondata su di esse, né ad esse si può ridurre. In altri termini, ciò che è cattivo, brutto o non redditizio non è forzatamente “nemico”, così come ciò che è buono, redditizio e bello non è forzatamente “amico” nel senso specificamente politico, anche se, come rileva Schmitt, nella realtà dei fatti le distinzioni fanno ricorso l’una all’altra – e in particolare quella politica – intensificandosi e acutizzandosi:

“Nella realtà psicologica, il nemico viene facilmente trattato come cattivo e brutto, poiché ogni distinzione di fondo, e soprattutto quella politica, che è la più acuta e intensiva, fa ricorso a proprio sostegno a tutte le altre distinzioni utilizzabili”⁵.

³ Ibidem.

⁴ Ivi, p. 108.

⁵ Ibidem.

Ciononostante, prosegue Schmitt, l'autonomia delle contrapposizioni non risente di tali utilizzi.

La distinzione di amico e nemico trova il suo significato nell'intensità stessa con cui i due elementi della contrapposizione indicano unione o separazione, e non necessita delle distinzioni degli altri settori per esprimere tale grado di intensità. Nei termini di Schmitt:

“Il significato della distinzione di amico e nemico è di indicare l'estremo grado di intensità di un'unione o di una separazione, di un'associazione o di una dissociazione; essa può sussistere teoricamente e praticamente senza che, nello stesso tempo, debbano venir impiegate tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro tipo”⁶.

Ecco che la definizione dell'Alterità si svela come questione politica. Chi è l'Altro? L'Altro, politicamente, per Schmitt, è *das Fremde*, l'estraneo con cui è possibile, in casi estremi, un conflitto:

“Non v'è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, [...] Egli è semplicemente l'altro [...] e basta alla sua essenza che egli sia, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d'altro e di estraneo, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante l'intervento di un terzo 'disimpegnato' e perciò 'imparziale'”⁷.

Per riprendere il tema dell'incontro tra Odisseo e Polifemo: Polifemo è descritto come “*aner*”, uomo, poi “mostruoso”, brutto e cattivo. Polifemo è qualcosa di totalmente altro ed estraneo, e tale estraneità è di grado così intenso da portare alla fine a un conflitto; un conflitto che non è da considerarsi come una vendetta o un omicidio, ma piuttosto come atto politico, in quanto, parafrasando Schmitt, si può affermare che l'alterità di Polifemo – nel conflitto esistente concretamente fra i

⁶ Ivi, p. 109.

⁷ Ibidem; la traduzione di Pierangelo Schiera da me utilizzata riporta “qualcosa d'altro e di straniero”; Schmitt scrive “etwas anderes und Fremdes”, ma *Fremde* in italiano mi sembra reso in modo più appropriato con “estraneo”.

due protagonisti – significa la negazione del modo di esistere di Odisseo, ovvero di un certo tipo di rapporto con gli dei, le leggi, l’ospitalità ecc., e perciò rende necessaria difesa e combattimento. Di fatto, Odisseo non difende solo la propria vita e quella dei suoi compagni – non sarebbe altrimenti interpretabile come questione politica – ma difende un modo di vita peculiare, il modo di vita che lui, in quanto re di Itaca, re che in quanto tale ha ricevuto lo scettro e la *themis*, comandante di uomini, fautore della vittoria contro la rocca di Ilio ecc., rappresenta. Polifemo è un nemico pubblico, non è un nemico personale.

L’essenza del nemico politico sta nella possibilità di conflitto estremo data dalla sua alterità. E l’alterità assume un significato politico nel momento in cui è narrata o sentita come tale da rendere possibile un conflitto, cioè quando viene intesa come possibilità di negazione di un proprio modo di vita. La distinzione tra amico e nemico, rileva Schmitt, presuppone *e* l’amico *e* il nemico⁸, dunque presuppone una “partecipazione” e una “presenza esistenziale”⁹: la possibilità di combattimento deve essere reale, anche se amico e nemico si combattono solo virtualmente, e la contrapposizione deve avere carattere pubblico in quanto nemico è solo il nemico pubblico. La politicità viene meno nel momento in cui la contrapposizione amico-nemico viene meno, poiché il raggruppamento amico-nemico è l’estrema conseguenza della conflittualità concreta presente nei termini e nelle espressioni politiche, che per Schmitt¹⁰ hanno sempre un senso polemico.

Il termine con cui Schmitt definisce il nemico politico è *hostis*. È interessante notare come il termine latino *hostis*, “nemico”, sia il termine iniziale del composto “*hospes*”, “ospite” (composto da *hosti-pet-s*); tale parentela è da ricondursi al fatto che sia *hostis* che *hospes* derivano dal senso di “estraneo”, “straniero” quindi estraneo/straniero favorevole-ospite, estraneo/straniero sfavorevole-nemico¹¹.

⁸ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, Adelphi, Milano, 2005, p. 127.

⁹ C. Schmitt, *Le categorie del politico*, p. 109.

¹⁰ Ivi, p. 113.

¹¹ E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Économie, parenté, société*, Ed. Minuit, Paris, 1969, p. 92.

Così, il concetto di politica pare inscindibile da quello di guerra: se la distinzione fondamentale del politico è quella tra amico-nemico e tale distinzione deve portare in sé la possibilità concreta di un conflitto in quanto il nemico, per essere politico, deve risultare come una minaccia a un modo di vita di un altro gruppo sociale¹², si intende come l'inimicizia sia un concetto primario per la guerra, e dunque come da diversi tipi di inimicizia politica derivino diversi tipi di guerra¹³.

Una novità fondamentale nella teoria e nella pratica della guerra si ha per Schmitt a partire dalla esatta definizione della *regolarità* dello Stato e delle sue forze armate¹⁴ in guerra; da tale definizione consegue infatti l'opposizione regolare-irregolare e l'opposizione legale-illegale¹⁵ che caratterizzano una precisa tipologia di scontro: la guerra partigiana. Ad integrare la distinzione amico-nemico, infatti, Schmitt tratta della figura del partigiano come di una figura caratterizzata dalla irregolarità, dalla illegalità (nel senso giuridico del diritto internazionale costituzionale), dalla telluricità (combatte in difesa della sua terra) e dall'impegno politico – impegno che è ciò che distingue il partigiano dai delinquenti (che agiscono per il proprio lucro) e dai pirati (che hanno l'*animus furandi*)¹⁶.

La figura del pirata, nello specifico, consente di mettere in luce alcuni aspetti di quella del partigiano. In *Der Begriff der Piraterie*¹⁷, scritto del 1937, Schmitt presenta la figura del pirata come un punto di ingresso per lo studio del diritto internazionale:

“Dans ce contexte, l'image du pirate se définit au regard du système juridique interétatique moderne, et elle apparaît comme une catégorie anormale dans le droit international moderne. [...] A propos

¹² Si veda in proposito anche la critica di Adrienne de Ruiter, “The Political Character of Absolute Enmity: On Carl Schmitt’s The Concept of the Political and Theory of the Partisan”, in *ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, vol. 98, n. 1, 2012, pp. 52-66.

¹³ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 125.

¹⁴ Ivi, p. 19.

¹⁵ Ivi, p. 29.

¹⁶ Ivi, p. 26 e p. 27.

¹⁷ C. Schmitt, “Der Begriff der Piraterie”, in *Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles. 1929-1939*, Duncker&Humboldt, Berlin, 2014.

du *Nomos de la Terre*, les conférences de 1962 ont également été l'occasion d'une correction de ses conceptions, notamment celle du partisan du début du capitalisme comme 'partisan de la mer' [...]. Dans un autre cas, Schmitt a également indiqué un développement de sa conception en référence à l'interruption de la 'légitimité dynastique' par la révolution française et l'ère napoléonienne [...]"¹⁸.

Ciononostante,

“La distinzione dei partigiani – nel senso di combattenti irregolari, non equiparati alle truppe regolari – è sostanzialmente mantenuta anche oggi. Il partigiano in questo senso non ha i diritti e le prerogative del combattente; è un criminale comune, e lo si può rendere inoffensivo con procedimenti sommari e misure repressive”¹⁹.

Questo perché con quella che è per Schmitt la crisi dello *jus publicum Europaeum*, e le sue conseguenze nell'ambito giuridico e politico internazionale, si ha una radicalizzazione della contrapposizione amico-nemico tale da portare al passaggio dalla guerra regolamentata (e circoscritta) fra Stati (la guerra che mantiene lo “spirito cavalleresco”²⁰) a una guerra totale. La guerra totale è la guerra che porta con sé la criminalizzazione del nemico e la volontà di annientarlo²¹.

Lo *jus publicum Europaeum* attraverso la giuridicizzazione della guerra era infatti stato capace di porre delle limitazioni alla guerra stessa. E con la sua dissoluzione si dissolve dunque anche l'idea dello *justus hostis*, ovvero quella concezione del nemico, dell'avversario bellico, che ne impediva la criminalizzazione. Infatti:

“Il diritto internazionale europeo dei secoli XVIII e XIX aveva fatto del riconoscimento degli insorti quali belligeranti, quale *parte in guerra*, una sorta di istituto giuridico [...]"²².

¹⁸ M. Sinaeian, *Du politique au logique théologico-politique chez Carl Schmitt*, Université Panthéon Sorbonne, Paris, 2020, p. 134.

¹⁹ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 39.

²⁰ Ibidem.

²¹ Cfr. F. Volpi, “L'ultima sentinella della terra”, in C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 171.

²² C. Schmitt, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano, 2006, p. 394.

Tale riconoscimento, rileva Schmitt, sollevava il problema dell'intervento di uno Stato sovrano negli affari interni di un altro Stato sovrano, in quanto "il concetto puramente *interstatale* di guerra tipico del diritto internazionale europeo veniva applicato a una lotta puramente *intrastatale*, a una guerra civile"²³. È a partire dal XX secolo che per Schmitt la guerra dello *jus publicum Europaeum*, intesa come guerra interstatale giuridicamente delimitata, scompare per lasciare spazio alla guerra di partiti in cui, soprattutto con la teorizzazione di Lenin, il partigiano – strumento guidato dal partito – assume un ruolo decisivo.

Il partigiano combatte nella guerra civile nazionale e internazionale che non è più guerra tra Stati o fra popoli, perché, in quella che è la sua "versione moderna" (che è poi quella che Schmitt tratta analizzando il pensiero di Lenin), il partigiano ha un nemico assoluto. E il nemico assoluto è per Lenin, secondo Schmitt, "l'avversario di classe, il borghese, il capitalista e il di lui ordine in ogni paese ove fosse al potere"²⁴. Nei termini di Lenin:

"I socialisti devono dire al popolo la verità, e precisamente che questa guerra è una guerra di schiavisti per il rafforzamento della schiavitù, per tre motivi; questa guerra tende: in primo luogo a rafforzare la schiavitù delle colonie con una più 'giusta' ripartizione e con un ulteriore e più 'concorde' sfruttamento di esse; in secondo luogo, a consolidare l'oppressione sulle nazionalità allogene nelle 'grandi' potenze stesse, perché [...] si reggono soltanto con tale oppressione e la rafforzano con la guerra; in terzo luogo, a consolidare e prolungare la schiavitù salariata, poiché il proletariato è diviso e schiacciato ed i capitalisti ne approfittano, arricchendosi con la guerra [...]"²⁵.

Ecco, dunque, che si chiarisce il passaggio dallo *justus hostis*, dalla guerra fra Stati e popoli, alla guerra col nemico assoluto, rappresentato quindi non più da una identità nazionale altra, da confini ben definiti

²³ Ibidem.

²⁴ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 74.

²⁵ V. Lenin, *Il socialismo e la guerra*, in *Opere Complete*, Editori Riuniti, Roma, 1967, V.

ecc., ma da un *intero ordinamento politico e sociale*²⁶. Così si specifica l'aspetto della irregolarità – che non è più quindi quella del XVIII-XIX secolo relativa al piano militare o all'uniforme – caratterizzante la figura del partigiano “moderno”.

Dal punto di vista storico, pur affermando che “il partigiano della guerriglia spagnola del 1808 fu il primo che osò combattere irregolarmente contro i primi eserciti regolari moderni”²⁷, Schmitt evidenzia come nella storia umana ci siano sempre stati fenomeni definibili come guerra partigiana, in particolare in periodi di *guerre civili e guerre coloniali* (in quanto non interstatuali).

Secondo Masoud Sinaeian, “la défaite de l'armée régulière espagnole face à la France, précédemment son alliée, au cours de la guerre dite péninsulaire, a conduit à la naissance de la guérilla espagnole en 1808. Selon le récit historique de Schmitt dans la partie de sa théorie du partisan consacrée à l'Allemagne, un événement très significatif fut le moment où une étincelle a volé de l'Espagne vers le Nord”²⁸.

Per Schmitt, in effetti, la guerra di guerriglia spagnola aveva fatto sprizzare verso il nord Europa la scintilla che ha infine dato luogo alla nascita di una teoria della guerra che ha mutato il volto della terra²⁹. Come osserva Sinaeian, difatti:

“Malgré des réponses différentes, la guérilla espagnole de 1808 et la guerre de partisans en Allemagne ont en commun une perte significative en politique: c'est avant tout la perte d'une entité capable de reconnaître ses amis et ennemis à ses frontières. La théorie générale du partisan implique une perte essentielle de la détection et de la connaissance de l'ennemi dans la réalité des événements. Cette réticence complexe à détecter la loyauté véritable de l'ennemi réel, entre

²⁶ Cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 75.

²⁷ Ivi, p. 15.

²⁸ M. Sinaeian, *Du politique au logique théologico-politique chez Carl Schmitt*, p. 137.

²⁹ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 17: “Una scintilla sprizzò allora dalla Spagna verso il nord dell'Europa. Lassù non provocò quello steso incendio che conferisce alla guerriglia spagnola la sua importanza storica, ma vi suscitò sviluppi che oggi, nella seconda metà del Novecento, stanno trasformando il volto della terra e dei suoi abitanti. Produse una teoria della guerra e dell'inimicizia, che coerentemente culmina nella teoria del partigiano”.

une loyauté à l'Allemagne ou à l'Espagne contre Napoléon et son influence, cette situation romantique et son ambivalence entre un passé et un futur constituent l'introduction de Schmitt à une histoire du concept de partisan”³⁰.

Ci sono infatti sempre state regole di guerra, e il “regolare” è ciò che il partigiano mette appunto in discussione; il partigiano combatte da irregolare contro eserciti regolari in uniforme e tale irregolarità non è una categoria giuridica che si possa analizzare nei termini dell'opposizione legale-illegale, ma con essi si intreccia e confonde³¹. Attraverso le sue azioni specificamente terrestri, il partigiano dimostra la sua mobilità e il suo attaccamento tellurico che non è né quello dell'aggressore né quello del colonialista³².

L'aspetto tellurico – che riteniamo inscindibile dalla questione del nemico assoluto – del partigiano nella sua “versione moderna” si chiarisce in particolar modo se si considera lo scritto di Lenin del 1915 *Il socialismo e la guerra*. Partendo da un richiamo a Clausewitz, Lenin afferma che “[...] la guerra attuale è la continuazione della politica delle ‘grandi’ potenze e delle classi fondamentali all'interno di esse”³³, non quindi una guerra di “difesa della patria” ma una “guerra imperialista”; affermare che si tratti di una guerra di difesa patria significa per Lenin essere socialsciovinisti. Infatti:

“Il socialsciovinismo consiste nel sostenere l'idea della ‘difesa della patria’ nella guerra attuale. Da questa idea deriva, inoltre la rinuncia alla lotta di classe in tempo di guerra, ecc. In realtà, i socialsciovinisti conducono una politica borghese antri proletaria, perché in realtà essi sostengono non ‘la difesa della patria’ nel senso di una lotta contro l'oppressione straniera, ma il ‘diritto’ di determinate ‘grandi potenze’ a depredare colonie e opprimere popoli stranieri”³⁴.

³⁰ M. Sinaeian, p. 456; cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 17.

³¹ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 29.

³² Cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, e “Il concetto di politico” in *Le Categorie del politico*.

³³ V. Lenin, *Il socialismo e la guerra*, XI.

³⁴ Ivi, III.

Si può quindi attuare la difesa della patria solo nel momento in cui si nega l'ordinamento politico e sociale imperialista³⁵, ovvero nel momento in cui la figura del nemico non è più limitata al solo livello militare ma è inimicizia assoluta: "Lenin, in quanto rivoluzionario di professione della guerra civile mondiale [...] fece del vero nemico il nemico assoluto"³⁶. Trattandosi della negazione di un preciso ordinamento, si comprende come tale inimicizia possa essere attuata dalla figura che più incarna l'irregolarità: il partigiano³⁷. Come afferma infatti Schmitt:

"L'irregolarità della lotta di classe mette in discussione non soltanto un piano, bensì l'intera costruzione dell'ordinamento politico e sociale. Nel rivoluzionario di professione russo Lenin questa nuova realtà divenne consapevolezza filosofica. L'alleanza della filosofia con il partigiano realizzata da Lenin scatenò inaspettatamente nuove, esplosive forze, producendo nientemeno che il crollo dell'intero mondo eurocentrico"³⁸.

L'alleanza della filosofia (i.e. dell'analisi politica) con la pratica, così come operata da Lenin, può essere interpretata come lo svolgimento e il potenziamento del pensiero di Clausewitz³⁹, tanto per la questione riguardante la distinzione amico-nemico quanto per il riconoscimento della guerra come continuazione della politica.

³⁵ Si veda inoltre l'analisi di Schmitt su Mao Tse-Tung; del resto, una definizione di nemico assoluto si trova anche ne *Il Libretto Rosso*: "[...] tutte le forze sociali e tutti i gruppi sociali che si oppongono alla rivoluzione socialista, che sono ostili all'edificazione socialista o la sabotano, sono i nemici del popolo", *Il Libretto Rosso*, Il Lumino, Albairate, 1992, IV, p. 28.

³⁶ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 129.

³⁷ Per quanto riguarda il rapporto tra Mao Tse-Tung e il partigiano Schmitt afferma: "La 'Lunga Marcia' dalla Cina fino alla frontiera mongola [...] costituì una serie di prove ed esperienze partigiane che produsse, quale risultato, il Partito Comunista Cinese, partito di contadini e soldati, con il partigiano al centro", *ivi*, p. 79.

³⁸ *Ivi*, p. 75.

³⁹ Aspetto evidenziato da Schmitt, cfr. *Ivi*, p. 73; sul legame Lenin-Clausewitz si vedano per esempio A. Gat "Clausewitz and the Marxists: Yet Another Look", in *Journal of Contemporary History*, vol. 27, n. 2, 1992, pp. 363-382; J.W. Kipp, "Lenin and Clausewitz: The Militarization of Marxism, 1914-1921", in *Military Affairs*, vol. 49, n. 4, 1985, pp. 184-191; B. Dexter, "Clausewitz and Soviet Strategy" in *Foreign Affairs*, vol. 29, n. 1, 1950, pp. 41-55.

Come rileva Schmitt:

“Ciò che Lenin poteva apprendere da Clausewitz, e imparò fino in fondo, non è soltanto la famosa formola della guerra come continuazione della politica. È anche il riconoscimento che la distinzione dell’amico dal nemico è la cosa più importante, e determina tanto la guerra quanto la politica. Solo la guerra rivoluzionaria è, per Lenin, vera guerra, perché nasce dall’inimicizia assoluta”⁴⁰.

Del resto, come sottolinea Werner Hahlweg⁴¹, per Lenin la definizione della guerra come proseguimento della politica con altri mezzi risultava troppo generale per i suoi scopi, e quindi nella Conferenza di Pietrogrado nella primavera del 1917 affermò che la guerra è continuazione della politica *di una specifica classe* per poi ribadire, durante la rivoluzione di Ottobre:

“The social character of war, its real meaning... is determined by the politics of one or the other class; and all class-systems, those based on slavery, the feudal, and capitalist ones, have seen wars that continued the politics of the oppressing classes; but there have also been wars that continued the politics of the suppressed classes, i.e. slave rebellions”⁴².

In altri termini quindi, nel momento in cui l’identità del nemico muta, muta anche la modalità della guerra e del suo rapporto con la politica; ovvero: nel momento in cui il nemico è assoluto – i.e. è un ordinamento sociale e politico –, non si tratta più solo di difendere un territorio, salvare la vita e difendere un determinato modo di vivere, ma di combattere una guerra che si deve servire del conflitto fra gli oppressori per distruggere l’ordinamento che rappresentano.

L’Alterità del nemico, ovvero la sua definizione in quanto nemico vero o nemico assoluto, è ciò da cui consegue il modo della guerra.

⁴⁰ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 75.

⁴¹ W. Hahlweg, “Clausewitz, Lenin, and communist military attitude today”, in *Royal United Services Institutions Journal*, 1960, pp. 221-225.

⁴² Lenin citato in W. Hahlweg, *ivi*, p. 222.

COSTRUZIONE DEL NEMICO: UNA “RELATION DE POUVOIR”

La distinzione amico-nemico presuppone una definizione dell’Alterità, ovvero presuppone che vi siano una rappresentazione dell’Altro rispetto all’amico, e una autorappresentazione (per permettere una identificazione con l’amico) affinché ci sia la distinzione. Tali rappresentazioni per essere efficaci politicamente devono essere pubbliche, altrimenti il loro significato non sarebbe neppure politico: il nemico politico è pubblico, è una minaccia a un determinato modo di vivere che egli – il nemico – intende eliminare o una minaccia – per esempio per Lenin – a un progetto di cambiamento di un modo di vivere ecc.

La rappresentazione del nemico è dunque parte di una narrazione pubblica, nazionale, internazionale, etnica, tribale... e in quanto tale può essere espressa con vari strumenti: dall’arte alla letteratura, dalla propaganda vera e propria agli scritti scientifici, dal mito al cinema e via discorrendo. Gli esempi sono innumerevoli¹.

¹ La bibliografia sulla rappresentazione del nemico e la guerra è vastissima. Uno degli esempi riportati da Schmitt si trova in *Teoria del Partigiano*, ed è a proposito delle interpretazioni e rappresentazioni della guerra russa del 1812, in particolare quella cosiddetta anarchica narrata da Tolstoj in *Guerra e Pace*: “Il suo poema epico *Guerra e Pace* racchiude più forza mitopoietica di qualsiasi dottrina politica e qualsiasi storia documentata [...] il *muzik* incolto, analfabeta è non soltanto più forte, ma anche più intelligente dello stesso gran condottiero Napoleone, che diventa una marionetta nelle mani della Storia”, C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, pp. 23-24. Un ulteriore esempio, e riguarda la storia recente, chiaro e legato al pensiero hobbesiano, viene elaborato da Ariane Baghai. Nel suo “Dal *weasel word* al *weasel world*” (in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, n. 1, giugno, 2016, pp. 7-54), l’autrice evidenzia l’uso che viene fatto del simbolo della faina da parte delle forze militari statunitensi nella guerra dei Balcani negli anni ’90 del secolo scorso, e come ciò sia parte di una precisa autorappresentazione

La narrazione della rappresentazione e dell'autorappresentazione sono difatti fondamentali per quel processo in cui si decide "se l'alterità dell'estraneo nel conflitto concretamente esistente significhi la negazione del proprio modo di esistere e perciò sia necessario difendersi e combattere"².

La narrazione (della rappresentazione e dell'autorappresentazione) appare dunque essere l'elemento dinamico da cui procede l'azione (in questo caso, l'azione di decisione che determina il conflitto), tanto nelle guerre classiche, in quelle regolamentate dallo *jus publicum Europaeum*, nelle guerre partigiane nelle loro diverse forme storiche, quanto nella guerra fredda o nelle modalità di guerra nate in seguito a quella che Schmitt definisce come l'apparente neutralizzazione e spoliticizzazione attuata dal liberalismo³.

La dinamicità della narrazione sta nel suo essere imprescindibile dal contesto storico – ove per storico si intenda la configurazione di fattori, quale cultura, economia, popolazione, territorio, risorse, ordinamento. Come ogni narrazione, anche quella che consente la distinzione amico-nemico presuppone un narratore e un ascoltatore – dunque una relazione, dei mezzi di comunicazione, un contenuto, e una forma della comunicazione stessa⁴.

E la relazione della narrazione è una relazione di potere. Il potere, come afferma Michel Foucault⁵, è impensabile senza relazione, così come non è pensabile una relazione senza potere: in ogni relazione

dalla quale consegue una rappresentazione del nemico tanto specifica da portare a una altrettanto specifica tipologia di guerra.

² C. Schmitt, *Le categorie del politico*, p. 109.

³ Cfr. Ivi, p. 195.

⁴ Gli studi e le pubblicazioni sul tema sono innumerevoli, tanto nei settori scientifici più chiaramente politici quanto in quelli etici o antropologici. A puro titolo esemplificativo e senza implicare alcun accordo o disaccordo sul contenuto, si rimanda a J. Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1981; M. McLuhan, *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, University of Toronto Press, Toronto 1962; *Understanding Media: The Extensions of Man*, McGraw Hill, New York, 1964; *The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects*, con Quentin Fiore e Jerome Agel, Penguin Books, London, 1967.

⁵ M. Foucault, "L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté", in *Dits et Écrits (1954-1988)*, vol. IV, 1980-1988, Gallimard, Paris, 1994.

umana, sia questa sessuale, politica, economica, pubblica o privata, in cui si tenta di dirigere la condotta dell'altro, il potere è presente. Tale prospettiva presuppone però una visione del concetto di potere contestuale alla società disciplinare, ovvero una società in cui l'esercizio del potere non riguarda più specifici apparati posti a un piano differente rispetto alla quotidianità dei membri di una società, ma è diffuso in ogni ambito della quotidianità, dalla famiglia alla scuola, dalla sessualità al lavoro⁶. Le relazioni di potere, afferma Foucault, non sono date una volta per tutte, ma sono instabili e reversibili:

“Il faut bien remarquer aussi qu'il ne peut y avoir de relations de pouvoir que dans la mesure où les sujets sont libres. Si un des deux était complètement à la disposition de l'autre et devenait sa chose, un objet sur lequel il puisse exercer une violence infinie et illimitée, il n'y aurait pas de relations de pouvoir. Il faut donc, pour que s'exerce une relation de pouvoir, qu'il y ait toujours des deux côtés au moins une certaine forme de liberté. Même lorsque la relation de pouvoir est complètement déséquilibrée, lorsque vraiment on peut dire que l'un a tout pouvoir sur l'autre, un pouvoir ne peut s'exercer sur l'autre que dans la mesure où il reste à ce dernier encore la possibilité de se tuer, de sauter par la fenêtre ou de tuer l'autre. Cela veut dire que, dans les relations de pouvoir, il y a forcément possibilité de résistance, car s'il n'y avait pas possibilité de résistance – de résistance violente, de fuite, de ruse, de stratégies qui renversent la situation –, il n'y aurait pas du tout de relations de pouvoir”⁷.

Fondamentale appare dunque la questione della libertà⁸ dei soggetti

⁶ Cfr. M. Foucault, *La società punitiva*, Corso al Collège de France 1972-1973, Milano, Feltrinelli, 2019.

⁷ M. Foucault, “L'éthique du souci de soi”, p. 720.

⁸ “Libertà significa, piuttosto, praticare un'uscita da se stessi, un'alterazione della propria condizione di soggetti bloccati nei dispositivi identitari, un allargamento degli orizzonti dell'abitudine, ma anche un'eccedenza rispetto a essi e dunque a se stessi, infine l'assunzione di un rischio di esposizione, per dir così, senza rete protettiva che attutisca l'eventuale caduta. Se non rapportiamo la cura di sé, così come Foucault la identifica e la valorizza nei suoi studi sul mondo antico, all'alterazione, all'eccedenza e al rischio (proprio quello – a veder bene – che Descartes esclude quando incrocia la follia nella sua meditazione), e se non riusciamo a vedere qui la proposta 'etica' che Foucault si

della relazione che è per Foucault da intendersi come possibilità stessa della relazione di potere; se infatti uno dei due soggetti morisse o scomparisse non vi sarebbe relazione né dunque esercizio del potere. Tale principio vale tanto per le reazioni fra soggetti individuali quanto per quelle fra soggetti di varia entità, siano questi statuali, famigliari ecc.: le relazioni di potere attraversano tutto il campo sociale⁹.

Dove vige una relazione di potere, è necessario chiedersi, per Foucault, dove si formerà la resistenza, e la risposta non potrà che essere “in funzione di un tipo e di una forma precisa di dominio”¹⁰. In altri termini, seguendo tale definizione, si può pensare alla narrazione della rappresentazione del nemico e dell’autorappresentazione come a una relazione di potere, in quanto esprime il tentativo “de diriger la con-

sente infine di avanzare (anche attraverso la sua insistenza sul coraggio di parlare chiaro, cfr. la *parrhesia* greca), allora la sua etica si riduce all’ennesima favola filosofica, facilmente integrabile dai dispositivi di potere. Nessuna conversione del potere è praticabile a partire da una simile favola”, P.A. Rovatti, “Il soggetto che non c’è”, in M. Galzigna (a c. di), *Foucault, oggi*, Feltrinelli, Milano, 2008, pp. 216-225, p. 220. Sulla libertà e le relazioni di potere si veda anche M. Foucault, “L’éthique du souci de soi”.

⁹ M. Foucault, “L’éthique du souci de soi”, p. 720-721: “S’il y a des relations de pouvoir à travers tout champ social, c’est parce qu’il y a de la liberté partout. Maintenant, il y a effectivement des états de domination. Dans de très nombreux cas, les relations de pouvoir sont fixées de telle sorte qu’elles sont perpétuellement dissymétriques et que la marge de liberté est extrêmement limitée. Pour prendre un exemple, sans doute très schématique, dans la structure conjugale traditionnelle de la société du XVIIIe et du XIXe siècle, on ne peut pas dire qu’il n’y avait que le pouvoir de l’homme: la femme pouvait faire tout un tas de choses: le tromper, lui soutirer de l’argent, se refuser sexuellement. Elle subissait cependant un état de domination, dans la mesure où tout cela n’était finalement qu’un certain nombre de ruses qui n’arrivaient jamais à renverser la situation. Dans ces cas de domination – économique, sociale, institutionnelle ou sexuelle –, le problème est en effet de savoir où va se former la résistance. Est-ce que cela va être, par exemple, dans une classe ouvrière qui va résister à la domination politique – dans le syndicat, dans le parti – et sous quelle forme la grève, la grève générale, la révolution, la lutte parlementaire? Dans une telle situation de domination, il faut répondre à toutes ces questions d’une façon spécifique, en fonction du type et de la forme précise de domination. Mais l’affirmation: ‘Vous voyez du pouvoir partout; donc il n’y a pas de place pour la liberté’, me paraît absolument inadéquate. On ne peut pas me prêter l’idée que le pouvoir est un système de domination qui contrôle tout et qui ne laisse aucune place à la liberté”.

¹⁰ Ivi, p. 720.

duite de l'autre" – i soggetti della relazione hanno entrambi un certo grado di libertà, co-esistono e sono compartecipi della narrazione –, è instabile e reversibile, e dunque in un certo senso si potrebbe anche definire dialogica o dialettica, avendo un certo grado di reciprocità. Potrebbe questo essere un altro modo di comprendere la “presenza esistenziale” di amico e nemico di cui parla Schmitt.

Ma come si costituiscono i soggetti della relazione? Foucault afferma di aver cercato di mostrare nel suo pensiero come il soggetto costituisca se stesso in una forma specifica attraverso i giochi di verità e le pratiche di potere¹¹. Non parla infatti di un Soggetto, quanto piuttosto di soggetto, e di quelle pratiche di soggettivazione le cui forme si attuano all'interno di esercizi, pratiche e relazioni di potere (le soggettivazioni non sono il soggetto)¹²: un soggetto-forma che non è mai identico a se stesso e il cui rapporto con se stesso muta al mutare del suo costituirsi nelle diverse forme; non è quindi un soggetto-sostanza anche se Foucault riconosce che ci siano delle interferenze e dei rapporti fra le diverse forme in cui il soggetto si costituisce. Si tratta di forme che anche quando sembrano costituirsi attivamente tramite le “pratiques de soi” sono inscindibili dai giochi di verità, perché anche le “pratiques de soi” sono espressione dei giochi di verità della società, della cultura in cui il soggetto si relaziona¹³.

Il soggetto-sostanza viene riconosciuto da Foucault “come il mito o l'illusione (necessaria?) di una pratica discorsiva che ha tutte le caratteristiche di un ‘discorso del padrone’ costruito sull'assoluta priorità del conoscere rispetto alle pratiche.”¹⁴. Questa priorità del conoscere, di fatto nasconde per Foucault il potere, nel senso che attua una scissione

¹¹ Ivi, p. 718: “Ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est comme le sujet se constituait lui-même, dans telle ou telle forme déterminée, comme sujet fou ou sujet sain, comme sujet délinquant ou comme sujet non délinquant, à travers un certain nombre de pratiques qui étaient des jeux de vérité, des pratiques de pouvoir, etc. Il fallait bien que je refuse une certaine théorie a priori du sujet pour pouvoir faire cette analyse des rapports qu'il peut y avoir entre la constitution du sujet ou des différentes formes de sujet et les jeux de vérité, les pratiques du pouvoir etc.”.

¹² Si rimanda, per approfondire la questione, a P.A. Rovatti.

¹³ Cfr. M. Foucault, “L'éthique du souci de soi”, p. 718.

¹⁴ P.A. Rovatti, “Il soggetto che non c'è”, p. 217; cfr. anche “Il luogo del soggetto”, in AA.VV., *Effetto Foucault*, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 71-76, p. 73.

tra sapere e potere; il soggetto diviene quindi ridotto a soggetto della conoscenza¹⁵ e il sapere assurge a verità autonoma. In altri termini, potremmo dire, che *il modo in cui i giochi di verità si mettono in gioco non permette di vedere in modo nitido come essi si leghino al potere, e a tutte le relazioni e le pratiche di potere.*

Il soggetto-sostanza non esiste, afferma Foucault, ma come rileva Pier Aldo Rovatti:

“Di contro esistono invece quelle che lui chiama le soggettivazioni, e che il Soggetto padrone mette in ombra e addirittura cancella. Con un crescendo che va sottolineato (relativamente all’ultimo decennio), e con la conseguente consapevolezza della nozione che stava adoperando, Foucault non ha infine mai cessato di lavorare sulle soggettivazioni, tentando di farle emergere e parlare anche là dove apparivano interrate e condannate al silenzio. Naturalmente dobbiamo intenderci su cosa siano in effetti queste soggettivazioni che tanto importano a Foucault, perché il rischio che il nostro sguardo in proposito inclini ancora e surrettiziamente verso un’idea ‘metafisica’ di soggetto, magari riverniciata politicamente, è sempre in agguato. Le soggettivazioni non sono i soggetti, non prefigurano mai un blocco sostanziale (sociale, politico) in cui arroccarci. Da questo punto di vista, Foucault resta un pensatore decisamente scomodo e assai poco maneggevole. Non solo, ma, soprattutto alla luce del percorso che lo porta da *Sorvegliare e punire* agli snodi dell’incompiuta *Storia della sessualità*, il primo equivoco da correggere è che in Foucault sia assente la questione del soggetto. Subito dopo la sua morte (avvenuta nel 1984) ne avevo indicato il ‘luogo’ in una serie di note

¹⁵ Del resto, “la riduzione del soggetto al soggetto della conoscenza (della conoscenza di se stesso, potremmo aggiungere)” per Rovatti ha, nel pensiero di Foucault, “governato tutta la tradizione moderna (ma ha radici antiche) scindendo la coppia potere/sapere, cioè nascondendo il potere ed elevando il sapere a valore autonomo di verità. Contro tale riduzione – dal timbro propriamente filosofico – del soggetto a soggetto-sostanza-verità, Foucault non ha mai smesso di condurre una battaglia aperta fin dalla sua clamorosa e inaugurale sfida accademica (appunto, la Storia della follia). Questo ‘soggetto’, che sarebbe più opportuno scrivere Soggetto, per Foucault ‘non c’è’, è un’invenzione piena di conseguenze negative e perfino distruttive, cui ancora ci aggrappiamo per legittimare quella che ai suoi occhi altro non è che una ossessiva ignoranza di ciò che è accaduto storicamente e tuttora avviene”, P.A. Rovatti, “Il soggetto che non c’è”, p. 217.

che arrivavano fino all'interpretazione della figura di Pierre Rivière, luogo di una presenza-assenza che deve essere precisato e portato a visibilità, misurandolo sulle pratiche di soggettivazione e infine sulla cura di sé degli scritti finali. Sviluppando quelle note è innegabile che l'effetto Foucault' si collega soprattutto al rapporto tra potere e soggettività (e a tutti i giochi di verità che hanno a che fare con esso), con la conclusione critica che la questione del soggetto, lungi dall'essere marginale, viene anzi a occupare il centro della scena della riflessione di Foucault¹⁶.

In Foucault la questione è dunque inscindibile da “la cura di sé” e ha implicazioni epistemologiche fondamentali, in particolare riguardo al rapporto sapere-potere¹⁷.

Ciò che è rilevante qui ai fini dell'analisi della narrazione atta alla distinzione amico-nemico è il fatto che il “vero” e il “falso”, trattandosi di una pratica discorsiva, subiscono una apparente scissione che impedisce di tener conto dello specifico “gioco di verità” in atto.

Sul “gioco di verità” Foucault afferma:

“J'ai [toujours] cherché à savoir comment le sujet humain entrait dans des jeux de vérité, que ce soit des jeux de vérité qui ont la forme d'une science ou qui se réfèrent à un modèle scientifique, ou des jeux de vérité comme ceux qu'on peut trouver dans des institutions ou des pratiques de contrôle [...]. Le mot 'jeu' peut vous induire en erreur : quand je dis 'jeu', je dis un ensemble de règles de production de la vérité. Ce n'est pas un jeu dans le sens d'imiter ou de faire la comédie de... ; c'est un ensemble de procédures qui conduisent à un certain résultat, qui peut être considéré, en fonction de ses principes et de ses règles de procédure, comme valable ou pas, gagnant ou perdant”¹⁸.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Non è qui opportuno addentrarsi in tali analisi, si rimanda pertanto alla bibliografia e a possibili futuri scritti sull'argomento.

¹⁸ M. Foucault, *Dits et Ecrits (1976-1988)*, vol. II, pp. 1527-1528 e p. 1545. Inoltre, come rileva Frederic Gros nella Prefazione alle *Œuvres* di Foucault: “Le problème n'est pas pour [Foucault] de comprendre ce qui fait qu'une vérité est vraie, mais l'effet que peut avoir sur l'existence des individus (leur existence personnelle, sociale, politique) la présence de formes plurielles de vérité incarnées dans des savoirs multiples, des obligations éthiques, des rituels politiques et sociaux”, in M. Foucault, *Œuvres*, I, Paris,

Possiamo dunque definire il gioco di verità come *ciò che di fatto opera la apparente scissione e l'attribuzione di vero o falso al discorso stesso*. Ci sono infatti giochi di verità in cui la verità non è costruita ed altri in cui lo è¹⁹.

Per esempio, nel 1979, con la Operation Cyclone, che consisteva nel fornire armi e denaro ai “*mujahidin*” afgani per “aiutarli a liberarsi del giogo sovietico”, gli Stati Uniti attuarono un preciso gioco di verità, attraverso una specifica rappresentazione del nemico, che portò agli ultimi 43 anni di guerra e all’instaurazione del regime talebano odierno in Afghanistan. Le conseguenze di tale operazione non hanno però riguardato solamente gli attori coinvolti direttamente nel conflitto, ma si sono allargate sul piano internazionale in modi apparentemente impensabili, coinvolgendo per esempio anche i Balcani²⁰.

La guerra fredda era iniziata nel 1947, e quindi tanto gli statunitensi quanto i sovietici avevano costruito la loro autorappresentazione e la rappresentazione del nemico già da tempo. Entrambi i soggetti risultavano essere, nelle reciproche narrazioni, una minaccia al preciso modo di esistenza dell’altro.

Tornando alla Operation Cyclone, gli accordi tra i combattenti (Stati Uniti e *mujahidin*) erano iniziati nel 1979. Già nel 1978, infatti, l’allora Repubblica Democratica dell’Afghanistan aveva visto un ennesimo cambio delle forze al governo, che erano ancora vicine alle posizioni sovietiche (lo erano dai tempi dell’indipendenza afgana dal giogo britannico) e che non assecondavano gli interessi di alcuni gruppi contrari²¹. Tali gruppi di oppositori del governo, i *rebels*, sono quelli ai quali il 30 marzo 1979, l’allora direttore della CIA Robert Gates e il

Gallimard, 2015, Bibliothèque de la Pléiade, Introduction, p. xv.

¹⁹ Cfr. M. Foucault, “L’éthique du souci de soi”.

²⁰ Si veda sulla questione C. Parenti, “America’s Jihad: A History of Origins”, in *Social Justice*, vol. 28, n. 3, 85, Law, Order, and Neoliberalism, Fall, 2001, pp. 31-38.

²¹ Per una storia completa dell’Afghanistan, si veda O. Roy, *Islam and Resistance in Afghanistan*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990; *Afghanistan: from holy war to civil war*, Darwin Press, Princeton, 1995; *The lessons of the Soviet-Afghan War*, Routledge, London, 2006; *L’Afghanistan, Islam et modernité politique*, Esprit/Seuil, Paris, 1985.

Sottosegretario alla difesa Walter Slocumbe fanno riferimento durante un incontro:

“As early as March 30,1979, former Director of the Central Intelligence Agency Robert Gates attended a meeting at which Under Secretary of Defense Walter Slocumbe asked whether ‘there was value in keeping the Afghan insurgency going, [and] sucking the Soviets into a Vietnamese quagmire.’ Toward that end, America was soon channeling aid to the rebels”²².

Questi *rebels* – i “*mujahidin*” (che più tardi verranno chiamati talebani)²³ – vengono presentati dalla propaganda statunitense come difensori del suolo afgano dal nemico sovietico, i.e. come partigiani. L’importanza di tale modalità di narrazione si chiarisce considerando ciò che Schmitt afferma a proposito del cambiamento storico che riguarda la figura del partigiano con l’intervento del “terzo interessato”²⁴:

“I difensori autoctoni del suolo patrio, che morivano *pro aris et focis* [...] tutto quanto di fronte a un’invasione straniera era reazione di una forza elementare, tellurica, è finito nel frattempo in mano a una *direzione centrale internazionale e sovranazionale che fornisce aiuto e sostegno, ma soltanto in vista dei propri scopi* [...] Il partigiano cessa così di essere una figura essenzialmente difensiva, per diventare uno strumento manipolato da un’aggressività che mira alla rivoluzione mondiale”²⁵.

Il partigiano, prosegue Schmitt, deve sempre trovare una legittimità per la sua posizione, deve cioè appoggiarsi a un alleato, una potenza regolare, che gli fornisca armi e mezzi di combattimento adeguati: “Il potente terzo interessato all’azione del partigiano può pensare o agire

²² C. Parenti, “America’s Jihad: A History of Origins”, p. 31.

²³ Cfr. C. Parenti e AA.VV., *Afghanistan. How much of the past in the new future*, a c. di A.L. Palmisano, G. Picco, Quaderni di I Futuribili, n. 8, Isig, Gorizia, 2007.

²⁴ Schmitt si richiama esplicitamente allo scritto di Ralf Schroers, *Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen Anthropologie*, Kiepenheuer & Witsch, Berlin, 1961.

²⁵ C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, p. 104. Corsivo mio.

egoisticamente, ma il suo interesse lo situa politicamente a fianco del partigiano”²⁶.

In questo caso, dunque, il terzo interessato sono gli Stati Uniti, oltre che alcuni governi quali quello arabo-saudita e britannico che coadiuvano tutta una serie di operazioni²⁷.

Nel 1980 gli Stati Uniti invadono l’Afghanistan, affermando che era già stato invaso dai sovietici. Nessuno, per lo meno in quello che oggi viene definito Occidente, dubita delle affermazioni statunitensi: essi affermano il vero. E affermano il vero perché la loro autorappresentazione, e dunque la rappresentazione che di loro hanno i loro amici è quella dei sostenitori degli oppressi dal nemico sovietico. L’“Occidente civilizzato” combatte contro il nemico sovietico, nemico che vuole negare un modo di esistenza – il modo di esistenza capitalista e occidentale – e rendere “succubi” anche gli afgani che tentano di ribellarsi al loro governo troppo vicino alle posizioni sovietiche. Tutti quelli che sono dalla parte degli Stati Uniti sono dalla parte degli Afgani – e gli Afgani per difendersi dai sovietici hanno i *rebels*, i *mujahidin*, che vanno dunque sostenuti. Attraverso una enorme campagna pubblicitaria gli Stati Uniti raccolgono fondi per finanziare i *mujahidin* e gli armamenti contro i sovietici.

I *mujahidin* sostenuti dagli Statunitensi e da quell’Occidente (e non solo) che con gli statunitensi si unisce contro i Sovietici vengono descritti dai giornali come degli uomini religiosi, con un grande senso della fede islamica e della giustizia, e contrapposti agli uomini di religione che “confondono fede e politica” che sono invece in Iran. I ribelli “musulmani” afgani dei primi anni ’80 sono dei “bravi musulmani”²⁸;

²⁶ Ivi, p. 127. Per quanto riguarda la questione del terzo interessato in Afghanistan, si veda A.L. Palmisano, *Afghanistan: dal great game al great play?*, in “Mai dire guerra”, *Limes*, n. 3, 2007, pp. 163-168.

²⁷ Cfr. per ulteriori chiarimenti C. Parenti; A.L. Palmisano; O. Roy.

²⁸ Per esempio: “Ne mélangeons pas les genres. A Téhéran, l’intégrisme correspond à une folle libération du petit peuple des villes après vingt années de mégalomanie, de gâchis et d’occidentalisation criarde. En Afghanistan, il ne s’agit que de tradition, et rien que de tradition. Pas de politisation extrême comme en Iran, ni de surchauffe. La ferveur est de toujours. (...) Les montagnards et maquisards de Dieu ont la foi.” Pierre Blanchet, *Le Nouvel Observateur*, 7 janvier 1980; “Je crois que la révolution islamique de Khomeiny rend un mauvais service à la cause afghane. Mais la résistance afghane n’a

gli iraniani dei primi anni '80 sono invece per la stampa degli estremisti che vanno combattuti con tutti i mezzi possibili²⁹. Agli inizi degli anni '50, Mohammad Mossadeq, l'allora Primo Ministro iraniano, aveva iniziato un processo di nazionalizzazione del petrolio, il cui monopolio era in mano alla Gran Bretagna; nel 1953 un colpo di stato organizzato da Stati Uniti e Gran Bretagna rovescia Mossadeq (Operazione Ajax) e porta a una destabilizzazione sconvolgente del paese, oltre che alla morte di migliaia di persone e a tutta una serie di cambiamenti politici che conducono infine alla Rivoluzione Iraniana che si conclude poi nel 1979. Statunitensi e britannici, che avevano trovato un alleato contro Mossadeq nell'Ayatollah Khomeini, non appena raggiunto il loro obiettivo, si impongono quali giudici morali delle posizioni religiose presenti in Iran, contrapponendole a quelle presenti nel confinante Afghanistan per legittimare e tutelare il proprio intervento politico militare e i propri interessi economici.

Nell'intervista del gennaio (15-28) 1998 fatta da Vincent Jauvert a Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (1977-1981) durante la presidenza di Jimmy Carter, Brzezinski afferma:

“Selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA aux mujhaidine a débuté courant 1980, c'est à dire après que l'armée soviétique eut envahi l'Afghanistan, le 24 décembre 1979. Mais la réalité, gardée secrète jusqu'à présent, est tout autre : c'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposant du régime prosoviétique de Kaboul. Et ce

pas la radicalité des mouvements révolutionnaires iraniens, et les courants qui présentent un caractère sectaire y sont très minoritaires.” Jean-Christophe Victor, *Les Nouvelles d'Afghanistan*, décembre 1983; “Une Française, photographe, est parmi nous. Il n'y a pas d'autre femme. Pourtant, elle a été acceptée, sans problème, sans aucun voile, ce qui n'aurait jamais été admis dans les mêmes circonstances en Iran. Comme si, ici, l'islam n'était pas le moyen exacerbé d'une politique, comme en Iran, mais quelque chose de plus fondamental et de plus simple. (...) Au nom de quel progressisme empêcherait-on les Afghans de vivre comme ils l'entendent?” Pierre Blanchet, *Le Nouvel Observateur*, 5 juillet 1980. Citati in Denis Souchon, “Quand les djihadistes étaient nos amis”, *Le monde Diplomatique*, febbraio 2016, pp. 14-15.

²⁹ Ibidem.

jour-là, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis cette aide allait entraîner une intervention militaire des Soviétiques"³⁰.

Il gioco di verità della narrazione ha dunque successo. I Sovietici entrano *de facto* in Afghanistan *dopo* gli Stati Uniti, e come *conseguenza* dell'ingresso degli statunitensi. Con l'aiuto dei partigiani pieni di "buona fede islamica" inizia quindi il crollo dell'Unione Sovietica³¹, quello che viene chiamato il "Vietnam sovietico". Questi partigiani di "buona fede", attraverso tutta una serie di pratiche discorsive e pratiche di indottrinamento (queste ultime finanziate da vari paesi³²), dopo la supposta fine della guerra nel 1989, si trasformano in "estremisti islamici", quelli che dai giornali vengono chiamati "talebani" e che costituiscono una minaccia all'esistenza del cosiddetto modo di vita democratico occidentale.

La posta in gioco è non solo la posizione geostrategica dell'Afghanistan, o un tentativo di "giustizia" sociopolitica. La posta in gioco è anche, e forse prima di tutto, *la posizione degli attori coinvolti nella narrazione all'interno dell'immaginario politico internazionale*³³ e dunque *la rete di accordi politici ed economici internazionali che ne consegue*, tanto quanto *la possibilità di guadagno* di capitali immensi grazie alle operazioni di ricostruzione, formazione, gestione dei conflitti interni (signori della guerra, signori dell'oppio ecc.) *all'interno del territorio bellico*. In Afghanistan la guerra si fa guerra civile e diventa poi guerra internazionale, in un ciclo ininterrotto che vede alternarsi al potere gli interessi di un numero di attori locali e internazionali, statali, parastatali

³⁰ V. Jauvert, Z. Brzezinski, "Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes...", *Le Nouvel Observateur*, Janvier 15-21, 1998, p. 76.

³¹ Cfr. Ivi.

³² Cfr. C. Parenti.

³³ Sul concetto di immaginario politico si veda per esempio J.J. Wunenburger, *L'imaginaire*, PUF, Paris, 1993; *Imaginaires du politique*, Ellipses, 2001; *Mytho-politique: histoire des imaginaires du pouvoir*, Mimesis, Paris, 2019; P. Bellini, *Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione*, Mimesis, Milano, 2011; *L'immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale*, Mimesis, Milano, 2012; *Filosofia e linguaggi della politica*, Alboversorio, Milano, 2018.

e privati decisamente più grande di quello che si può intuire fermandosi a quanto raccontato dai media³⁴.

La costruzione del nemico non è dunque una sorta di affermazione immutabile, che si dà una volta per tutte: trattandosi di una relazione di potere, è instabile e reversibile, dinamica. Tale processo di costruzione – fatto di pratiche discorsive e giochi di verità – è dinamico, poiché dinamici sono tutti quegli elementi che di volta in volta si mettono in campo ora come attori, ora come posta in gioco nella relazione di potere.

³⁴ La bibliografia sulle guerre in Afghanistan è vastissima. Si rimanda perciò agli scritti più attinenti alla questione riguardante la narrazione delle identità degli attori coinvolti: A.L. Palmisano, “Afghanistan: dal great game al great play?”; “‘Hai mai violentato una vecchia o un vecchio? Uhm! Devi farlo... è importante!’ .Un’introduzione alla violenza e al conflitto”, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, speciale n. 1, 2017, *Violenza e conflitto*, pp. 7-20; AA.VV., *Afghanistan. How much of the past in the new future*; R. Tapper, *The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan*, St. Martin’s Press, London, Canberra, New York, 1983; O. Roy, *L’Afghanistan, Islam et modernité politique*.

RELAZIONI DI POTERE E RELAZIONI POLITICHE

Di che potere si tratta quando si parla di relazioni di potere?

Quando si prende in considerazione il concetto di potere non si sta considerando implicitamente il potere nell'ambito del politico, in quanto relazioni di potere si riscontrano in diversi ambiti dell'agire umano che comunemente non vengono intesi come politici. Se dunque il potere non definisce di per sé il campo della politica, è anche vero che alcuni studiosi della scienza politica hanno proposto un approccio allo studio della politica basato proprio sul concetto di potere.

“S'il est un mot profondément rebelle à toute définition c'est bien celui du pouvoir”¹, afferma Claude Raffestin nel suo *Pour une géographie du pouvoir*, chiarendo che tale ribellione ad ogni definizione dipende dal fatto che il potere si rappresenta male in quanto consiste di atti e decisioni², e in quanto si può scrivere con la P maiuscola o minuscola.

La distinzione tra Potere e potere³ è una questione di visibilità: il

¹ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, LITEC, Paris, 1980, p. 44.

² Riallacciandosi alle teorie di Henri Lefebvre.

³ Tale distinzione è rintracciabile anche in *Petrolio* di Pier Paolo Pasolini; a riguardo di tale distinzione Massimiliano Nicoli rileva “Pasolini, in *Petrolio* [...], raddoppia il funzionamento del potere, a cui attribuisce corrispondentemente due livelli di visibilità. Da una parte il potere con la ‘p’ minuscola, che per Pasolini coincide con l’esercizio del ‘potere costituito’, nella sua ‘forma burocratica statale’, o in ogni caso del potere come strategia, disegno più o meno occulto, come ‘romanzo delle stragi’, le cui cifre sono la violenza e la repressione; dall’altra il Potere con la ‘P’ maiuscola, anonimo e senza volto, che investe direttamente la vita e la forgia dal di dentro, il potere che si manifesta nella Visione di Carlo, in quell’agghiacciante carnevale delle forme di dominio che assoggettano la vitalità dei corpi, informandoli e sfigurandoli. Il romanzo delle stragi

Potere è visibile, identificabile, è quello che si confonde con lo Stato, con tutti quegli insiemi di istituzioni che assoggettano i cittadini a uno Stato⁴.

Ma “*prétendre que le Pouvoir c’est l’État*”, confondere il Potere con lo Stato, “*c’est masquer le pouvoir avec une minuscule, celui-ci ‘naît très tôt, dès l’histoire qu’il contribue à faire’*. Le pouvoir, nom commun, se cache derrière le Pouvoir, nom propre”⁵. Sembra allora possibile affermare che, nel momento in cui parliamo di relazioni di potere, parliamo di quel potere con la p minuscola che “*visé le contrôle et la domination des hommes et des choses*”⁶.

Se non è il caso di confondere il potere con lo Stato, non bisogna però neppure confondere lo Stato con la politica e il potere con la politica. Ma è possibile distinguere il potere politico da altre forme di potere? E se sì, quando e in che modo? Una dicotomia eccessivamente netta tra il potere politico e quello di supposte “altre forme di controllo sociale” rischierebbe secondo Charles E. Merriam⁷, di creare confusione. Del resto⁸, per il politologo Bertrand de Jouvenel, bisognerebbe considerare politico ogni tentativo, in ogni ambito della

e il romanzo delle visioni. In realtà, il potere stragista non avrebbe bisogno di uccidere, perché l'altra sua faccia, quella del Potere dei consumi, è ben più efficace nell'obliettere la cultura delle classi subalterne. Il problema è che il potere burocratico statale, con la sua logica strategica e machiavellica, non è cosciente del suo doppio, non ha percezione di ciò che l'altro Potere, quello più reale ed efficace, è in grado di fare; non è, in sostanza, consapevole di sé. Va detto che questa separazione, questa dissociazione, questo gesto per cui Pasolini scioglie la contraddizione fra potere e Potere non è che uno stratagemma, [...] è Pasolini stesso a dircelo. Siamo di fronte a due ordini di visibilità del potere”. M. Nicoli, “A partire da Petrolio, Indicazioni per una critica vivente del neocapitalismo”, in *La Rivista*, 2015, pp. 173-177, p. 174

⁴ Cfr. M. Foucault, *Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976, p. 121.

⁵ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, p. 45.

⁶ Ivi, p. 50.

⁷ Cfr. C. E. Merriam, “Political Power: Its Composition and Incidence”, in H.D. Lasswell, E. E. Merriam, T.V. Smith, *A Study of Power*, Free Press, Glencoe, 1950, pp. 8-9.

⁸ Per un confronto fra i due autori, si veda M. Stoppino, *Potere e teoria politica*, Giuffrè, Milano, 2001.

vita sociale, di portare l'Altro ad agire secondo il proprio volere. De Jouvenel afferma infatti:

“I hold the view that we should regard as ‘political’ every systematic effort, performed at any place in the social field, to move other man in pursuit of some design cherished by the mover. According to this view, we all have the required material: any of us has acted with others, been moved by others and has sought to move others”⁹.

Tale prospettiva sembra coincidere in un certo modo con la definizione fornita da Foucault delle relazioni di potere, ovvero quelle relazioni in cui vi è un tentativo di “diriger la conduite de l’autre”. Eppure, vi sono due fattori fondamentali che creano la differenza tra i due tentativi di far agire/dirigere l’azione dell’Altro: de Jouvenel parla infatti di sforzo sistematico e di perseguimento di un “design” e Foucault non esplicita tanto una identità tra potere e politica, quanto piuttosto una politica dei poteri che è inscindibile dai saperi¹⁰.

L’identità tra potere e politica è invece evidente in de Jouvenel poiché afferma, peraltro, che: “Politics consist of nothing other than human behaviour”¹¹.

La politicità delle relazioni, i.e. delle relazioni di potere, sembrerebbe allora quasi dipendere da una specifica visione antropologica, portando dunque a una aporia nel nostro domandare; in altri termini,

⁹ B. de Jouvenel, *The Pure Theory of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1963, p. 30.

¹⁰ Per Foucault infatti: “Nous vivons dans l’ère de la gouvernementalité, celle qui a été découverte au XVIII siècle. Gouvernamentalisation de l’État qui est un phénomène particulièrement retors, puisque, si effectivement les problèmes de la gouvernementalité, les techniques de gouvernement sont devenus réellement le seul enjeu politique et le seul espace réel de la lutte et des joutes politiques, cette gouvernementalisation de l’État a tout de même été le phénomène qui a permis à l’État de survivre. [...]”, *Sécurité, territoire, population (1977-1978)*, Gallimard, Paris, 2004, pp. 112-113, e la “gouvernementalité” ha come obiettivo fondamentale la sicurezza di tutti quei processi intrisechi alla popolazione (p. 361) dal punto di vista economico, igienico-sanitario ecc. e quindi esprime l’organizzazione del potere attraverso le discipline del corpo e della popolazione (*Naissance de la biopolitique (1978-1979)*, Gallimard, Paris, 2004, pp. 67-68) e dunque attraverso tutti quei saperi che costituiscono i dispositivi disciplinari.

¹¹ B. de Jouvenel, *The Pure Theory of Politics*, p. 30.

affermare che ogni relazione in cui si intende far agire l'altro in un determinato modo (in termini foucaultiani: relazione di potere) è una relazione politica in quanto la politica è nient'altro che il comportamento umano, significa estendere la politicità ad ambiti – quali le relazioni esclusive fra privati – che, almeno in apparenza, nulla hanno a che fare con la schmittiana distinzione amico-nemico come distinzione *pubblica*.

Nelle relazioni di potere, ovvero in quelle relazioni che tentano di “diriger la conduite de l'autre”, a livello microfisico e macrofisico, la posta in gioco è complessa. Popolazione, territorio, risorse, comportamento e dunque le varie forme di sapere-potere ad essi legate sono elementi costitutivi della possibilità stessa di una relazione di potere oltre che dell'esercizio del potere. Nelle narrazioni dell'autorappresentazione e della rappresentazione del nemico c'è in gioco il sapere e il potere, nella forma visibile del Potere e invisibile del potere, e in quella visibile/invisibile della narrazione. Come afferma Gilles Deleuze a proposito del binomio sapere-potere:

“Si le savoir se dépasse vers le pouvoir, c'est dans la mesure où les relations des deux formes, forme du visible et forme de l'énonçable... c'est dans la mesure où la relation des deux formes se dépasse vers des rapports de forces qu'elle incarne. Si bien qu'on a la formule abstraite du rapport savoir/pouvoir avant de comprendre concrètement de quoi il s'agit dans le pouvoir. Et vous voyez l'importance, alors, pour tout notre avenir, de la remarque de Foucault, l'énoncé comme élément du savoir: l'énoncé est toujours un rapport avec autre chose bien que cet autre chose s'en distingue infiniment peu. Ça revient exactement à dire: *les relations de savoir sont fondamentalement en rapport avec autre chose, qui sont les rapports de pouvoir, bien que les deux – rapports de pouvoir et relations de savoir – se distinguent infiniment peu*”¹².

Il potere risiederebbe quindi nell'insieme delle relazioni sociali, in scale e modalità differenti e non andrebbe dunque considerato come

¹² G. Deleuze, lezione del 7/1/1986 “Foucault – Le Pouvoir. Année universitaire 1985-1986”. Cours de Gilles Deleuze – 1, Transcription: Annabelle Dufourcq; College of Liberal Arts, Purdue University. Si veda *Sur Foucault: les formations historiques (1985) – Enregistrements des cours de Gilles Deleuze | Gallica (bnf.fr)*; G. Deleuze, *Foucault*, Ed. Minit, Paris, 1986.

“qualcosa che si divide tra coloro che lo posseggono e lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno e lo subiscono”¹³, ma dovrebbe appunto essere considerato come “qualcosa che circola, o piuttosto come qualcosa che non funziona che a catena”¹⁴. Il potere è costitutivo della relazione e costituito dalla narrazione – pratiche discorsive e giochi di verità – dell’Alterità (e dunque del sé)¹⁵, ed è dunque immanente a tutto il campo sociale risultando così irriducibile esclusivamente a un *apparecchio* di Stato¹⁶.

In altri termini, il potere si esercita in un gioco di relazioni in continuo divenire; le relazioni di potere non sono da intendersi come una sovrastruttura, ma sono immanenti a ogni tipo di rapporto/processo: sia questo economico, conoscitivo, sessuale ecc.¹⁷.

Ma tale potere non può essere sempre considerato politico. Foucault definisce il potere come una situazione strategica complessa e si chiede, richiamandosi a Clausewitz:

“Faut-il alors retourner la formule et dire que la politique, c’est la guerre poursuivie par d’autres moyens? Peut-être, si on veut toujours maintenir un écart entre guerre et politique, devrait-on avancer plutôt que cette multiplicité des rapports de force peut être codée en partie et jamais totalement soit dans la forme de la ‘guerre’, soit dans la forme de la ‘politique’; ce seraient là deux stratégies différentes (mais promptes à basculer l’une dans l’autre) pour intégrer ces rapports de force déséquilibrés, hétérogènes, instables, tendus”¹⁸.

¹³ M. Foucault, *Microfisica del potere*, Einaudi, Milano, 1978, p. 184.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Si veda in proposito R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell’esserci*, Mimesis, Milano, 2021. In “L’éthique du souci de soi”, ma anche in *Volonté de savoir*, si esplicita come per Foucault i giochi di verità e le pratiche discorsive determinano uno specifico rapporto col sé e dunque uno specifico tipo di autosorveglianza e autodisciplina.

¹⁶ Cfr., in proposito, M. Foucault, *Surveiller et Punir*, Gallimard, Paris, 1975.

¹⁷ M. Foucault, *Volonté de savoir*, p. 123: “Le pouvoir n’est pas quelque chose qui s’acquiert, s’arrache ou se partage, quelque chose qu’on garde ou qu’on laisse échapper; le pouvoir s’exerce à partir de points innombrables, et dans le jeu de relations inégalitaires et mobiles”. Sulla costruzione politica della sessualità si veda R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell’esserci*, in particolare pp. 97-114.

¹⁸ M. Foucault, *Volonté de savoir*, p. 123.

Invertendo l'affermazione di Clausewitz, Foucault evidenzia ancora una volta come per lui il potere sia capace di modificare le sue modalità espressive o di esistenza; per mantenere lo scarto tra guerra e politica bisognerebbe considerarle allora come due strategie diverse di relazioni di potere. Con ciò si potrebbe affermare che ogni tipo di relazione è “un lieu de pouvoir”¹⁹, un luogo dove il potere è presente, o si presenta (o un luogo reso presente dal potere?): il potere è multidimensionale, e risulterebbe pertanto inutile distinguere il potere economico da quello politico, culturale o militare ecc.

Se si considerano le relazioni come “un lieu de pouvoir”, si intende che il potere è connesso intimamente e inscindibilmente al sapere, poiché:

“Le pouvoir se manifeste à l'occasion de la relation, processus d'échange ou de communication, lorsque, dans le rapport qui s'établit, se font face ou s'affrontent les deux pôles”²⁰.

Insomma, nel momento in cui vi è una relazione, per esempio tra due gruppi sociali, avviene un processo di scambio di oggetti o di informazioni: si crea un campo di potere (“un champ de pouvoir”²¹) in cui i due gruppi si rapportano in un modo che sarà una relazione di potere, in quanto entrambi i gruppi hanno un certo grado di libertà, e tale relazione è finalizzata a un tentativo di “dirigere” la condotta dell'altro (per esempio, ricevere più informazioni o più oggetti a un prezzo inferiore ecc.). Nel relazionarsi l'uno all'altro, poi, i due gruppi costruiranno la propria identità attraverso la narrazione dell'autorappresentazione e della rappresentazione dell'altro, e tali narrazioni metteranno in gioco, e saranno a loro volta espressione di, tutta una serie di pratiche discorsive e di giochi di verità tanto a livello microfisico quanto a livello macrofisico. E questo si chiarisce tenendo presente che i gruppi del nostro esempio sono formati da individui e l'individuo è,

¹⁹ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, p. 46.

²⁰ Ivi, p. 45.

²¹ Cfr. Ibidem.

per Foucault, effetto ed elemento di raccordo del potere: “Il potere transita attraverso l’individuo che ha costituito”²².

Tali relazioni di potere potrebbero quindi essere considerate come relazioni politiche poiché hanno in sé l’elemento pubblico/macrofisico assieme all’elemento individuale/microfisico. Ma quelle tra due privati sono anch’esse relazioni politiche?

In altri termini, si è visto che per Schmitt se l’Altro, il nemico, risulta essere una minaccia pubblica – (Schmitt non parla di narrazione, ma è chiaro che l’Altro risulta essere una minaccia pubblica quando la situazione e/o la narrazione lo rendono tale) – a un modo di esistenza (non privato) tale da rendere necessaria la difesa, ovvero il conflitto, chiaramente ci troviamo di fronte a una relazione politica. Ma, nel caso di una relazione commerciale o sessuale, pur trattandosi di una relazione di potere, come si può parlare di politica²³? Che rapporto c’è tra il potere nelle relazioni individuali e quello nelle relazioni “pubbliche” (più “esplicitamente” politiche), come per esempio quelle internazionali o tra grandi organizzazioni, istituzioni, gruppi tribali, Stati ecc.? *Sembra che a essere in gioco sia il rapporto tra pubblico e privato, ovvero: la relazione, sia essa pubblica o privata, diventa politica nel momento in cui l’azione pubblica ha conseguenze sull’azione privata o quando l’azione privata ha conseguenze sull’azione pubblica.*

Foucault analizza il potere dal punto di vista dell’immanenza nei rapporti di sapere, cioè considera il potere una pratica; anche il sapere è una pratica²⁴. Entrambi sono immanenti a tutto il campo sociale, rinviando a una sorta di dispositivo, o piuttosto a una molteplicità di dispositivi eterogenei, che disciplinano gli individui – i.e. che portano gli individui ad autodisciplinarsi ed auto sorvegliarsi. Risulta allora chiaro che l’autodisciplina e l’autosorveglianza sono necessarie al relazionarsi fra individui, e non si tratta quindi (esclusivamente) di strategie di sapere-potere imposte dall’alto: il potere nasce col sapere, costituisce/costruisce gli individui e gli individui lo costituiscono/costruiscono. Lo Stato, le istituzioni, le

²² M. Foucault, *Microfisica del potere*, p. 185.

²³ Si veda R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell’esserci*.

²⁴ Cfr. G. Deleuze, *Foucault*.

organizzazioni ecc. (formate da individui!) non fanno – si potrebbe dire – che prendere atto (per Foucault)²⁵ del potere disciplinare e dell’auto-sorveglianza, e agire ora legittimando ora disciplinando, sorvegliando e amplificando ulteriormente tali modalità di relazione tra individui che costruiscono/costituiscono a loro volta l’individuo stesso. Del resto:

“La discipline ‘fabrique’ des individus; elle est la technique spécifique d’un pouvoir qui se donne les individus à la fois pour objets et pour instruments de son exercice. Ce n’est pas un pouvoir triomphant qui à partir de son propre excès peut se fier à sa surpuissance; c’est un pouvoir modeste[...]”²⁶.

E la disciplina, all’interno di ogni società, non è un qualcosa che irrompe improvvisamente nella storia, ma è una forma di potere che assume caratteristiche e modalità differenti in società ed epoche storiche differenti. Un cambiamento fondamentale in quello che si potrebbe definire il “ruolo” della disciplina all’interno delle società occidentali si ha, per Foucault, a partire da l’*age classique* (XVII-XVIII secolo). Questo periodo storico vede un mutato rapporto tra ciò che Foucault definisce *potere disciplinare* e *potere sovrano*²⁷, poiché il potere disciplinare *penetra nelle forme di potere “maggiori”* (potremmo dire: nelle forme del Potere) *e ne modifica meccanismi e procedure*²⁸.

È infatti tra il XVII e il XVIII secolo che, per Foucault, le discipline – “ces méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l’assujettissement constant de ses forces et leur

²⁵ Cfr. M. Foucault, *Securité, territoire, population*.

²⁶ M. Foucault, *Surveiller et punir*, p. 172.

²⁷ Sulla differenza tra *pouvoir de souveraineté* e *pouvoir disciplinaire* per Foucault, si veda M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*; F. Gros, “Y a-t-il un sujet biopolitique?” in *Noema*, n. 4, 2013, pp. 31-42; R.S. Palmisano, “Homo Homini Noxius. Biopolitica di uno stato d’eccezione”, in *Metabasis.it*, XVI, n. 31, maggio 2021, pp. 124-143. Si tenga però presente che la concezione del potere disciplinare e delle sue implicazioni subisce alcune variazioni in tutto l’arco del pensiero di Foucault.

²⁸ M. Foucault, *Surveiller et punir*, p. 172: “[La discipline] c’est un pouvoir modeste, soupçonneux, qui fonctionne sur le mode d’une économie calculée, mais permanente. Humbles modalités, procédures mineurs, si on les compare aux rituels majestueux de la souveraineté ou aux grands appareils de l’État. Et ce sont eux justement qui vont peu à peu envahir ces formes majeures, modifier leur mécanismes et imposer leurs procédures”.

imposent un rapport de docilité-utilité”²⁹ – divengono delle formule generali di dominio. Le discipline, afferma Foucault, sono sempre esistite: nei conventi, nelle scuole, negli eserciti ecc., ma ciò che cambia nell’*age classique* è la loro modalità di rapporto al corpo degli individui³⁰. È in questo periodo storico infatti che, secondo Foucault, nasce un’arte del corpo umano che è una “anatomie politique” e “une mécanique du pouvoir”; questa non solo definirebbe come dirigere la condotta dell’altro affinché faccia ciò che vogliamo, ma anche come avere presa sul corpo dell’altro affinché faccia ciò che vogliamo usando le tecniche che vogliamo, nei tempi e nelle modalità che vogliamo. E riteniamo, inoltre, che tutti questi fattori e modalità di rapporto alla corporeità dell’altro non siano una novità storica da attribuire esclusivamente alla nascita dei nuovi saperi e dell’industrializzazione, poiché tali modalità di rapporto al corpo si trovano, più o meno nello stesso periodo, ovvero dal XVI al XIX secolo, nella tratta atlantica degli schiavi³¹.

Insomma, la disciplina crea dei corpi docili:

“La discipline majore les forces du corps (en termes économiques) et diminue ces memes forces (en termes politiques obéissance). D’un mot: elle dissocie le pouvoir du corps; elle ne fait d’une part une ‘aptitude, une ‘capacité’ qu’elle cherche à augmenter ; et elle inverse d’autre part énergie, la puissance qui pourrait en résulter et elle en fait un rapport de sujétion stricte. [...] la coercition disciplinaire établit dans le corps le lien contraignant entre une aptitude majorée et une domination accrue”³².

È una nuova microfisica del potere che investe i corpi in maniera detagliata, minuziosa e sottile³³. L’inversione della formula di Clausewitz

²⁹ Ivi, p. 139.

³⁰ Ibidem. Per Foucault a differenza che con la schiavitù le procedure disciplinari non si basano su un rapporto di appropriazione del corpo; su questo ci permettiamo di dissentire data la questione riguardante la proprietà di sequenze genetiche umane che si discuterà nei capitoli successivi.

³¹ Sulla tratta atlantica degli schiavi fondamentale lo scritto di J. Ki-Zerbo, *Storia dell’Africa nera. Un continente tra la preistoria e il futuro*, Einaudi, Milano, 1977.

³² Cfr. M. Foucault, *Surveiller et punir*, p. 139-140.

³³ Ivi, p. 141.

proposta da Foucault in *Volonté de savoir* come modo di intendere la differenziazione delle strategie del potere si trova anche in *Surveiller et punir*, dove viene evidenziato come la politica, definita “tecnica della pace e dell’ordine interno”, possa essere intesa in questo periodo storico quale proseguimento della guerra, in quanto tenta di mettere in atto il dispositivo dell’esercito perfetto, della massa disciplinata. L’esercito nel XVIII secolo rappresenta per Foucault una tecnica e un sapere capaci di proiettare il loro schema sul corpo sociale; in altri termini: la disciplina dell’esercito si proietta sulla popolazione e si fa tattica di controllo della società civile³⁴.

Le procedure disciplinari messe in atto risultano inoltre inscindibili dalla maniera di gestire il tempo e di renderlo utile: la regolazione del tempo permette infatti un controllo e un intervento preciso di correzione, eliminazione di azioni da parte di chi esercita il potere, potere che si articola sul tempo poiché “il en assure le contrôle et en garantit l’usage”³⁵.

Questa nuova forma di potere – il potere disciplinare – è, per Foucault, un potere di estrazione di utilità dai corpi viventi degli individui e in ciò consiste la sua dimensione biopolitica, inscindibile dal capitalismo³⁶ (e dal liberalismo!)³⁷.

³⁴ Ivi, p. 170.

³⁵ Ivi, p. 162. Sulla questione del tempo e del potere si rimanda al capitolo “Organisation des genèses”.

³⁶ M. Foucault, *La Société punitive. Cours au Collège de France (1972-1973)*, Gallimard, Paris, 2013. Nella sintesi del corso Foucault scrive infatti a proposito del capitalismo: “Le problème est alors de fixer les ouvriers à l’appareil de production, de les établir ou les déplacer là où il a besoin d’eux, de les soumettre à son rythme, de leur imposer la constance ou la régularité qu’il requiert, bref, de les constituer comme une force de travail. De là une législation créant de nouveaux délits (obligation du livret, loi sur les débits de boisson, interdiction de la loterie); de là, toute une série de mesures qui, sans être absolument contraignantes, opèrent un partage entre le bon et le mauvais ouvrier, et cherchent à assurer un dressage du comportement (la caisse d’épargne, l’encouragement au mariage, plus tard les cités ouvrières); de là l’apparition d’organismes de contrôle ou de pression (associations philanthropiques, patronages); de là enfin, tout une immense campagne de moralisation ouvrière. Cette campagne définit ce qu’elle veut conjurer comme étant la ‘dissipation’, et ce qu’elle veut établir comme étant la ‘régularité’: un corps ouvrier concentré, appliqué, ajusté au temps de la production, fournissant exactement la force requise. Elle montre dans la délinquance la suite inévitable de l’irrégularité, donnant ainsi statut de conséquence psychologique et morale à l’effet de marginalisation dû aux mécanismes de contrôle”.

³⁷ Si veda in particolare M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*, pp. 77-135.

Per questo potere, si tratta dunque di ottenere specifici comportamenti secondo specifiche modalità e tempistiche utili alla produzione; a tal fine è necessario un controllo totale dell'insieme della vita dell'individuo che non sarebbe attuabile se fosse semplicemente imposto da un'autorità, ma è attuabile solo nella misura in cui gli individui attuano pratiche di autosorveglianza e autodisciplina. E tali pratiche di autosorveglianza e autodisciplina sono messe in atto grazie a tutti quei saperi-poteri che nascono appunto a partire da *l'age-classique* e che portano secondo Foucault al *dressage* della popolazione³⁸, la cui forza vitale viene trasformata in forza lavoro. In altri termini:

“La biopolitique, c'est un ensemble de sollicitations par lesquelles l'individu, a niveau de ses puissances vitales, est soumis à des directions déterminées, afin d'intensifier la production de richesses et le pouvoir *des classes dominantes*”³⁹.

Il rapporto tra biopotere, capitalismo e liberalismo si chiarisce per Foucault con una precisa interpretazione della questione della mano invisibile di Adam Smith⁴⁰.

Per Smith la ricchezza delle nazioni dipende dalla quantità di lavoratori produttivi rispetto alla popolazione e dalla loro produttività, che aumenta con l'aumentare della divisione del lavoro – quest'ultima dipendente dall'espansione dei mercati e dallo sviluppo economico; il rapporto tra domanda e offerta e la loro influenza sui prezzi e dunque sulle decisioni produttive e organizzative conseguenti agiscono come una “mano invisibile” che adegua continuamente la produzione alla domanda:

“Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good

³⁸ Si veda *Volonté de savoir; Surveiller et punir; Il faut défendre la société; Naissance de la biopolitique*.

³⁹ F. Gros, “Y a-t-il un sujet biopolitique?”, p. 38. Corsivo mio.

⁴⁰ M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*, pp. 291-295.

offices which we stand in need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages”⁴¹.

Tale “mano invisibile” è ciò che trasforma l’egoismo dell’individuo nel bene collettivo ma affinché ciò avvenga è necessario che ogni attività economica permetta l’ingresso sul mercato di nuovi produttori (concorrenza)⁴².

Per Foucault l’invisibilità della mano non è da intendersi come una invisibilità dovuta a una “imperfezione dell’intelligenza umana” che non permette di vedere l’azione della mano:

“[...] on a l’habitude toujours d’insister, si vous voulez, sur le coté ‘main’, c’est-à-dire sur le fait que il y aurait quelque chose comme une providence [...]. Mais je crois que l’autre élément, celui de l’invisibilité est au moins aussi important. L’invisibilité n’est pas simplement un fait qui, par suite de quelque imperfection de l’intelligence humaine, empêcherait que le gens se rendent compte qu’il y a derrière eux une main qui arrange ou qui lie ce que chacun fait par-devers lui. L’invisibilité est absolument indispensable. C’est une invisibilité qui fait qu’aucun agent économique ne doit et ne peut chercher le bien collectif. Aucun agent économique, mais il faut sans doute aller plus loin. Non seulement aucun agent économique mais aucun agent politique”⁴³.

L’invisibilità della mano è fondamentale e indispensabile poiché permetterebbe, secondo Foucault, di far sì che nessun agente economico o politico debba o possa cercare il bene collettivo; il mondo economico deve essere oscuro e deve esserlo per il sovrano/il governo: gli interessi individuali non devono e non possono essere ostacolati dall’intervento del governo:

⁴¹ Cfr. A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, printed for W. Strahan and T. Cadell, London, 1776, p. 17.

⁴² Cfr. Ivi, pp. 10-11 e pp. 350-351.

⁴³ M. Foucault, *Naissance de la biopolitique*, p. 283.

“Le monde de l'économie doit être obscur et ne peut être qu'obscur au souverain [...] le pouvoir, le gouvernement, ne peut pas faire obstacle au jeu des intérêts individuels [...] il est impossible que le souverain puisse avoir sur le mécanisme économique un point de vue qui totalise chacun des éléments et permette de les combiner artificiellement ou volontairement”⁴⁴.

La mano è invisibile in quanto il soggetto economico è accecato dalla ricerca del suo interesse egoistico, del suo profitto e non ha dunque più alcun interesse o attenzione per l'Altro o per l'idea di un bene comune portando inevitabilmente a una – riteniamo apparente – depoliticizzazione del soggetto⁴⁵.

⁴⁴ Ivi, pp. 283-284.

⁴⁵ Ivi, Leçon 28 mars 1979 e p. 288, poi pp. 300-308. Come rileva del resto F. Gros: “L'opération biopolitique, elle consistera à dépolitisier le sujet et à ne s'adresser en lui qu'à l'exigence d'une satisfaction personnelle. En stimulant prioritairement son appétit égoïste, en ne le sollicitant qu'au niveau de ses désirs privés, on aboutit effectivement à extraire [...] un pur sujet de la consommation, qui calculera son utilité [...] mais demeurera aveugle à toutes autres sollicitations”, “Y a-t-il un sujet biopolitique?”, p. 39.

APPARENTE DEPOLITICIZZAZIONE DEL SOGGETTO: IL PIANO

Adam Smith in *An Inquiry on the Nature and Causes of Wealth of the Nations*, 1776, pone la divisione del lavoro a principio fondamentale della società¹, evidenziando come la natura dell'uomo non sia individualista ma sociale:

“It is the great multiplication of the productions of all the different arts, in consequence of the division of labour, which occasions, in a well governed society, that universal opulence which extends itself to the lowest ranks of the people [...] if we examine, I say, all these things, and consider what a variety of labour is employed about each of them, we shall be sensible that without the assistance and co-operation of many thousands, the very meanest person in a civilised country could not be provided, even according to, what we very falsely imagine, the easy and simple manner in which he is commonly accommodated”².

La natura sociale dell'individuo si mostra in particolare, secondo Smith, considerando la dipendenza di ogni individuo dagli altri componenti della società per la soddisfazione tanto dei bisogni fondamentali quanto di quelli più superficiali: il contadino che pianta il grano, il mugnaio che lo trasforma in farina, il panettiere che fa il pane o l'allevatore che cresce e tosa le pecore, il trasportatore che porta lana a filare, chi la fila, chi la colora, chi fa i bottoni e via discorrendo. Tale dipendenza

¹ A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pp. 9-16.

² Ivi, pp. 14-15.

è suddivisione del lavoro, fondamentale per la vita di ogni individuo, e la sua efficienza è condizionata dal tempo, dal ritmo³.

Ciò si constata in maniera più evidente con l'organizzazione della società e la divisione del lavoro nell'ambito dell'industrializzazione, in cui avviene il trapasso dall'uomo moderno all'uomo contemporaneo⁴. Con Smith "all'individuo si sostituisce l'azienda, che articola il gruppo sociale nelle funzioni di ciascuno"⁵; la teoria della divisione del lavoro dà luogo a un processo di privatizzazione dell'attività umana, e il concetto di proprietà privata muta il suo significato tanto da portare a una privatizzazione che investe l'uomo tutto:

"L'uomo non ha più significato fuori del vincolo che lo unisce agli altri e che attraverso l'unione lo qualifica nella sua funzione e nella sua finalità. L'uomo è valore per quel tanto che valore acquista dalla società e per la società. Il singolo che si chiude nel proprio mondo privato perde ogni ragione di essere e finisce nella migliore delle ipotesi per essere sopportato come un peso morto o un parassita"⁶.

La divisione del lavoro e il problema dell'uomo come problema dell'uomo sociale non sono certo una novità del Settecento o del pensiero smithiano (o rousseauiano). La novità riguarda quindi non i concetti ma l'interpretazione, le conseguenze e – se vogliamo – le dimensioni di tali questioni con l'avanzare dell'industrializzazione e del liberalismo, in particolare per quanto riguarda il rapporto individuo-società e privato-pubblico.

³ Del resto, Ugo Spirito, a proposito della distinzione tra uomo intero e uomo frazionario dell'Emilio di J.J. Rousseau, rileva: "[...] Possiamo trovare una analogia col tipo dell'uomo intero nel contadino che vive sul proprio campo e riesce a trovare in esso quanto gli occorre per soddisfare i propri bisogni [...] Al contadino si contrappone l'uomo inurbato, inserito nell'organismo sociale e schiavo di esso [...] il cittadino non può non cronometrare il ritmo della propria attività: ogni infrazione importa conseguenze più o meno gravi che alterano la normalità del processo e incidono sul regolare benessere conquistato", *Critica della democrazia*, Sansoni, Firenze, 1963, pp. 69-70.

⁴ Cfr. Ivi, p. 71.

⁵ Ibidem.

⁶ Ivi, p. 72.

Con la concezione smithiana della società e la conseguente spriavizzazione dell'individuo derivante dall'enfatizzata divisione del lavoro data dall'industrializzazione, la finalità dell'uomo non è più quel "bene comune" di aristotelica memoria – eticamente e moralmente connotato – ma è un "bene comune" con connotazioni valoriali differenti, in quanto riguarda la produzione di benessere economico-finanziario.

Nella concezione aristotelica, la *polis* viene definita come una *koinonia*, cioè come un insieme di individui aventi in comune un fine: il bene comune. Secondo Aristotele, infatti, come ogni altra opera umana, anche le comunità si costituiscono in vista di una fine, di un bene⁷.

Parlando di *polis*, rileva Enrico Berti, è più corretto parlare di società politica che di comunità politica, poiché a partire dagli studi di Ferdinand Tönnies⁸ si suole intendere con comunità una realtà comune che, a differenza della società, non è fondata su un fine comune da raggiungere con volontà⁹ e intelligenza. La *polis* è una società politica, e non una società civile che – come rileva Berti – non è che "l'insieme dei 'privati' cioè dei cittadini considerati come distinti dallo 'Stato' o dal 'potere pubblico' in quanto appunto privati di qualsiasi potere politico e quindi impegnati nel perseguimento di fini individuali o comunque particolari"¹⁰. La *polis*, infatti, non è composta da "privati" ma da *cittadini*, tutti forniti di un potere e orientati al perseguimento del bene comune. In altri termini, per Aristotele, la società politica¹¹ è formata dai cittadini (i capifamiglia) e dagli organi di potere ai quali viene affidato l'esercizio del potere con il compito di perseguire il bene comune della società politica tutta:

⁷ Rileva infatti E. Berti, *Profilo di Aristotele*: "Si può dire pertanto che ogni comunità, intesa in senso lato, ha per fine un bene comune e che la comunità politica, essendo la comunità più importante e comprendente tutte le altre, ha per fine il bene più importante e comprendente tutti gli altri, cioè il supremo bene umano, il bene comune per eccellenza", p. 282.

⁸ F. Tönnies, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, 1887; *Comunità e Società*, 1963.

⁹ Sulla questione della volontà arbitraria e la volontà essenziale in società e comunità rimandiamo a Tönnies, *Comunità e Società*, libro II, "Volontà essenziale e volontà arbitraria".

¹⁰ E. Berti, *Profilo di Aristotele*, p. 283.

¹¹ Aristotele, *Politica*, I, e *Etica nicomachea*.

“La società politica greca, di cui parla Aristotele, non coincide con la società civile moderna, perché non è composta di ‘privati’ dediti a fini particolari, ma di ‘cittadini’, forniti tutti di potere e impegnati nel perseguimento di un fine comune a tutti [...]. La città, pertanto, non è un insieme di individui privati, bensì un insieme di famiglie, o di case, dotate ciascuna di un potere da esercitare al proprio interno su altre persone, e confluenti insieme nel perseguimento di un fine comune”¹².

Quando consideriamo invece una società come formata da privati cittadini *distinti* dagli organismi politici – siano questi lo Stato o altre forme organizzative –, ci troviamo di fronte a una società in cui i cittadini non sono i depositari del potere politico supremo¹³, pur avendo dei diritti e dei poteri politici. Se nella *polis* il governo politico si esercita fra uomini liberi e uguali¹⁴, in una organizzazione politica come quella statale contemporanea occidentale, pur essendo garantiti dei diritti fondamentali, l’uguaglianza di fronte alla giustizia, la libertà di espressione politica, è chiaro che il senso di uguaglianza a livello politico non è lo stesso della *polis*, poiché c’è una distinzione fra gli individui che compongono la società civile e gli organismi che esercitano il potere politico¹⁵. Del resto, con lo sviluppo della concezione smithiana della divisione del lavoro si passa a una concezione dell’uomo che “non è più eguale, ma differenziato in funzione del lavoro che compie”¹⁶; ciò significa che l’uomo assume un valore e un significato in base al suo ruolo all’interno dell’organismo sociale e a ciò coincide un mutamento nella concezione del suo significato e valore politico e “diventa chiaro

¹² Cfr. E. Berti, *Profilo di Aristotele*, pp. 283-284.

¹³ Sul mutamento del concetto di *koinonia* e sulla storia dell’espressione *societas civilis* si rimanda al fondamentale saggio di M. Riedel, *Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aristotele und zur politischen Sprache der neuzeitlichen Philosophie*, Suhrkamp, Frankfurt, 1975; J. Maritain, *L’homme et l’État*, Presses Universitaires de France, Paris, 1953.

¹⁴ Aristotele, *Politica*, I, 1252 a 5-6; I, 7, 1255 b, 14-20. Cfr. E. Berti, *Profilo di Aristotele*, p. 281 e sg.

¹⁵ Cfr. E. Berti, *Profilo di Aristotele*.

¹⁶ U. Spirito, *Critica della democrazia*, p. 82.

che il potere politico gli apparterrà non in quanto uomo e in quanto eguale, bensì in quanto lavoratore differenziato dagli altri lavoratori”¹⁷.

Se, a grandi linee, e sulla scia dell’analisi di Ugo Spirito (antecedente quella di Foucault), risulta possibile affermare che con l’ideale e la prassi democratica precedente al mutamento nella concezione dell’uomo derivante dal pensiero di Smith il problema dell’esercizio della sovranità rispetto alla disparità delle volontà dei componenti del popolo sovrano “i presunti individui sovrani” venivano divisi in maggioranza e minoranza e dunque la “violenza quantitativa era il criterio valido per il governo effettivo”¹⁸, con la nuova concezione dell’uomo il valore di ciascuno è relativo alla sua funzione specifica, ovvero alla sua competenza specifica¹⁹:

“L’uomo è uomo, non in quanto essere naturale bensì in quanto lavoratore che nel lavoro esprime il proprio valore. La sua volontà sovrana, quindi, deve potersi esprimere attraverso ciò di cui è effettivamente competente e per quel tanto che la sua competenza gli consente di esprimere. La società è l’organismo di cui gli individui sono organi, e ogni organo esprime se stesso, esprimendo l’organismo in un determinato aspetto. La sovranità del tutto si scinde nella sovranità di ognuno in funzione del tutto, e la sovranità di ognuno è effettiva e insostituibile, perché ognuno rappresenta il tutto nel determinato compito che assolve”²⁰.

Il criterio della competenza diviene dunque criterio fondamentale, che sostituisce quello di maggioranza e minoranza, per definire modalità e forme dell’esercizio del potere; avendo ogni lavoratore una funzione insostituibile, a ogni lavoratore viene riconosciuta una competenza: dunque “tutti debbono esercitare il potere e non soltanto i più”: il potere politico risulta così fondato sulla concezione sociale dell’uomo. Affermare dunque, con Foucault, che al pensiero smithiano corrisponda una “depoliticizzazione del soggetto” non sembra possibile.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Cfr. Ivi, p. 66-83.

²⁰ Ivi, p. 83.

Con lo sviluppo della grande industria, la divisione del lavoro – che era sempre esistita – muta, e l’industrializzarsi di tutta la vita mette in luce nuove esigenze relative all’organizzazione della società che si concretizzano nella nascita di nuovi saperi. Il passo decisivo per la definizione di uomo contemporaneo²¹ si ha con il costituirsi, nell’Ottocento, della psicologia come scienza che porta a una sprivatizzazione del mondo interiore dell’individuo e alla nascita di una nuova metafisica (metafisica della scienza). Come, in altri termini, rileva Schmitt:

“[...] Nell’Ottocento il progresso tecnico diventa così straordinario e di conseguenza mutano così rapidamente le situazioni sociali ed economiche che tutti i problemi morali, politici, sociali ed economici vengono toccati dalla realtà di questo sviluppo tecnico. Sotto l’enorme suggestione di sempre nuove, sconvolgenti scoperte e conquiste, sorge una religione del progresso tecnico, per la quale tutti gli altri problemi si risolvono da sé, appunto per mezzo del progresso tecnico. [...] Tutti i concetti della sfera spirituale, ivi compreso il concetto di spirito, sono in sé pluralistici e possono essere compresi solo dall’esistenza politica concreta”²².

È questa nuova metafisica (metafisica della scienza) che attua l’unificazione del mondo fisico e del mondo psichico:

“Attraverso la psicologia l’uomo deve cominciare a uscire da sé e ad esporsi a un’indagine compiuta da altri, in una cerchia sempre più ampia di collaborazione scientifica. Per conoscermi davvero [...] ho bisogno del medico e del fisiologo e del biologo [...] del neurologo e dello psichiatra [...]”²³.

La concezione dell’uomo ne risulta dunque trasformata, non solo dal punto di vista scientifico e conoscitivo, ma anche dal punto di vista dell’organizzazione sociale:

“La società, infatti, dimostra sempre di più che ha il diritto e il do-

²¹ Ivi, p. 75.

²² C. Schmitt, *Le categorie del politico*, pp. 171-172.

²³ U. Spirito, *Critica della democrazia*, p. 77.

vere di conoscerci e di trarre da questa conoscenza i criteri necessari per inserirci al posto per noi più adatto e per le funzioni di cui più siamo capaci. La nostra libertà di scelta è sempre più controllata e subordinata all'interesse comune. [...] La vita del singolo, perciò, finisce per appartenere sempre meno al soggetto perché il soggetto è sempre meno autonomo e intero. La sua natura sociale lo trasforma in oggetto da utilizzare nel modo migliore nell'interesse di tutti"²⁴.

L'impatto di tali questioni e del loro sviluppo storico nella sfera politica si rivela in una specifica concezione dell'istituto del *piano* o del *programma*²⁵, che rende possibile affrontare la questione dell'esplicitazione della sovranità dell'organismo sociale attraverso il contributo di ogni individuo (secondo la sua competenza). La programmazione o pianificazione può riguardare singoli individui, istituzioni pubbliche, enti, aziende ecc. Si ha dunque una molteplicità di piani che possono unificarsi o danneggiarsi a vicenda e, qualunque sia il regime politico, il piano è imprescindibile²⁶. Come rileva Spirito, il significato che si suole dare al piano è quello di un "istituto di carattere pubblico destinato a regolare in tutto o in parte l'attività dei singoli"²⁷. E, che si tratti di un regime privatistico o meno, la presenza di una volontà unificante è necessaria; tale volontà non può però assumere un carattere propriamente sistematico e logico se non si passa da un regime privatistico a uno pubblico²⁸. Il piano ha carattere di totalità: pur essendo nato in ambito economico – ed essendosi sviluppato in particolar modo con le teorie economico-politiche legate a principi liberisti o antiliberisti – esso non investe esclusivamente il terreno economico. Difatti:

“Pensare che il piano possa investire un solo settore della vita, e precisamente il settore economico, vuol dire non rendersi conto dell'inscindibilità sostanziale degli ideali e delle attività umane [...]

²⁴ Ivi, pp. 79-80.

²⁵ Cfr. Ivi, pp. 89 ssg.

²⁶ Ivi, p. 92.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

la vita è una unità in cui la interferenza dei fattori dà luogo a una interdipendenza di tutti i fatti che si vogliono regolare”²⁹.

Il piano contempla dunque ogni aspetto della vita:

“La censura teatrale o quella cinematografica, le direttive e i programmi scolastici, la regolamentazione delle attività culturali, le norme del buon costume e via dicendo, sono tutti esempi, tra gli innumerevoli che si possono fare, del contenuto di un piano non riducibile alla sfera economica”³⁰.

Ma affinché i differenti e innumerevoli fatti sociali nella loro interdipendenza siano regolati in maniera funzionale e che a ognuno venga assegnato il proprio compito secondo le sue competenze, è necessario che il piano non venga esclusivamente imposto dall’alto da un elitistico istituto-guida, poiché non sarebbe in grado – come ha dimostrato in un certo senso la storia dell’Unione Sovietica³¹ – di contemplare tutti i molteplici fatti sociali in continuo mutamento. La molteplicità del piano deve essere adeguata alla molteplicità degli individui che ne sono partecipi e che concorrono alla sua realizzazione. L’individuo e la sua funzione devono trovare quindi una completa adeguazione in modo che ognuno organizzi la propria attività in relazione a quella altrui: “primo anello del piano è proprio in questa cellula sociale concretamente operante”. In altri termini, il piano deve essere in un certo modo immanente all’individuo³². V’è allora da considerare la coesistenza dei piani pubblici e dei piani privati, poiché la molteplicità dei piani non trova un principio capace di coordinare il problematico rapporto pubblico-privato: “i due termini sono destinati a logorarsi reciprocamente”³³, e il problema si accentua con l’avanzare di una economia globale e post-globale.

Del resto, man mano che da “i piani” (nazionali) si procede verso

²⁹ Ivi, p. 95-96.

³⁰ Ivi, p. 96.

³¹ Cfr. Ivi, p. 102.

³² Ivi, p. 98.

³³ Ivi, p. 194.

“il piano” (internazionale), il rapporto piani statali-piani privati muta a tal punto da rendere lo Stato una figura sempre più tecnica³⁴, che si trova a confrontarsi con la necessità di coordinare il piano a livello internazionale con i vari piani di produzione, distribuzione e consumo di imprese sempre più grandi e private – ma che assumono un ruolo pubblico e politico determinante.

Come afferma Schmitt:

“La liberaldemocrazia occidentale si trova d’accordo col marxismo bolscevico nel ritenere lo Stato un apparato di cui le più diverse forze politiche si possono servire come di uno strumento tecnico e neutrale. Il risultato è che questa macchina, come tutta quanta la tecnica, si rende indipendente da ogni contenuto di fini o di convincimenti politici, ed acquisisce la neutralità rispetto ai valori e alla verità propria di uno strumento tecnico. Si è così realizzato, a partire dal XVII secolo, un processo di neutralizzazione che, con intima coerenza, culmina nella tecnicizzazione generale”³⁵.

La necessità del piano internazionale scaturisce dall’espansione dei mercati, e dunque dal mercato comune, e culmina nella tecnicizzazione e in quella che Schmitt definisce come neutralizzazione dello Stato. La regolazione dell’attività dei singoli paesi dal punto di vista economico significa regolazione delle attività dei privati che lavorano e vivono nei singoli paesi; con la regolazione internazionale si ha una regolazione di ogni individuo in quanto lavoratore. Ecco quindi il problema della distinzione pubblico-privato: la vita politica diviene inscindibile dal piano, i.e. dalla *tecnica* del piano che condiziona la vita di ogni individuo determinandone il compito in base alle competenze³⁶.

³⁴ Ivi, p. 104.

³⁵ C. Schmitt, *Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 92.

³⁶ Cfr. U. Spirito, *Critica della democrazia*, pp. 105-106. Del resto, ciò implica la presenza di organi tecnici atti a “raccolgere e sistemare gli elementi del discorso di tutti” (p. 175) per programmare i piani; si tratta di organi che non possono essere pubblico/statali, ché altrimenti negherebbero i principi liberal-democratici; devono essere organi capaci di rispecchiare tali principi, ovvero di tutelare la libertà individuale, libertà economica che è anche politica; ecco che si intende come il potere di programmazione diventa “anonimo” e collettivo (cfr. pp. 176-177).

In altri termini, sembra possibile affermare che con l'avanzare del liberalismo fino all'iper-liberalismo, i piani internazionali condizionano quelli nazionali e la vita degli individui fino a porre una questione cruciale riguardante la definizione di Stato quale ordinamento insistente su di un territorio e un popolo specifico³⁷.

³⁷ Cfr. L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, p. 9 e pp. 105-110.

CORPORATIONS E LIBERALISMO

Il processo di industrializzazione e l'espansione del mercato internazionale hanno attuato nel corso dei secoli una marginalizzazione delle produzioni artigianali e individualistiche, mentre le aziende si sono ingrandite sempre di più “fino a raggiungere dimensioni monopolistiche, sia di carattere privato che di carattere statale [...] fino a raggiungere addirittura forme monopolistiche internazionali”¹. Gli esempi sono innumerevoli: è sufficiente pensare a *multinational corporations*, *transnational holdings* e altre tipologie di aziende internazionali che hanno oggi un ruolo monopolistico sul mercato, come per esempio la multinazionale ex-Monsanto, il cui monopolio nell'ambito dell'agricoltura non si riduce certamente al campo economico, così come dimostrato nel caso del conflitto politico relativo alla *Ley de Semillas* in Argentina (con implicazioni internazionali), caso in cui il coinvolgimento della multinazionale è fondamentale².

Se la nascita di tali imprese – in Inghilterra e in Olanda – non è da intendersi forse come diretta *conseguenza* della industrializzazione, la loro forma attuale non può invece essere pensata come separata da tale processo e dal ruolo del pensiero liberalista nella storia. Le *corporations* quali persone artificiali o imprese “for profit” – e con una particolare forma di responsabilità limitata³ – sono già presenti verso la fine del

¹ U. Spirito, *Critica della democrazia*, p. 105.

² Cfr., fra i tanti studi sull'argomento, N.A. Trivi, “La Ley de Semillas en Argentina: la disputa por el control y el futuro de la agricultura”, in *Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder*, pp. 57-75.

³ J. McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, in *Indiana Law Journal*, vol. 79, n. 2, pp. 363-377, p. 365. La “limited liability” come caratteristica *sine qua non* delle corporations si ha a partire dalla fine del XVIII secolo,

XVI secolo, e all'inizio del XVII secolo viene loro affidato, dai rispettivi governi, il monopolio del commercio⁴ a livello internazionale.

Alle *corporations* britanniche, per esempio, era garantito il monopolio del commercio nei vari territori delle colonie e il potere “to protect their monopoly and rights over English subjects within the territory”⁵. Alcune si avvalevano della loro specifica forma legale per auto-governarsi dal punto di vista politico e religioso; altre ancora avevano il diritto e il compito di coniare la moneta, e rafforzare la presenza sui territori in cui erano presenti insediamenti inglesi ecc. Le *corporations* erano inizialmente considerate sovrane – in quanto delegate del Re – sui soggetti inglesi presenti nei territori da esse gestiti; tale sovranità divenne poi, per esempio per gli insediamenti inglesi nel Nord America o nell'India, una sovranità territoriale⁶:

“The East India Company, for example, initially exercised governance only over British subjects and its own servants. As its factories, forts, and factory towns grew, the scope of governance also increased.

anche se qualcosa di simile alla responsabilità limitata si aveva già in precedenza; si veda inoltre R. Harris, *Industrializing English law: entrepreneurship and business organization 1720-1844*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 23-24.

⁴ J. McLean “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, p. 363: “Corporations were artificial persons created by the King. Corporations were not spontaneous, voluntary, or aggregated natural persons. The corporate form was not originally used for business purposes. Indeed, business favored the partnership form where the people were real. In the late sixteenth century, this began to change. For the first time, the corporate form was used in risky ‘for profit’ ventures. It is on these ‘for profit’ forms of corporations that we shall focus. The vast majority of these were incorporated for overseas trade. They were our first ‘transnational corporations’ if you will. In the first two decades of the seventeenth century, some forty companies were granted trading monopolies by their respective governments over much of the known world. Among the seventeenth century British companies were the British East India Company, the Hudson’s Bay Company, the Royal African Company and the London and Plymouth companies established by James I under the Charter of Virginia. A central characteristic of these corporations was that they were granted monopoly powers by their respective governments”.

⁵ Cfr. Ivi, p. 365.

⁶ Cfr. Ivi; G. Cawston & A. H. Keane, *The early chartered companies, A.D. 1296-1858*, E. Arnold, London, New York, 1896; M.F. Lindley, *The acquisition and government of backward territory in international law*, Longmans green&Co, New York, 1926.

By East India Company Letters Patent 1726, the Company's *imperium* was extended to all persons within certain Company territories”⁷.

Il ruolo pubblico di tali organizzazioni private non era quindi limitato all'ambito economico. Spesso erano le *corporations* a finanziare ambasciate, fortificazioni e guerre⁸, rivelandosi così come un importante strumento per le politiche estere e colonialiste dei loro paesi d'origine, soprattutto grazie al loro status ambiguo dal punto di vista giuridico internazionale:

“Trade was closely connected to the law of the sea. It drew distinctions that we might be tempted to roughly approximate to the modern public/private divide. Pirates were unlawful, yet privateers were a lawful institution. The privateer was a commander of a private commercial ship who was authorized by the state to participate in “armed commercial ventures” by letters of marque from the King or Admiralty. Pirates were considered criminals or outlaws. Privateers, on the other hand, performed important public services when they intercepted ships, seized their cargos, and aided naval blockades. The presence of delegated authority from the sovereign seems to be the point of distinction between the lawful privateer and the unlawful pirate”⁹.

L'ambiguità di status delle *corporations* risolveva diversi problemi, e di varia natura, ai loro mandanti:

“Their ambiguous status served the interests of the chartering state well and had the effect of portraying the colonial encounter as an encounter between ‘equals’. Trade was a pure and liberal endeavor as compared with the more expensive and already sometimes odious practices of colonization. Consequently, informal empire was often preferred to formal empire”¹⁰.

⁷ J. McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, nota 18, p. 366.

⁸ Ivi, p. 365.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ivi, pp. 370-371.

Nel XIX secolo, con il Companies Registration Act del 1844 in Inghilterra il numero di *join-stock companies* o *corporations* aumenta vertiginosamente. La presenza delle *corporations* in territori di interesse coloniale è una presenza fondamentalmente politica, la cui forma commerciale permette di mutare le forme dei conflitti fra gli stati europei interessati agli stessi territori: non sono gli stati a scontrarsi per un territorio ma le *corporations*; a ciò corrisponde lo sviluppo di una giurisprudenza delle colonie e di una giurisprudenza delle *corporations*¹¹ – e quest’ultima non è determinata dal diritto internazionale ma dalla rispettiva giurisprudenza nazionale o coloniale.

Lo status delle *corporations* inglesi, olandesi, francesi ecc. varia da paese a paese, implicando quindi differenti rapporti con gli indigeni nei territori colonizzati¹².

¹¹ Ivi, p. 371: “Colonial enterprises were not only the ‘principal engines of [trade] and organisers of the overseas settlements’, they effectively prevented the European law of nations from applying to the colonies. The colonies required different standards since it was not the states themselves that were confronting each other, but rather their corporations. Wars between rival corporations could be waged abroad without necessarily engaging the European powers in hostilities at home”. E, ancora, come C.H. Alexandrowicz specifica: “[The] cooperation of companies of merchants with governments in the international field offered an early example of the extension of the law of nations from States to non-state entities – a significant anticipation of present day developments in international law which tends to abandon the character of an exclusively inter-State legal system”, *An Introduction to the History of the Law of Nations in the East Indies (16th, 17th, 18th Centuries)*, Clarendon Press, Oxford, 1967, p. 28.

¹² Cfr. J. McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, pp. 370-373, in particolare, pp. 371-372: “What about the relationships between the European corporations and the indigenous inhabitants? The legal framework tended to portray the encounter as a clash between individuals. A state trading corporation could acquire land and trade from indigenous peoples as if it were a purely private person. Only later when the company’s assets were taken over by the state did that transaction engage legal conceptions of sovereignty. British colonial law recognized minimal occupational rights of the indigenous peoples. These flowed from natural law ideas about universal rights and ideas of the ‘noble savage’. The level of recognition, however, seemed to vary according to the colonizers’ perception of the state of ‘civilization’ of the indigenous peoples. In most cases, these were recognized only as private rights that fell far short of imperium or sovereignty. In many such cases, the rights were so ‘personalized’ and ‘individualized’ that the common law even imposed restrictions on the alienability of land holdings by indigenous peoples. The fate of populations then, depended a great deal on whether they belonged to legally cognizable collectivities. Whether individuals

La relazione tra *corporations* e indigeni, tra colonizzatori e indigeni, tra colonizzatori e *corporations* porta a sviluppare alcune questioni giuridiche politicamente rilevanti, in quanto la creazione di una giurisprudenza sull'argomento non riesce, ai suoi albori, a prescindere da una definizione dell'Alterità, dai relativi giochi di verità e da una specifica distinzione amico-nemico. Del resto, come afferma in altro contesto Norberto Bobbio: "Il concetto principale che gli studi giuridici e quelli politici hanno in comune è in primo luogo il concetto di potere"¹³. Nel caso dell'organizzazione di una giurisprudenza e di un diritto che regoli rapporti tra *corporations*, Stati, colonie e cittadini è chiaro che si tratta di operare in direzione di una legittimazione del potere coloniale. Come in ogni relazione, la narrazione muta nel tempo. Per esempio, nel XVI secolo la violenza da parte dei vari attori politico-economici europei nei confronti degli indigeni dell'America Latina viene legittimata con la narrazione della necessità e della bontà di una civilizzazione di popoli definiti o "selvaggi" e "violenti" o "servi per natura"¹⁴.

Nel XIX secolo, in Nuova Zelanda, gli indigeni Maori non sono considerati come aventi potestà di alcun genere. Pertanto non poteva essere riconosciuta "the capacity [competenza legale] to alienate property to anyone but the colonizing State. This was both the common law position and given effect by treaty. Accordingly, the colonial

were capable of collective abstract perpetual property holding determined how 'public' their existence could be. The joint-stock holders, of course, had long enjoyed such a corporate status by operation of law. Corporations were, relatively at least, more 'public' in this sense than many indigenous populations".

¹³ N. Bobbio, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a c. di T. Greco, introduzione di A. Carrino, Giappichelli, Torino, 2014, p. 171. Sulla politicità del diritto si rimanda a F. Olgiati, *Il concetto di giuridicità in San Tommaso d'Aquino*, Vita e Pensiero, Milano, 1943; AA. VV. *Studi in Onore di Alfredo De Gregorio*, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1955.

¹⁴ Cfr. F. Vitoria, *Relectio De Indis*, in *Corpus Hispanorum de Pace*, vol. V, C.S.I.C., Madrid 1967, p. 13. Traduzione mia: "Alcuni sono servi per natura [...] Sono coloro i quali non hanno sufficiente razionalità per governarsi autonomamente, ma solo per comprendere gli ordini, e la cui forza è più nel corpo che nello spirito. [...] e senza dubbio è meglio per loro essere governati da altri che da se stessi".

government bought land cheaply and sold off land to settlers for vast profits”¹⁵.

E nel XX secolo, come rileva Blondel¹⁶, l'impostazione della legittimazione del dominio assume una nuova configurazione. Un'ulteriore possibilità di coniugazione di fattori economici, etici e politici che informa una specifica modalità di colonizzazione alla quale corrisponde un rafforzamento dell'apparente spoliticizzazione del rapporto colonizzatori-colonizzati, visti come “mera materia informe”, riconosciuta unicamente per il suo mero interesse folklorico¹⁷: è il momento dell'identificazione di alcuni attori politici (Stati e *corporations* che con essi hanno varie tipologie di relazioni) con l'ideale di democrazia; “umanità”, “cultura” e “modernità” sono identificate con la potenza politico-militare, ovvero economica dominante¹⁸.

Transnational holdings e *multinational corporations* si impegnano oggi, attraverso attività filantropiche – che permettono, attraverso le proprie fondazioni, di usufruire di una bassa tassazione – a sovvenzionare partiti politici, movimenti, enti e istituzioni che promuovono gli ideali della democrazia e della tutela dei diritti umani, così come pure finanziare la ricerca per la salute, lottare contro i cambiamenti climatici ecc.¹⁹

¹⁵ McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, p. 373.

¹⁶ Blondel evidenzia come, se nel XVI secolo la violenza del processo civilizzatore veniva giustificata nei termini denunciati da Vitoria, nel XX secolo a mutare sia stata solo l'impostazione della questione di questo processo violento. Blondel rileva infatti come la volontà di dominio sia passata da quella forma di espressione diretta a una maschera scolpita con le parole dei diritti umani, dell'ideale di libertà e dell'ideale formato dal binomio civilizzazione-benessere: la falsa democrazia. Il filosofo di Aix afferma allora che negli ultimi tempi, di fronte a guerre, abusi e riassetamenti di un preteso equilibrio si è ricorsi – “camuffando male i desideri d'espansione e di dominio” – a una teoria solo all'apparenza “chiara e generosa”: quella della libertà dei popoli a disporre di sé stessi. Cfr. M. Blondel, *Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix*, Flammarion, Paris, 1939, pp. 116-117.

¹⁷ J.C. Scannone, *Discernimiento filosófico de la acción y de la pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina*, Anthropos y Universidad Iberoamericana, Barcelona, 2009, p. 148.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Sull'argomento si veda, fra gli innumerevoli scritti, per una sintesi del dibattito etico

Tali attività filantropiche multinazionali vengono spesso dirette da grandi nomi della finanza internazionale, come per esempio George Soros che attraverso le sue *Open Society Foundations* ha sovvenzionato in Europa movimenti e partiti politici che promuovono politiche d'accoglienza e libertà d'espressione o l'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, che con la *Bloomberg Philanthropies* ha promosso la lotta contro il riscaldamento climatico e le lobby delle armi, oltre ad aver finanziato l'ateneo in cui si è formato, la *Johns Hopkins University*²⁰.

Un altro esempio eclatante è quello dell'imprenditore statunitense Bill Gates, della Microsoft Corporation che, più di qualsiasi Paese, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, eroga fondi per l'OMS: le ingenti somme di denaro sono impiegate in progetti selezionati da Gates, che ha dunque un'influenza decisiva nelle strategie sanitarie internazionali²¹.

Il ruolo politico delle *transnational holdings* e *multinational corporations* è indubbio, e il dibattito etico, giuridico, politico e filosofico sull'argomento ha prodotto, già a partire dalla seconda metà dell'800 una vastissima bibliografia. Nel 1884 Sir Travers Twiss affermava che dal XVI secolo la colonizzazione attuata da enti privati è la forma predominante dell'espansione occidentale, e per tale motivo alle *corporations* e alle organizzazioni filantropiche sono stati attribuiti diritti di sovranità²².

Ma che ruolo hanno oggi le *corporations*, in un mondo in cui non

su multinazionali e diritti umani J.L.J. Hazenberg, "Transnational Corporations and Human Rights Duties: Perfect and Imperfect", in *Human Rights Review*, 17, 2016, pp. 479-500.

²⁰ Si veda per esempio M. Gabbanelli, M. Tortora, Corriere della Sera, 20 gennaio 2021 *Bill Gates, Jeff Bezos e George Soros, l'altra faccia dei miliardari: filantropi o predatori?* Milena Gabanelli- Corriere.it

²¹ Cfr. Ivi; Nicoletta Denticò, che ha lavorato tanti anni per l'Oms, nel libro *Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapialismo*, EMI, Verona, 2020. Per la discussione sulla global minimum tax *Testi approvati – Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali** – Giovedì 19 maggio 2022 (europa.eu)

²² Cfr. T. Twiss, *The Law of Nations Considered as Independent Political Communities*, Oxford University Press, Oxford, 1884 e M. Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

ci sono più imperi coloniali (ma ci sono ancora colonie!) dal punto di vista politico-legale? In che *territori* operano?

Per i colonizzati, *transnational holdings*, *multinational corporations* e Stati appaiono del tutto intercambiabili per quanto riguarda i micidiali effetti sul territorio, indipendentemente dai significati che si possono loro attribuire o dalle categorie giuridiche che aiutano nella loro definizione; dal punto di vista storico infatti:

“[T]he cooperation of companies of merchants with governments in the international field offered an early example of the extension of the law of nations from States to non-state entities – a significant anticipation of present day developments in international law which tends to abandon the character of an exclusively inter-State legal system”²³.

Pur essendo trascorsi molti secoli dalla creazione delle prime *corporations*, e delle odierne *transnational holdings*, dal punto di vista del diritto internazionale i rapporti tra di esse, gli Stati di origine e gli Stati in cui operano non sono ancora regolamentati da una giurisprudenza ufficiale, i.e. da un codice di diritto internazionale specificatamente dedicato²⁴.

Come rilevato da Yann Kerbrat, la nozione di imprese multinazionali o transnazionali nel diritto internazionale è presente esclusivamente in strumenti giuridici a carattere non obbligatorio:

“Ce qui étonne d’abord lorsqu’on examine les occurrences de la notion d’EMN en droit international, est que, quoique omniprésente dans les discours politiques au sein des institutions internationales depuis les années soixante-dix, elle n’est employée que dans des instruments à caractère ‘recommandatoire’ ou ‘programmatoire’: principes directeurs, codes de conduite, déclarations ou recomman-

²³ J. McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, p. 374.

²⁴ Y. Kerbrat, “Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international”, in *L’entreprise multinationale et le droit international*, Société Française pour le Droit International, Editions Pedone, Paris, 2017, pp. 57-72.

dations d'organisations internationales, etc. Il n'y est fait référence dans aucun instrument contraignant, pas même dans les traités qui pourtant les concernent au premier chef”²⁵.

Dal punto di vista del diritto internazionale quindi il concetto di imprese multinazionali o transnazionali non si trova che nei testi di “soft-law”, dove la definizione strutturale dell'impresa non viene considerata come giuridicamente fondamentale; le *transnational holdings* e *multinational corporations* possono essere tanto private quanto statali o miste, e costituiscono una unità economica operante in due o più paesi. Del resto, la definizione offerta dalla Commission des sociétés transnationales dell'Onu indica le società transnazionali come imprese composte da entità economiche che operano in due o più paesi e che possono essere private, pubbliche o miste, caratterizzate da una strategia comune, dalla capacità di operare politiche coerenti ai loro fini – indipendentemente dal loro settore di attività e dalla loro struttura giuridica – e dalla capacità di esercitare una forte influenza reciproca sulle attività relative a informazioni, responsabilità e risorse²⁶.

Così, come rileva Kerbrat, anche le ONG possono essere considerate come imprese di tal genere²⁷. La nozione è dunque aperta garantendo un approccio funzionale e adattivo del concetto, che varia quando le

²⁵ Ivi, p. 57.

²⁶ “Par ‘société transnationale’, tel que ce terme est employé dans le présent code, on entend une entreprise publique, privée ou mixte, composée d’entités économiques qui opèrent dans deux pays ou plus, quels que soient la structure juridique et le secteur d’activité de ces entités, selon un système de prise de décisions (dans un ou plusieurs centres) qui permet l’élaboration de politiques cohérentes et d’une stratégie commune, et au sein duquel ces entités sont liées, que ce soit par des liens de propriété ou autres de telle façon que l’une ou plusieurs d’entre elles [puissent exercer] [exercent] une influence importante sur les activités des autres et, notamment, mettre en commun avec ces autres entités des informations, des ressources et des responsabilités”, Commission des sociétés transnationales, Rapport sur la session extraordinaire (7-18 mars et 9-21 mai 1983), Documents officiels du Conseil économique et social, 1983, supplément n°7 (E/1983/17/Rev.1), Annexe II. CNUCED: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2892>. Cfr. Y. Kerbrat, “Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international”, p. 67.

²⁷ Y. Kerbrat, “Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international”, p. 67.

imprese vengono considerate nell'ambito dei trattati fiscali o nell'ambito dei diritti umani²⁸.

Del resto, i testi che riguardano la nozione di tali imprese nel diritto internazionale non hanno carattere obbligatorio – risoluzioni ONU, linee guida dell'OCSE destinate a imprese multinazionali ecc. – ma sono capaci nondimeno di esercitare un'influenza sul comportamento delle imprese anche se non creano di per sé diritto né determinano obblighi internazionali:

“Pour trouver la notion d'entreprise multinationale en droit international (lato sensu comme incluant la soft law) il faut ainsi se tourner vers des textes dépourvus de caractère obligatoire: – les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, adoptés en 1976 et plusieurs fois révisés depuis; – la Déclaration tripartite de l'OIT de 1977 sur les entreprises multinationales et la politique sociale; – un certain nombre de résolutions d'organes d'organisations internationales sans portée normative, parmi lesquelles quelques résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces textes, du moins les premiers, pèsent sans doute sur le comportement des acteurs internationaux. Ils peuvent indirectement induire des normes juridiques. Ils sont surtout accompagnés de procédures qui, à l'image de celle des points de contact nationaux de l'OCDE, exercent une influence sur les

²⁸ Cfr. Ivi; A. De Nanteuil, *Droit international de l'investissement*, Pedone, Paris, 2017, in particolare. pp. 206-211; <http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm>; *Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales*, 2010, OECD Publishing; R. Pinto, “Le régime de ‘l'imposition unitaire’ dans les Etats membres de l'Union américaine et le droit international”, in *Droit et pratique du commerce international*, vol. 12, n. 4, 1986, pp. 531-562; CH. Torem, “Le régime de ‘l'imposition unitaire’”, in *Droit et pratique du commerce international*, vol. 11, n. 2, 1985, pp. 299-317; Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding instrument, doc. ONU A/HRC/31/50; F. Rigaux, “Les sociétés transnationales”, in M. Bedjaoui, *Le droit international: bilan et perspectives*, Pedone/Unesco, Paris, 1991, pp. 129-139.

acteurs privés. Mais ils ne créent, per se et immédiatement, ni droit ni obligations internationales ni pour les États ni pour les EMN”²⁹.

Interagendo e instaurando relazioni economiche trasversali con due o più Stati le imprese transazionali e multinazionali, pur essendo attori non-statali, agiscono come soggetti di diritto internazionale tradizionali³⁰.

Come definire allora tali compagnie che giocano oggi un ruolo politico incontestabile, che si manifesta tanto nella loro relazione quotidiana coi cittadini – dai banchi dei supermercati ai personal computer ecc. –, come pure nella loro capacità di decisione, partecipazione e intervento in accordi internazionali e intranazionali?

Come si rileva per esempio dalla lettura degli atti degli Accordi di Bretton Woods (1944), già nel XX secolo gli esponenti di corporazioni finanziarie internazionali godono di una capacità di dialogo pari a quella dei rappresentanti degli Stati³¹ in ambiti decisionali politico-economici di portata storica globale quali appunto l’istituzione, l’organizzazione e la gestione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.

Bretton Woods rappresenta “lo stadio finale del passaggio dalla moneta-merce alla moneta-segno, un ultimo, effimero tentativo di mantenere un legame con il *commodity standard*”³².

La moneta-segno nella storia dell’economia era stata utilizzata in situazioni specifiche limitate dal punto di vista del tempo e del territorio, ma con Bretton Woods

“l’attuale diffusione di un *fiat money standard* è un fenomeno incontrovertibile, generale, e probabilmente irreversibile. La trasformazione del sistema monetario nel corso di questo secolo ha perciò un

²⁹ Y. Kerbrat, “Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international”, p. 60.

³⁰ N. Cannizzo, “Le imprese multinazionali e il diritto internazionale”, in *Fogli di lavoro per il diritto internazionale*, 2017, 2.3, pp. 5-60.

³¹ Cfr. https://centerforfinancialstability.org/bw/Who_Was_at_Bretton_Woods.pdf

³² F. Cesarano, *Gli accordi di Bretton Woods. La costruzione di un ordine monetario internazionale*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 5.

carattere di unicità, ma lo stesso carattere si ritrova, non per caso, nell'insieme di regole definito a Bretton Woods”³³.

La partecipazione di compagnie private, *corporations*, multinazionali ecc., in quanto soggetti di una relazione politica ed economica paritaria rispetto agli Stati, a un evento di tale portata si intende nel momento in cui si tiene conto di quella necessità del passaggio da “i piani” al “piano” internazionale derivante dalla globalizzazione e dallo sviluppo del liberalismo³⁴.

L'espansione dei mercati e del mercato comune non permette più allo Stato da solo di coordinare il piano con i vari piani delle imprese a livello internazionale. La capacità di gestione di produzione distribuzione e consumo di tali *corporations*, sempre più grandi e private, talvolta superiore a quella degli Stati, porta dunque al piano internazionale e determina la tecnicizzazione e neutralizzazione dello Stato e un mutato rapporto pubblico-privato anche dal punto di vista del diritto: l'ambiguità giuridica delle *transnational holdings* e delle *multinational corporations* non ci sembra altro che una necessità dettata dalla natura del piano e dallo stesso liberalismo, i.e. da quelli che sono oggi i principi della concezione politica democratica³⁵.

³³ Ibidem.

³⁴ U. Spirito, *Critica della democrazia*, p. 104.

³⁵ G. Fassò, *Il Diritto Naturale*, Eri, Torino, 1964.

DAL LIBERALISMO ALL'IPERLIBERALISMO: UNA RIVOLUZIONE SPAZIALE?

Il giusnaturalismo del Seicento e del Settecento, laico e illuministico, formula il principio dell'esistenza di diritti essenziali dell'uomo, diritti che lo Stato non può né sopprimere né violare. È questa forma di giusnaturalismo che pone le basi dello stato liberale¹, "sottoposto alla volontà dei cittadini"² in quanto frutto di un accordo tra i suoi componenti. Ma nello stesso giusnaturalismo contrattualista si giunge anche a conclusioni diametralmente opposte, dando vita al positivismo giuridico³, che nasce in seguito alla codificazione del diritto operata dal giusnaturalismo. In altri termini, come rileva Guido Fassò, "una volta trasferito il diritto nel codice non si vide più altro diritto che quello del codice"⁴ e, dunque, "fuori dalla legislazione dello Stato non si riconobbe alcun altro diritto"⁵. Ma con l'esperienza degli stati totalitari, a livello internazionale la necessità di limitare il potere dello Stato si fece sempre più grande, riportando così l'attenzione a quei principi giusnaturalistici di tutela dei diritti essenziali dell'uomo e dunque al liberalismo inteso come limitazione del potere statale in ogni sua forma⁶:

¹ G. Fassò, *Il Diritto Naturale*, p. 55.

² Ivi, p. 56.

³ Come afferma infatti Fassò: "[...] Hobbes [...] muove da alcuni concetti giusnaturalistici (lo stato di natura, il contratto sociale)" ma, come ancora evidenzia Fassò, "è l'iniziatore della dottrina del tutto opposta a quella del diritto naturale, il 'positivismo giuridico': cioè la dottrina secondo la quale [...] la legge deve essere obbedita perché legge, cioè perché posta dallo Stato", p. 57.

⁴ Ivi, p. 61.

⁵ Ibidem.

⁶ Cfr. P. Bellini, *La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica*, Alboversorio, Milano, 2020, p. 16.

“La guerra [...] con i suoi spettacoli di crudeltà [...] fece risplendere davanti alle menti degli uomini l’ideale [...] di una regola universale della condotta umana, possibilmente anzi fatta valere da istituzioni a carattere mondiale. Fu il vecchio ideale giusnaturalistico ad ispirare la ‘Carta Atlantica’ [...] e fu ancora l’ideale giusnaturalistico che presiedette all’istituzione dell’ONU allo scopo di assicurare, insieme coi diritti degli individui, i diritti dei gruppi nazionali”⁷.

La salvaguardia dei diritti degli individui e dei gruppi nazionali, come rilevato già nel 1939 da Blondel, si fonda sul principio che “i popoli hanno il diritto di disporre di loro stessi”, principio che il filosofo di Aix definisce come pericolosamente equivocato ed equivocabile, in quanto⁸ si fonda su un’analogia con l’“autonomia” della persona umana. Si tratta qui di un’autonomia assoluta che concepisce la persona come separata dagli altri, e che non tiene quindi conto dei doveri di altruismo, equità e giustizia: una falsa autonomia che porta a confondere la tutela di interessi egoistici con la libertà⁹.

Il “diritto di disporre di loro stessi”, che è oggi applicato anche alle *corporations*, è un diritto che ha la sua origine nel giusnaturalismo ma che oggi risulta essere l’espressione massima di quel “faux liberalisme” che accomuna, secondo Blondel, regimi totalitari e regimi liberali, basato su “la recherche du plus grand rendement humain au seul point de vue des puissances et des jouissances matérielles”; ovvero, in questa prospettiva a noi uomini non resterebbe che

“Borner nos horizons à la conquête de biens qui seraient à eux-mêmes leur propre fin et dont l’homme se procurerait l’acquisition et le profit par ses seuls moyens, de telle sorte que nous n’aurions qu’à organiser notre existence pour trouver en nous et par nous toute la lumière et toute la force nécessaires et suffisantes au seul bonheur

⁷ Ivi, p. 68.

⁸ M. Blondel, *Lutte pour la civilization*, pp. 65-75.

⁹ Cfr. M. Blondel, *Lutte pour la civilization*, pp. 65-75, A. Russo, *Ugo Spirito. Dal positivismo all’antiscienza*, Guerini, Milano, 2003.

à préparer et à espérer, c'est là le fol espoir, la seule ambition d'un faux libéralisme”¹⁰.

Del resto, si chiede il filosofo di Aix, “L'économie libérale, n'aboutit-elle pas aux injustices oppressives qui écrasent le travail individuel [...]?”¹¹.

Il liberalismo politico ed economico a partire dal XVIII secolo pone al centro la libertà dell'individuo, attuando un'identificazione tra “libertà” e “interesse individuale” e portando alla riduzione o perfino alla negazione della possibilità dell'intervento dello Stato in ambito economico e alla corrispondente apparente spoliticizzazione della società, in cui il piano economico internazionale sembra essersi sostituito al piano politico-legale internazionale.

In altri termini, l'aspetto privatistico dei regimi liberali richiede, per essere mantenuto tale, che il piano non venga imposto da un potere pubblico superiore¹²; il piano deve essere adeguato alla molteplicità degli attori, e per sua natura non può investire unicamente l'ambito economico. Del resto, né uno Stato né gli organismi internazionali hanno – almeno fino ad oggi – elaborato un codice di diritto per il piano o i piani internazionali. Come rileva Spirito, il piano per funzionare deve essere gestito da un principio unitario immanente allo stesso individuo privato¹³; tale immanenza del piano può essere allora considerata come espressione di una biopolitica, che non comporta le contraddizioni di quella espressa da Foucault¹⁴.

E, come rileva McLean:

“Lack of legal status can render a group above the law-at least as far as it purports to act as a unified autonomous entity. At the same time, as these new sites of power are emerging, nation states are being

¹⁰ M. Blondel, *Lutte pour la civilization*, p. 73.

¹¹ Ivi, p. 70.

¹² U. Spirito, *Critica della democrazia*, p. 89.

¹³ Ivi, p. 90.

¹⁴ Si veda infatti U. Spirito, *Critica della democrazia*, e in particolare la questione del privato e del sociale pp. 90-91.

required to submit to international fora and rules as they have never had to before”¹⁵.

L’ambiguità e, in alcuni casi, la mancanza di codificazioni giuridiche specifiche per le *transnational holdings* e le *multinational corporations* e la correlativa sottomissione degli Stati a tribunali internazionali e a regole derivanti dalla presenza di tali imprese nel panorama internazionale mette in evidenza il loro crescente potere politico e la neutralizzazione dello Stato, ovvero *la crisi dello Stato come ordinamento insistente su un territorio e una popolazione*.

Infatti, ci sembra possibile affermare che l’elemento chiave per comprendere il rapporto tra la crisi dello Stato, le *transnational holdings* e le *multinational corporations* sia il rapporto tra politica e gestione dell’ordine, ovvero il rapporto tra ordine e territorio.

Le imprese private possono essere intese come organismi sociali che, pur sviluppandosi *juxta propria principia*¹⁶, in quanto non dipendenti *in toto* dall’ordine giuridico dello Stato di appartenenza dei loro membri o di presenza delle loro sedi, trovano una legittimazione al loro sviluppo *jure proprio* grazie ad una *fictionis juris*¹⁷, che permette un continuo gioco di responsabilità giuridica. Tale gioco dipende appunto dal rapporto col territorio. Molti, infatti, sono i casi in cui, al momento di stabilire a chi spetti la decisione giuridica nel caso di violazione dei diritti umani, distruzione di ecosistemi ecc. da parte delle imprese private (ovvero dei loro lavoratori), si ricorra talvolta allo Stato territoriale sul quale avvengono i fatti, talvolta a quello di appartenenza degli attori incriminati, o altre ancora al tribunale penale internazionale. Molte sono le richieste di una maggior chiarezza riguardante la responsabilità giuridica¹⁸.

¹⁵ J. McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, p. 376; cfr. P. Alston, “The Myopia of the Handmaidens: International Lawyers and Globalization”, in *European Journal of International Law*, vol. 8, n. 3, 1997, pp. 435-448.

¹⁶ G. Del Vecchio, “On the Statuality of Law”, in *Journal of Comparative Legislation and International Law*, v. 19, n. 1, 1937, pp. 1-20, p. 12.

¹⁷ *Ibidem*: “For in reality social organisms exist which live *jure proprio*, being attached to the State only by extrinsic bonds or through generic relations which do not touch the structure and therefore do not destroy the autonomy of their intrinsic order”.

¹⁸ La bibliografia sull’argomento è vastissima; si rimanda pertanto al fondamentale *Document de Montreux*, frutto di un’iniziativa congiunta della svizzera e del Comitato

La questione concerne quindi chiaramente il rapporto tra ordinamento e territorio, che è un rapporto squisitamente politico.

Schmitt rileva infatti come ogni ordinamento fondamentale sia un ordinamento spaziale, e individua quattro ordinamenti: terra, mare, aria e fuoco, ognuno dei quali risulta essere legato a quelle che egli definisce come “rivoluzioni spaziali planetarie”, rivoluzioni che hanno portato l'uomo ad accedere di volta in volta alle relative dimensioni e ordinamenti:

“Quando si parla della costituzione di un paese o di un continente, ci si riferisce al suo ordinamento fondamentale, al suo *nomos*”¹⁹.

L'etimologia di *nomos* ha a che fare con “appropriarsi di...” e, come afferma Schmitt, l'appropriazione riguarda prima la terra e poi il mare e, in seguito, i mezzi di produzione industriale. *Nomos* significa anche divisione e distribuzione di ciò di cui ci si è appropriati: la terra e l'ordinamento della proprietà che sulla terra si basava. Un terzo significato del termine *nomos* è poi quello di “uso” nel senso di *valorizzazione*, che per quanto riguarda la terra si attua tramite appropriazione-divisione, produzione e consumo²⁰.

L'unità di ordinamento (*Ordnung*) e di localizzazione (*Ortung*) – unità di diritto e spazio – implica che, ogni volta che avviene un mutamento dell'immagine dello spazio, avviene un mutamento dell'immagine del diritto e dunque un mutamento politico. Se, infatti, *ubi societas ibi ius* e *ubi ius, ibi societas*²¹, è chiaro che il diritto come mezzo di creazione di equilibrio di coesistenza e cooperazione tra animali politici, non può essere scisso dalla politica. Si potrebbe dire che oltre ad avere in comune il concetto di potere (Bobbio) e la gestione delle relazioni²²

internazionale della Croce Rossa.

¹⁹ C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 73.

²⁰ Si veda *ibidem*, nota 1, e *Il nomos della terra*, pp. 54-71.

²¹ Cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Spoerri, Pisa, 1918/Firenze, Sansoni, 1946.

²² “Del giusto politico ci sono due specie, quella naturale e quella legale. È naturale il giusto che ha dovunque la stessa potenza e non dipende dal fatto che venga o non venga riconosciuto; legale, invece, è quello che originariamente è del tutto indifferente che sia in un modo piuttosto che in un altro, ma che non è più indifferente, una volta che è

(Aristotele), diritto e politica possono essere intesi come espressione di determinati fini di una società (Aristotele).

Inoltre, e comunque, non essendo fini assoluti e fissi nel tempo ma continuamente divenienti, sistemi politici e sistemi giuridici mutano al mutare dei fini sociali²³.

Se *transnational holdings*, *multinational corporations* e altri organismi completamente privati o a partecipazione statale non sembrano poter rientrare in un discorso che apparentemente riguarda solo alcune forme di autorità agenti su un territorio e una popolazione o, meglio, una società, bisogna considerare che tali imprese sono, come le definisce Max Weber *autorità costituita* al pari dello Stato, degli eserciti ecc., e sono dunque attori politici.

Quale è allora il rapporto spazio-ordinamento quando si parla di imprese multinazionali o transnazionali, ovvero quando lo spazio e l'ordinamento non sono chiaramente definiti e delimitati poiché relativi a organismi sociali che non insistono esclusivamente su un territorio, così come gli attori che li compongono? Non si tratta di un domandare che riguarda esclusivamente la scienza e la filosofia del diritto, ma di un domandare politico, in quanto:

“Ogni ordinamento fondamentale è un ordinamento spaziale. [...]. Ora, il vero, autentico ordinamento fondamentale si basa, nella sua essenza, su determinati confini e delimitazioni spaziali, su determinate misure e su una determinata spartizione della terra [...] *ogni mutamento e ogni spostamento significativo dell'immagine della terra sono legati a mutamenti politici di portata mondiale* [...]”²⁴.

L'occupazione della terra è per Schmitt l'archetipo del processo giuridico costitutivo: l'occupazione – processo “esterno” (occupazione di territori altrui) e “interno” (costituzione di un ordinamento della

stato stabilito” Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1134b. Cfr. Anche G. Del Vecchio, “On the Political Character of Law”, in *Notre Dame Law Review*, vol. 29, 1953, pp. 3-26.

²³ T. Perassi, *Introduzione alle scienze giuridiche* (1922), Cedam, Padova, 1953, p. 14.

²⁴ C. Schmitt, *Terra e mare*, pp. 73-74. Corsivo mio.

proprietà e del suolo) – fonda il diritto, crea “il titolo giuridico più radicale, il *radical title* nel senso pieno e completo della parola”²⁵.

In *Il nomos della terra*, Schmitt analizza ciò che definisce “l’affondare del vecchio *nomos* della terra” – cioè di quel fondamentale processo di divisione dello spazio relativo alla terra – come tramonto dell’ordinamento eurocentrico del diritto internazionale conseguente la prima rivoluzione spaziale planetaria che stabilisce la separazione fra terra e mare.

A partire dal XVI secolo la dimensione dominante passa infatti dall’essere quella della terra a quella del mare: con la conquista britannica del mare si ha per Schmitt la prima rivoluzione spaziale che porta al passaggio da una dimensione all’altra e che si rispecchia in un mutato modo di fare la guerra.

Mentre difatti la guerra terrestre era espressione di un rapporto fra Stati, ovvero fra i rispettivi eserciti e non includeva la popolazione – che non era distinta come “nemico” quando non partecipava alle battaglie –, la guerra marittima colpisce l’economia, il commercio e anche la popolazione e i neutrali che col nemico hanno relazioni commerciali:

“Per la guerra terrestre gli Stati del continente europeo, dal XVI secolo in poi, elaborarono determinate forme alla base delle quali vi era l’idea che la guerra fosse un rapporto fra Stati. Da entrambe le parti c’è una potenza militare organizzata statalmente, e gli eserciti si scontrano in aperta battaglia campale; come nemici si fronteggiano soltanto le truppe impegnate nello scontro, mentre la popolazione civile non combattente rimane al di fuori delle ostilità [...] La guerra marittima si fonda invece sull’idea che debbano essere colpiti il commercio e l’economia del nemico”²⁶.

E il monopolio del commercio, nel XVI secolo, è in mano alle *corporations* (prevalentemente inglesi); si intende quindi come le *corporations*, detenendo il monopolio del commercio siano gli attori politici

²⁵ Ivi, p. 26.

²⁶ Ivi, pp. 89-90.

fondamentali della guerra marittima, del resto: “The British considered themselves traders first and territorial rulers second”²⁷.

Per quanto riguarda il mare, l'unità di *Ordnung* e *Ortung* non risulta evidente quanto per la terra. Per il diritto internazionale, il mare non costituisce un territorio statale: la possibilità di svolgervi attività quali la navigazione, la pesca, la belligeranza deve perciò essere accessibile a tutti²⁸, anche se ciò comporta evidenti difficoltà tanto in ambito giuridico quanto in ambito politico. L'opposizione di terra e mare anche nelle modalità di condurre la guerra è per Schmitt espressione di convinzioni giuridiche opposte²⁹, e porta a un mutamento politico-economico globale. V'è una suddivisione in Stati dell'ordinamento della terraferma, da una parte, e il monopolio britannico del mare, dall'altra: l'impero britannico si espande come si espande la sua immensa potenza commerciale. Nei termini di Schmitt: “Il mare appartiene a tutti o a nessuno o in definitiva soltanto a uno: l'Inghilterra”³⁰.

Ci sembra di poter rintracciare in questo passaggio dall'elemento terra a quello mare il superamento della distinzione fra combattenti e non combattenti alla base del concetto di guerra totale, che non è esclusivamente militare ma è appunto economica, commerciale, propagandistica, culturale ecc.³¹

Tra XVIII e XIX secolo lo sviluppo nell'ambito della tecnica e della tecnologia, dell'elettrodinamica e dell'elettrotecnica dato dalla grande rivoluzione industriale si rispecchia nella creazione di nuovi strumenti bellici. La superiorità industriale e il libero commercio rafforzano ulteriormente il potere dell'Inghilterra, che primeggia (fino quasi alla fine del XIX secolo) nella nuova epoca della guerra industriale ed econo-

²⁷ Cfr. J. McLean “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, p. 368 “At various times in its history, accusations were made that the company's handsome profits ‘were made at the expense of the nation’”; cfr. Sir P. Griffiths, *A licence to trade: the history of English chartered companies*, E. Benn, London, 1974; K.N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.

²⁸ C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 20.

²⁹ C. Schmitt, *Terra e mare*, pp. 89.

³⁰ Ivi, p. 88.

³¹ C. Schmitt, *Le categorie del politico*, I p. 201.

mica. Il rapporto dell'uomo con il mare, ora mediato da macchine (per esempio le navi a vapore), subisce una metamorfosi, e il rapporto fra terra e mare muta straordinariamente: il Leviatano, da "grande pesce" si trasforma in macchina"³². Come rileva Schmitt, Hobbes ricomprende nell'immagine del Leviatano la grande macchina, ricomprendimento permette di intendere l'apporto hobbesiano alla trasformazione del concetto di Stato in strumento tecnico-neutrale³³.

Lo sviluppo e le invenzioni tecniche e tecnologiche producono una trasformazione dell'idea di spazio o, nei termini di Schmitt:

“Elettricità, aviazione e radiotelegrafia produssero una tale sovrapposizione di tutte le idee di spazio da portare chiaramente a un nuovo stadio della prima rivoluzione spaziale planetaria, se non addirittura a una seconda, *nuova rivoluzione spaziale*”³⁴.

Con la presenza dell'aeroplano, infatti, avviene una trasformazione dell'immagine spaziale del teatro di guerra: la possibilità di un *dominio sullo spazio aereo* porta alla conquista di una terza dimensione, quella dell'aria, che sovrasta terra e mare³⁵.

D'altra parte, come rileva Schmitt, oltre ad essere attraversata da aeroplani, l'aria è attraversata da onde radio³⁶; approfondendo così l'analisi dell'elemento aria, Schmitt introduce l'elemento fuoco, facendo però presente che le considerazioni sull'aggiunta di nuovi elementi ha un margine imprevedibile:

“La questione dei due nuovi elementi che si aggiungono a terra e mare non può essere risolta in questa sede. Considerazioni serie e speculazioni fantasiose si confondono qui ancora troppo, e hanno un margine imprevedibile”³⁷.

E dunque:

³² C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 101.

³³ C. Schmitt, *Scritti su Thomas Hobbes*, p. 91.

³⁴ C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 106. Corsivo mio

³⁵ Ivi, p. 107.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ivi, p. 108.

“Se [...] si considera con quali mezzi tecnico-meccanici e con quali energie viene esercitato il dominio umano nello spazio aereo, e si pensa ai motori a scoppio che azionano le macchine volanti, l'elemento aggiuntivo ed effettivamente nuovo dell'attività umana sembra essere piuttosto il *fuoco*”³⁸.

L'elemento fuoco non trova ulteriori approfondimenti; ma Schmitt rileva come lo spazio sia diventato “il campo di forze dell'energia, dell'attività e del lavoro dell'uomo”³⁹. E se tale affermazione era valida nel XX secolo, oggi risulta esserlo ancora di più.

Con l'elemento aria il rapporto terra e mare si trasforma, comportando la caduta del presupposto della conquista britannica del mare e “con esso il *nomos* della terra in vigore fino ad oggi”⁴⁰; i nuovi rapporti dell'uomo con gli elementi e gli spazi fanno crescere il nuovo *nomos*⁴¹. Siamo alle soglie di una nuova rivoluzione spaziale o essa è già avvenuta?

Nel XXI secolo, l'elemento aria è continuamente percorso da onde che consentono di trasmettere e ricevere informazioni, accedere a servizi, comunicare, commerciare, azionare strumenti bellici ecc. Ma chi domina queste onde, e quali sono le implicazioni politiche di tale dominio?

Se per il mare valeva la massima “Chi domina il mare domina il commercio del mondo, e a chi domina il commercio del mondo appartengono tutti i tesori del mondo e il mondo stesso”⁴², oggi è possibile affermare che “chi domina l'aria domina il commercio del mondo, e a chi domina il commercio del mondo appartengono tutti i tesori del mondo e il mondo stesso”?

Se il vecchio *nomos* della terra è stato sostituito da un nuovo *nomos*, quale è, se c'è, il rapporto attuale tra *Ordnung* e *Ortung*? E se l'elemento dominante è l'aria, o il fuoco, apparentemente così non-spaziali, eterei, che ne è dell'*Ortung*?

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ivi, p. 109.

⁴⁰ Ivi, p. 110.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ivi, p. 89.

DOMAIN/DOMINIO E (INTER)MEDIAZIONE

Nel 1969 nasce ufficialmente internet, frutto delle ricerche statunitensi nel settore della difesa. Ma è nel 1992 che il Congresso degli Stati Uniti consente di aprire la rete a usi commerciali, con conseguenze strategico-politiche ed economiche globali.

Elementi fondamentali per la supremazia su internet sono “il possesso delle infrastrutture, il controllo tecnico-amministrativo e quello politico-economico del ‘domini’”⁴³. Nel 2001 Francesco Vitali rilevava:

“Se le infrastrutture sono ormai distribuite sull’intero territorio mondiale, il controllo – tecnico-amministrativo, politico ed economico – rimane saldamente al governo e alle imprese statunitensi”⁴⁴.

Tale affermazione oggi non ha perso la sua validità, validità che si comprende soffermandosi sulla nozione di “dominio internet”, o “*domain*”. Per accedere alla rete e comunicare con altri dispositivi elettronici connessi alla rete, ogni smartphone, computer, tablet ecc. deve essere dotato di un indirizzo numerico (indirizzo IP) che gli permette di essere identificabile e rintracciabile; per semplificare il rapporto degli utenti con tali indirizzi numerici viene utilizzato il DNS (*domain name system*) capace di tradurre l’Internet Protocol Number (indirizzo numerico internet) in un corrispondente indirizzo alfanumerico o l’indirizzo alfanumerico in quello numerico.

⁴³ F. Vitali, “ICANN. Il nome del dominio americano”, in *Quaderni Speciali di Limes Rivista italiana di geopolitica*, “I Signori della rete”, n.1, 2001, pp. 9-16, p. 9.

⁴⁴ Ibidem.

Il “*domain*” è dunque il fondamento stesso della rete, che altrimenti non potrebbe funzionare:

“Se dal punto di vista tecnico esso non è che un indirizzo elettronico, dal punto di vista sostanziale il dominio internet significa territorio, potere economico, controllo. Nel medioevo, il ‘dominio’ era anche un tributo che in alcuni feudi i sudditi pagavano al proprio signore in segno di riconoscimenti del suo potere; ai giorni d’oggi, questo tributo è pagato all’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e alle sue lobby”⁴⁵.

L’ICANN⁴⁶ nasce in seguito a un progetto di riforma riguardante le funzioni di gestione tecnica e strategica dei DNS che erano state affidate alla IANA (Internet Assigned Numbers Authority) dal governo statunitense, affidamento che escludeva società private americane e stati europei dalla possibilità di influenzare i processi decisionali⁴⁷. Nel 1997 la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) del DoC (Department of Commerce) statunitense viene incaricata dalla presidenza Clinton di creare una proposta per la riforma della gestione dei DNS e favorirne la privatizzazione, proposta che si risolve nella pubblicazione del Green Paper (“Proposal to improve technical management of internet names and addresses”). Tale progetto prevedeva “la fine del monopolio della NSI e il passaggio delle funzioni della IANA a una nuova società no-profit”⁴⁸, ovvero l’ICANN, senza però riuscire a liberalizzare il settore né a consentire uno spazio di intervento agli stati europei. Si ha così, il 5 giugno del 1998, la

⁴⁵ Ivi, pp. 9-10.

⁴⁶ Nella definizione che si trova sul sito ufficiale si legge: “ICANN’s mission is to help ensure a stable, secure, and unified global Internet. To reach another person on the Internet, you need to type an address – a name or a number – into your computer or other device. That address must be unique so computers know where to find each other. ICANN helps coordinate and support these unique identifiers across the world. ICANN was formed in 1998 as a nonprofit public benefit corporation with a community of participants from all over the world”. *ICANN76 Governmental Advisory Committee Communiqué Now Available*

⁴⁷ Cfr. F. Vitali, “ICANN. Il nome del dominio americano”.

⁴⁸ Ivi, p. 11.

pubblicazione del White paper (“Management of Internet Names and Adresses”), in cui vengono definite le caratteristiche dell’ICANN e si crea (almeno in apparenza)⁴⁹ uno spazio di partecipazione-intervento per gli Stati europei.

Ma in cosa realmente consiste questa organizzazione? Nel sito web attuale, l’ICANN si definisce così:

“This Corporation is a nonprofit public benefit corporation and is not organized for the private gain of any person. It is organized under the California Nonprofit Public Benefit Corporation Law for charitable and public purposes. The Corporation is organized, and will be operated, exclusively for charitable, educational, and scientific purposes within the meaning of § 501 (c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the ‘Code’), or the corresponding provision of any future United States tax code. Any reference in these Articles to the Code shall include the corresponding provisions of any further United States tax code. In furtherance of the foregoing purposes, and in recognition of the fact that *the Internet is an international network of networks, owned by no single nation, individual or organization, the Corporation shall, except as limited by Article 5 hereof, pursue the charitable and public purposes of lessening the burdens of government and promoting the global public interest in the operational stability of the Internet* by (i) coordinating the assignment of Internet technical parameters as needed to maintain universal connectivity on the Internet; (ii) performing and overseeing functions related to the coordination of the Internet Protocol (‘IP’) address space; (iii) performing and overseeing functions related to the coordination of the Internet domain name system (‘DNS’), including the development of policies for determining the circumstances under which new top-level domains are added to the DNS root system; (iv) overseeing operation of the authoritative Internet DNS root server system; and (v) engaging in any other related lawful activity in furtherance of items (i) through (iv). 4. The Corporation shall operate for the benefit of the Internet community as a whole [...]”⁵⁰.

⁴⁹ Cfr. Ivi, p. 14.

⁵⁰ ARTICLES OF INCORPORATION OF INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS – ICANN, <https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en>. Corsivo mio

La nuova organizzazione sembra essere rappresentativa di tutti gli utenti internet e *stakeholders*, ma l'amministrazione burocratica risulta composta in gran parte da membri legati ad aziende, *corporations* ecc. statunitensi, trovandosi così ad affrontare tutta una serie di problematiche e ambiguità amministrative, finanziarie e politiche. Nel 2000 il Consiglio dell'ICANN subisce forti pressioni dai governi europei e dal senato statunitense per l'attuazione dell'elezione (a suffragio universale) dei membri rappresentanti gli utenti finali del web⁵¹. ICANN decide di avere un rappresentante per continente; durante il processo elettorale si verificano vari problemi tecnico-amministrativi relativi alla registrazione degli elettori; in Asia, Sud-America e Africa vincono candidati promossi dalla stessa organizzazione⁵². A questo complesso susseguirsi di eventi segue una vasta serie di battaglie sul terreno amministrativo internazionale riguardanti la gestione normativa dei domini, e in particolare la discussione sul *rapporto tra confini nazionali geografici, giurisdizioni e domini*.

Nei primi anni della sua creazione, ICANN deve riportare le proprie attività al governo statunitense⁵³, e questo avviene fino al 2009, anno in cui con la stipula del "Affirmation of Commitments" tale necessità cessa. Come rileva Stefano Trumpy – che è stato delegato del governo italiano al Governmental Advisory Committee di ICANN dal 1999 al 2014 –, ora presidente onorario della Internet Society Italia:

“Da quel momento ICANN ha riportato a comitati globali che periodicamente esaminavano gli aspetti salienti della gestione concludendo con delle raccomandazioni al Board dei direttori di ICANN che garantiva l'impegno di tenerne conto”⁵⁴.

Nel 2014 la NTIA pone le condizioni per interrompere il proprio ruolo che deve essere affidato a una struttura a modello *multistakehol-*

⁵¹ F. Vitali, "ICANN. Il nome del dominio americano", p. 12.

⁵² Cfr. Ivi.

⁵³ S. Trumpy, "Ecco come gli USA hanno ceduto il controllo su ICANN", *Ecco come gli Usa hanno ceduto il controllo su Icann – Agenda Digitale*

⁵⁴ Ibidem.

der⁵⁵ esterna a ICANN, e la supervisione di IANA (dal 1998 reparto di ICANN) non deve “essere assunta da altri governi diversi o organizzazioni intergovernative”⁵⁶. Tale transizione trova innumerevoli difficoltà con l’opposizione, nel 2016, del partito repubblicano statunitense che rivendica “una sorta di proprietà intellettuale del governo USA sul servizio IANA e controlli connessi” e sottolinea come l’interruzione del contratto di supervisione con NTIA possa essere un rischio per la libertà di Internet date le possibili iniziative di “stati autoritari (citati più spesso Russia e Cina)”⁵⁷. Ma, afferma Trumpy, la libertà di internet nulla ha a che vedere con il servizio IANA, dunque, l’opposizione non incontra il successo sperato e il processo di transizione della gestione internazionale di internet si risolve nello stesso anno.

L’obiettivo del passaggio della supervisione della rete dalle mani del governo statunitense a una organizzazione no-profit sembra dunque – come riportato con entusiasmo dalla stampa – quello di garantire una *neutralità*⁵⁸ *politica dell’Internet*. Ovvero, sostituendo la gestione

⁵⁵ Tale modello, come si legge sul sito dell’ICANN è composto da quattro fondamentali Committee: “At-Large Advisory Committee (ALAC). ALAC expresses the interests of individual Internet end users as part of policy development and in advice to the ICANN Board [...]. Governmental Advisory Committee (GAC). GAC advises ICANN Board on public policy issues, particularly in areas where ICANN policies intersect with national laws and international agreements [...]. Root Server System Advisory Committee (RSSAC). RSSAC advises ICANN Board and community on matters relating to the operation, administration, security, and integrity of the Internet’s Root Server System. [...]. Security and Stability Advisory Committee (SSAC) SSAC advises ICANN Board and community on issues relating to the security and integrity of the Internet’s naming and address allocation systems”. *Advice_Development_Process_Infographic_0321b_EN (icann.org)*

⁵⁶ S. Trumpy, “Ecco come gli USA hanno ceduto il controllo su ICANN”.

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ *Net neutrality* è una espressione coniata da Tim Wu. La questione della neutralità di internet o *net neutrality* ha creato un immenso dibattito internazionale, che non è possibile qui delineare; per una sintesi efficace dell’argomento si rimanda a D. Winseck, “The Geopolitical Economy of the Global Internet Infrastructure”, in *Journal of Information Policy*, 7, 2017, pp. 228-267; D. Kimball, “Organizing for Net Neutrality”, in *Net Neutrality and the Battle for the Open Internet*, 2022, pp. 162-188; B. Scott, S. Heumann, J.-P. Kleinhans, *Landmark EU and US Net Neutrality decision: How might Pending Decisions impact Internet Fragmentation?*, Chatham House, London, 2015; Global Commission on Internet Governance, *The Shifting Geopolitics of Internet Access: From Broadband and Net Neutrality to Zero-Rating*, Centre for International Governance

e supervisione governativa con una gestione e supervisione internazionale/sovrana nazionale a partecipazione privata si dovrebbe ottenere apparentemente una neutralità politica della rete, che ha a che fare con la *net neutrality*.

Ma che cos'è, tecnicamente, la *net neutrality* o la neutralità di internet?

“When we speak of net neutrality, we speak of the ‘lower layers’ of the network. According to the Open Systems Interconnection (OSI) model, in particular, the functions of the Internet as a communication system are characterized and standardized in terms of abstraction layers, with similar communication functions grouped into logical layers. A layer serves the layer above it and is served by the layer below it. The transport layer provides transparent transfer of data between end users, providing reliable data transfer services to the upper layers (Zimmermann). In the lower layers, the circulation of different types of data packets may be slowed down or prioritized by network operators; *net neutrality is the principle according to which data packets, regardless of their source and recipient, should instead be treated equally (i.e., neither slowed down nor prioritized) within the network. This technical feature, in turn, has consequences on the availability of content and its access by users, and thus for issues of power, economic reach, and political control.* Net neutrality as a technical principle also reflects the will to maintain the ‘intelligence’ of the network at its edges (end-to-end principle), on servers and user terminals – a principle upon which openness and innovation for the Internet have been built and thrived”⁵⁹.

Ogni Paese ha adottato la sua interpretazione-applicazione di *net neutrality* che, come nel caso degli Stati Uniti, per fare un esempio fra

Innovation, Chatham House, London, 2017 e a relative bibliografie; Cfr. inoltre S. Jeong, “Politicians Want to Change the Internet’s Most Important Law. They Should Read It First”, *The New York Times*, 26 July 2019, (nytimes.com); U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu).

⁵⁹ F. Musiani, V. Schafer, H. Le Crosnier, “Net Neutrality as an Internet Governance Issue: The Globalization of an American-Born Debate”, in *Revue française d’études américaines*, 2012/4, n.134, pp. 47-63, p. 47. Corsivo mio.

i molti, ha subito dei cambiamenti al cambiare dei governi e delle loro relazioni con le *transnational holdings* e *multinational corporations*.

In Europa è il Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) a raccogliere gli organismi regolatori delle telecomunicazioni degli Stati membri e a fornire assistenza tecnica alle istituzioni riguardo alla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche attraverso, per esempio, l'Open Internet Regulation, e creando un insieme di norme sulla *net neutrality* che attribuisce alle autorità nazionali alcune funzioni di vigilanza atte a garantire un accesso a Internet non discriminatorio nei confronti né nei confronti degli utenti né dei dati⁶⁰.

Negli Stati Uniti, i primi ad elaborare e ad applicare il concetto di *net neutrality*, nel 2017⁶¹ la *Federal Communication Commission*⁶² decide di abrogare le norme a tutela della *net neutrality*, consentendo così alle *corporations* e *holdings* delle telecomunicazioni (per esempio: Comcast Corporation, Verizon, ecc.) di vendere l'accesso più rapido ed efficiente alla banda larga ad altre *corporations* e *holdings* (per esempio quelle proprietarie di *socialnetworks*, o di piattaforme di intrattenimento, o di visualizzazione, creazione, condivisione dei cosiddetti "contenuti", come Facebook, Netflix, Youtube ecc.) più disposte ad investire per ottenere tale servizio.

Ciò significa che, nei Paesi dove non v'è *net neutrality*, l'accesso ai siti/piattaforme delle *corporations* e *holdings* con più capitale da investire è più rapido, efficiente nonché probabile rispetto all'accesso ai siti/piattaforme di soggetti con minor capitale o capitale nullo⁶³.

La regolamentazione e la gestione dell'Internet sembra dunque riguardare tre attori fondamentali: i governi (in quanto espressione di

⁶⁰ Cfr. Regolamento 2015/2120 UE.

⁶¹ Il dibattito e le azioni riguardanti la *net neutrality* negli Stati Uniti sono in continuo mutamento.

⁶² Compito della FCC è quello di regolare le comunicazioni (via cavo, via satellite, via radio, TV) interstatali e internazionali (provenienti da o dirette agli Stati Uniti).

⁶³ Gli *internet providers* statunitensi hanno però l'obbligo di trasparenza nella dichiarazione delle scelte relative ai rallentamenti eventuali nei confronti di alcuni siti/piattaforme.

uno Stato), le *multinational corporations* e le *transnational holdings*, e i cittadini/utenti che utilizzano la rete.

Lo sviluppo tecnologico in atto ha allora delle conseguenze politiche derivanti dalla relazione – in continuo mutamento – tra confini nazionali geografici degli Stati i cui governi si trovano a dover gestire, amministrare, regolamentare l'accesso a Internet dei loro cittadini, le *multinational corporations* e le *transnational holdings* (giuridicamente e territorialmente ambigue) che possiedono, gestiscono, amministrano e regolamentano (direttamente o indirettamente) le infrastrutture e le strutture che consentono l'esistenza dell'internet nei vari paesi, e i cittadini/utenti che da una parte sono cittadini di uno Stato e dunque sono sotto la sua sovranità territoriale, dall'altra sono soggetti che stipulano un contratto con le *multinational corporations* e le *transnational holdings* per accedere a internet e ai servizi ad esso legati e in ciò risultano, in un certo senso, sotto la “sovranità” di tali enti: il problema che si pone è un problema di territorialità e, più precisamente, di *Ortung* e *Ordnung*.

Per far sì che le onde che permettono la trasmissione e ricezione delle telecomunicazioni (radio, TV, internet ecc.) siano presenti – onde senza le quali non sarebbe possibile usufruire di varie tipologie di servizi quali l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla stampa, alla posta elettronica, alla comunicazione con istituzioni pubbliche e private ecc. – è necessaria la disposizione sul territorio di una serie di infrastrutture e strutture che ne permettano la diffusione. Se non si considerano le strutture tecnologiche di comunicazione militare, le altre risultano essere per lo più, almeno in Occidente, in mano a compagnie private, pur poggiando su territori e infrastrutture di proprietà statale. Tali onde – per così dire “prodotte” e gestite da *transnational holdings* e *multinational corporations* – consentono l'utilizzo di tecnologie di comunicazione – computers, telefoni ecc. – prodotte anch'esse da *transnational holdings* e *multinational corporations*. I privati cittadini per accedere a servizi *tanto pubblici (e statali) quanto privati* stipulano dei contratti con tali imprese private, accettando i termini e le condizioni al fine di poter collegarsi alla rete e utilizzare le tecnologie di comunicazione.

In altri termini, il cittadino che voglia accedere a un servizio statale, come per esempio la richiesta di documentazione relativa alla pensione,

deve 1) stipulare un contratto con una compagnia privata per ottenere l'energia necessaria al funzionamento degli strumenti elettronici, 2) stipulare un contratto con una compagnia privata per ottenere la connessione a internet, 3) munirsi di uno degli strumenti di telecomunicazione prodotto da una compagnia privata, 4) stipulare un contratto con una compagnia privata per accedere per esempio a un servizio di posta elettronica, ecc. e 5) riuscire così finalmente a contattare l'istituzione statale che gli fornisce i dati relativi alla sua pensione. Ad ogni passaggio, quindi, accettando termini e condizioni di utilizzo, il cittadino stipula un contratto con le *transnational holdings* e *multinational corporations* al fine di poter comunicare con un'istituzione pubblica o statale; lo stesso accade qualora dovesse comunicare con altri privati tramite uno di questi strumenti di telecomunicazione o utilizzare un qualsiasi servizio di domotica intelligente (per esempio, usare un aspirapolvere di nuova generazione) ecc.⁶⁴ Nell'esempio riportato, si intende come oggi la relazione fra cittadino e servizi pubblici statali risulti essere necessariamente (inter)mediata da enti, compagnie totalmente o parzialmente private, tendenzialmente multinazionali o transnazionali.

Tra gli utenti che stipulano tali contratti ci sono anche i politici, che usano per esempio le piattaforme di *social networking* o altri tipi di siti *web* per comunicare con l'elettorato o la stampa e così via o ancora governi, ministeri, ambasciate ecc. Il rapporto tra politici o organi statali e governativi e gli enti privati che forniscono e gestiscono le piattaforme e i siti incorre chiaramente in questioni relative alla distinzione amico-nemico, in quanto è in gioco il potere comunicativo con i cittadini. È in gioco, dunque, la possibilità di evidenziare e facilitare l'accesso ad alcune informazioni o di rendere questo accesso più difficoltoso o meno probabile, come pure censurare o fare propaganda... possibilità che le compagnie private hanno per esempio negli Stati Uniti grazie a un "*limited liability shield*" di cui le piattaforme internet usufruiscono dal 1996⁶⁵.

⁶⁴ Sul rapporto tra politica, internet, IA e corpo, si veda R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*, p. 165 e sg.

⁶⁵ Cfr. la legge statunitense 47 U.S. Code § 230 – *Protection for private blocking and screening of offensive material* | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (*cornell.edu*). Sui media e la propaganda, il *politically correct*, la democrazia, le *fake news*

Per quanto concerne l'Europa, un esempio della regolamentazione dei rapporti tra piattaforme internet e propaganda elettorale si ha nel provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica del 2019:

“Il Garante della privacy ha adottato il 18 aprile 2019 un provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2019, che integra un precedente provvedimento del 6 marzo 2014. Riguardo all'uso dei dati pubblicati dagli interessati sui social network, il Garante mette in guardia sui seri rischi di utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini per sofisticate attività di profilazione su larga scala e di invio massivo di comunicazioni o ancora per indirizzare campagne personalizzate (il c.d. micro-targeting) volte a influenzare l'orientamento politico e la scelta di voto degli interessati, sulla base degli interessi personali, dei valori, delle abitudini e dello stile di vita dei singoli. In vista delle elezioni europee il provvedimento del Garante ribadisce che i messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti di social network (come Facebook o LinkedIn) o utilizzando altre piattaforme, come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, sono sottoposti alla disciplina in materia di protezione dei dati. Per procedere, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, al trattamento di dati personali presenti sui social (o altrove reperiti), sempre nel rispetto dei principi e dei presupposti di liceità, il Garante prescrive la necessità di evitare comunicazioni massive e insistenti, nonché condotte non corrette quali: contatti mediante telefonate o sms in orario notturno; comunicazioni che mirino ad acquisire informazioni personali degli interessati eccedenti e non pertinenti con la finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica. Qualora – nei social network e nei blog e forum utilizzati dalla comunità degli iscritti ai servizi social – risultino visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica, i titolari delle piattaforme che intendano inviare messaggi finalizzati alla comunicazione politico-elettorale,

si veda, per citare solo alcuni degli innumerevoli scritti recenti relativo alle implicazioni etiche, politiche e morali del rapporto tra politici e media, B. Chul Han, *Psicopolitica. Il neoliberalismo e le nuove tecniche di potere*, Nottetempo, Milano, 2016; A. Baghai, *Dal weasel word al weasel world*; S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power*, Public Affairs, New York, 2019.

dovranno aver previamente acquisito, per ciascun di tali contatti, un preventivo consenso libero, specifico, documentato ed informato per la finalità in questione oppure basarsi su un altro eventuale presupposto di liceità' [...] nella comunicazione al parlamento europeo Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo (aprile 2018) la Commissione europea ha invitato le piattaforme di network a intensificare gli sforzi per contrastare la disinformazione e ha lanciato l'elaborazione di un Codice di buone pratiche”⁶⁶.

Con il Code of Practice on Disinformation le grandi imprese private multinazionali e transnazionali delle telecomunicazioni si impegnano a fornire dei report di autovalutazione⁶⁷ (sic!) sulle loro attività di contrasto alla disinformazione e alle *fake-news*.

La domanda sul rapporto di (inter)mediazione attuato da *transnational holdings* e *multinational corporations* tramite la loro presenza e “sovranità” sulle onde dello spazio aereo tra Stato, governo e cittadino sembra quindi imprescindibile, e riguardando la relazione tra *Ordnung* e *Ortung*, ovvero tra sovranità e legittimità in rapporto allo spazio, tra *domain* e dominio, pone non solo la domanda su “quale *Ortung?*” ma anche l'ulteriore domanda: *quid iuris?*

Riteniamo quindi di trovarci in una rivoluzione spaziale che trova il suo inizio nell'accesso dell'essere umano alla dimensione aerea e il cui proseguimento è la fondazione di una dimensione determinante e nuova: quella del fuoco.

⁶⁶ *Social network e campagna elettorale (camera.it)*

⁶⁷ Cfr. *Code of Practice on Disinformation | Shaping Europe's digital future (europa.eu)*

UNO SPAZIO PRODOTTO: UN TERRITORIO

Quando si pensa al territorio si pensa a uno spazio, e si constata immediatamente che i due concetti, pur facendo riferimento ad un qualcosa che può essere considerato aperto o chiuso, non sono affatto equivalenti. Molti, per non dire innumerevoli, sono gli studiosi che si sono confrontati con questi concetti di spazio e territorio nella storia del pensiero filosofico, geografico, antropologico, politico e anche psicologico. Ma per costruire la domanda attorno a quella che ci sembra essere una nuova rivoluzione spaziale, e che ha a che fare con i due elementi più “immateriali” citati da Schmitt, ovvero l’aria e il fuoco, in contrasto con quelli tanto tangibili della terra e dell’acqua, sembra opportuno richiamarsi alla differenza tra spazio e territorio nei termini elaborati da Claude Raffestin.

Schmitt sostiene che tra il XVI e il XVII secolo l’ordinamento eurocentrico del mondo è suddiviso negli ordinamenti relativi agli elementi terra e acqua, la cui contrapposizione determina il *nomos* della terra:

“Questa contrapposizione, del tutto nuova, di terra e mare determinò l’immagine complessiva di uno *jus publicum Europaeum* che cercava di estendere il proprio *nomos* ad una terra scoperta dall’Europa e conosciuta scientificamente. Qui stanno pertanto l’uno di fronte all’altro due ordinamenti universali e globali, il cui rapporto non può essere ricondotto a quello esistente tra diritto universale e diritto particolare. Ognuno di essi è universale. Ognuno possiede il proprio concetto di nemico, di guerra, e di preda, ma anche di libertà. La grande risoluzione complessiva del diritto internazionale dei secoli XVI e XVII culminò dunque nell’equilibrio tra terra e mare, nel confronto tra due ordinamenti che solo nella loro coesistenza

piena di tensioni determinavano il *nomos* della terra. L'elemento di congiunzione tra i due diversi ordinamenti della terra e del mare fu un'isola: l'*Inghilterra*, Di qui si spiega la singolare posizione inglese nei confronti del diritto internazionale europeo"¹.

Riteniamo di poter affermare che oggi ci troviamo in nuovo ordinamento del mondo – ordinamento che non è più (o solo) europeo – suddiviso negli ordinamenti relativi agli elementi aria e fuoco. Non riteniamo però possibile di poter parlare di una vera e propria contrapposizione, in quanto, volendo riprendere una riflessione per linguaggio metaforico, ai fini della combustione il fuoco necessita tanto di aria quanto di un qualcosa che bruci, un qualcosa che derivi dalla terra. Elemento caratterizzante la nuova dimensione spaziale, i.e. il cyberspazio, è il fuoco; in quanto legato al virtuale, alle onde e ai quanti che lo rendono possibile, determina il *nomos* dell'aria: il fuoco è combustione, necessita aria, e nell'aria il suo fumo si dipana.

La nuova dimensione della nostra epoca è il cyberspazio, che definiamo² a grandi linee come territorio “virtuale” informatico di raccolta, scambio, compravendita di dati, dinamico e globale costituito da un

¹ Cfr. C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 208. L'Inghilterra aveva le *corporations*, che coniugavano, come abbiamo avuto modo di vedere, terra e mare. L'elemento di congiunzione tra aria e fuoco oggi potrebbero essere gli Stati Uniti, che possiedono la maggior parte delle *multinational corporations* e le *transantional holdings* che solcano le onde dell'aria, aria che permette la combustione del fuoco che sprigiona dalla terra, aria nella quale esplose la bomba atomica e che permette la circolazione di internet. Inoltre, gli Usa hanno oggi dimostrato di avere una posizione privilegiata nel diritto internazionale.

² Per una definizione critica e molto approfondita che pone attenzione alla militarizzazione del cyberspazio, si veda L. Martino, “La quinta dimensione della conflittualità. L'ascesa del cyberspazio e i suoi effetti sulla politica internazionale”, in *Politica&Società*, 1, gennaio-aprile 2018. Non concordiamo con Martino sulla definizione del cyberspazio come “quinta dimensione”, in quanto tale definizione non tiene presente l'elemento fuoco. Interessante la definizione di Daniel T. Kuehl per il quale il cyberspazio è: “un dominio globale all'interno dell'ambiente informatico il cui carattere distintivo e unico è caratterizzato da un uso dell'elettronica e dello spettro elettromagnetico per creare, memorizzare, modificare, scambiare, e sfruttare le informazioni attraverso sistemi interdipendenti e interconnessi che utilizzano le tecnologie delle informazioni e delle telecomunicazioni”, citato in L. Martino, p. 64.

insieme di onde elettromagnetiche, il cui l'elemento riteniamo essere il fuoco³.

Pur non essendo tangibilmente manipolabile (se non entro certi limiti e sotto certi aspetti⁴), esso è una creazione e una conseguenza di determinate manipolazioni fisiche attuate da uomini, come per esempio: presenza delle *transnational holdings* e *multinational corporations* su territori ricchi di coltan, i.e. nella regione Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo, con conseguenti conflitti per il predominio sulle miniere; raccolta del coltan attuata da personale congolese (spesso minorenni) sottopagato⁵; trasporto del materiale; utilizzo del materiale per la costruzione delle tecnologie di telecomunicazione; costruzione di impianti e strutture e infrastrutture per l'utilizzo delle tecnologie; creazione dei siti e degli hub e via discorrendo. Tutta una serie di atti concreti, corporei e intellettuali umani svolti per costruire un territorio che risulta, nel linguaggio comune "virtuale", e che ha origini e implicazioni "corporee" e "reali".

Riteniamo che il cyberspazio non sia da considerarsi esclusivamente in quanto spazio (a discapito della componente spaziale del nome) ma piuttosto in quanto territorio, poiché il territorio, come espresso da Raffestin:

“est un espace dans lequel on a projeté du travail, soit de l'énergie et de l'information, et qui, par conséquent, révèle des relations toutes marquées par le pouvoir”⁶.

Lo spazio è sempre in una posizione anteriore rispetto al territorio, preesiste all'azione, alle relazioni:

³ C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 108.

⁴ Per esempio, il livello fisico dell'hardware, i cavi, satelliti, infrastrutture varie ecc.

⁵ Si veda a proposito: M. Dominici, V. Ficarra, A. Gnoffo, A. Provenza, M. Scasso, "Coltan e sangue", in *Scuole Senza Frontiere*, 29 marzo 2021 (medicisenzafrontiere.it), *Coltan e sangue* (di M. Dominici, V. Ficarra, A. Gnoffo, A. Provenza, M. Scasso) | *Scuole Senza Frontiere* (medicisenzafrontiere.it); F. Spizzuoco, O. Ordituro, RDC; "L'inferno delle miniere di coltan e cobalto", 8 maggio 2021, in *Africa Rivista*, RDC, *l'inferno delle miniere di coltan e cobalto* | *Rivista Africa* (africarivista.it);

⁶ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, p. 129.

“Le territoire est généré à partir de l’espace, il est le résultat d’une action conduite par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un programme) à quelque niveau que ce soit. En s’appropriant concrètement ou abstraitement (par exemple, par la représentation) un espace, l’acteur ‘territorialise’ l’espace [...]”⁷.

Il territorio è dunque pensabile come uno spazio socialmente, politicamente prodotto: anche solo attraverso la rappresentazione di uno spazio, si ha la territorializzazione di tale spazio.

Per Henry Lefebvre⁸, teorizzatore della produzione dello spazio, lo spazio è “la condition et le résultat”⁹ del rapporto sociale, legato ai rapporti di proprietà – in particolare della proprietà della terra, del suolo – e alle forze produttive, forze che lavorano il suolo, la terra. In altri termini:

“L’espace social manifeste sa polyvalence, sa ‘réalité’ à la fois formelle et matérielle. Produit qui s’utilise, se consomme, il est aussi moyen de production; réseaux d’échanges, flux de matières premières et d’énergies façonnent l’espace et sont déterminés par lui. Ce moyen de production, produit comme tel, ne peut se séparer ni des forces productives, des techniques et du savoir, ni de la division du travail social, qui le modèle, ni de la nature, ni de l’État et des superstructures”¹⁰.

Il prendere atto di tale produzione dello spazio, intesa come mezzo di produzione e come prodotto che si utilizza e consuma, costruito e modificato, determinato da e determinante energie, flussi di materie prime, reti di scambio, è per Lefebvre qualcosa di databile, che comincia agli inizi del ‘900 con la Scuola Bauhaus:

“Les gens du Bauhaus ont compris que l’on ne peut pas pas produire des choses en dehors les unes autres dans l’espace, meubles et

⁷ Ibidem.

⁸ H. Lefebvre, *La production de l’espace*, Anthropos, Paris, 2000, p. 102.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ivi, p. 102.

immeubles, sans tenir compte de leurs rapports et de leur ensemble. [...] Étant donnés les forces productives, les moyens techniques, les problèmes de la modernité, choses et objets peuvent se produire dans leurs relations, avec leurs relations. [...] la production des ensembles spatiaux comme tels correspond à la capacité des forces productives, à une *rationalité*. Il n'est donc plus question d'introduire isolément des formes, des fonctions, des structures, mais de maîtriser l'espace global en englobant les formes, les fonctions, les structures, dans une *conception unitaire*. Ce qui vérifie une idée de Marx: l'industrie ouvre devant les yeux le livre où s'inscrivent les capacités créatrices de 'l'homme' (de l'être social)"¹¹.

La possibilità di inglobare in una concezione unitaria forme, strutture e funzioni è qualcosa che ci sembra caratterizzare anche il territorio del cyberspazio. In altri termini, se la produzione degli insiemi spaziali come tali corrisponde alla capacità delle forze produttive, è chiaro che con il mutare delle forze produttive mutano gli spazi socialmente prodotti.

Sembra dunque possibile affermare che i rapporti tra forze produttive e mezzi tecnici determinati dal capitalismo (prima industriale e poi finanziario, tenendo conto che uno non esclude l'altro) si strutturano in maniera tale da rendere di fatto inscindibili il modo di produzione economico e l'ideologia annessa e il modo di produzione spaziale.

Del resto, per Lefebvre, non c'è un unico spazio sociale prodotto, ma più spazi sociali¹².

Perché allora riferirsi al cyberspazio come a un territorio, ovvero quale è la differenza tra spazio e territorio¹³?

Se si considera lo spazio in quanto "materia prima", si nota che lo spazio è analizzabile in termini topologici e geometrici, in termini di discontinuità e continuità¹⁴, mentre lo "spazio prodotto" risulta esse-

¹¹ Ivi, pp. 147-148.

¹² Ivi, p. 103.

¹³ La bibliografia geopolitica non sempre concorda sull'esistenza di una differenza o sulle definizioni di tale differenza.

¹⁴ Cfr. C. Raffestin, "Remarques sur les notions d'espace, de territoire et de territorialité", in *Espaces et Sociétés*, n. 41, 1982, pp. 167-171, p. 168.

re un processo in continuo mutamento. Come specifica Raffestin, la “produzione dello spazio” è “produzione del territorio”:

“Lorsque Lefebvre parle de la production de l'espace il pense en fait au territoire. Il le dit d'ailleurs: 'la production d'un espace, le *territoire* national, espace physique, balisé, modifié, transformé par Ses réseaux, circuits et flux qui s'installent: routes, canaux [...] circuits commerciaux et bancaires, autoroutes et routes aériennes [...]”¹⁵.

L'esempio della produzione di uno dei tanti spazi producibili, ovvero del territorio nazionale, è quindi un esempio che vale anche per la produzione di altri territori; il territorio è un processo in continuo divenire che muta al mutare delle relazioni di potere, dei giochi di verità, dei rapporti sapere-potere. Lo spazio è invece in relazione al potere, in quanto posta in gioco di tutte quelle relazioni e quei giochi di potere che costruiscono, producono, determinano di volta in volta il territorio, ovvero:

“L'espace est un enjeu du pouvoir tandis que le territoire est un produit du pouvoir dans le sens où le pouvoir n'est pas la 'nécessité naturelle, mais la capacité qu'ont les hommes de transformer par leur travail à la fois la nature qui les entour et leurs propres rapports sociaux”¹⁶.

Del resto, a partire dal modo di produzione capitalista, l'essere “posta in gioco” dello spazio si rende ancora più evidente in quanto attraverso la territorializzazione (i.e. produzione) esso assume un valore di scambio¹⁷, dunque di merce. È il caso quindi anche dei *domain* internet: territori-merce con alto valore di scambio. Il territorio è infatti uno spazio finalizzato, luogo di un'azione¹⁸, e il territorio del cyberspazio – che possiamo ora definire come rappresentazione, dunque produzione, i.e. territorializzazione di uno spazio “virtuale”, comunque “reale” – è

¹⁵ Cfr. Ibidem.

¹⁶ Cfr. Ibidem.

¹⁷ Cfr. H. Lefebvre, *La production de l'espace*, p. 388 sg.

¹⁸ C. Raffestin, “Remarques sur les notions d'espace, de territoire et de territorialité”, p. 169.

un ulteriore luogo dell'azione umana e dunque della politica, nonché campo odierno del commercio del mondo.

La rappresentazione, forma di territorializzazione, risulta quindi essere espressione di relazioni di potere; il cyberspazio come rappresentazione co-costruita da tutti quegli attori che partecipano ora come produttori ora come consumatori di “contenuti” online, dati, strutture, ecc. e tutte quelle relazioni che nascono e si sviluppano attorno a e attraverso gli strumenti di telecomunicazione, risulta essere espressione di un potere territorializzante. Del resto, il territorio esiste nel momento in cui lo si crea:

“Toute pratique spatiale induite par un système d'actions ou de comportements, même embryonnaire, se traduit par une ‘production territoriale’ qui fait intervenir mailles, nœuds et réseaux. Il est intéressant de relever à cet égard, qu'aucune société, si élémentaire soit-elle, n'échappe à la nécessité d'organiser le champ opératoire de son action”¹⁹.

A partire dunque dalla rappresentazione-produzione del territorio gli attori costruiscono ulteriori relazioni e divisioni territoriali conseguenti. A tal proposito pare fondamentale notare che:

“Civilized people seem to have early aspired to universality, but they have always partitioned space among them carefully to set themselves apart from their neighbours”²⁰.

Questa divisione non è solo una separazione, rileva Raffestin, ma una modalità di distinzione; distinzione, riteniamo, che fa parte di quella costruzione dell'identità del gruppo amico dal gruppo nemico, ed è dunque politica.

La domanda che sorge è dunque quella relativa alla possibilità di una divisione di un territorio quale è quello del cyberspazio, che apparentemente, essendo costituito da onde, sarebbe privo di quel “carattere” di

¹⁹ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, p. 136.

²⁰ J. Gottmann, *The Significance of Territory*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1973, p. 1.

cui, come afferma Schmitt, è privo il mare: “Sulle onde tutto è onda’. Il mare non ha carattere”²¹; si tratta del “carattere” nel senso etimologico, ovvero della possibilità di incidere, scavare, imprimere: nel mare non si può seminare né scavare linee nette, rileva Schmitt, ed è per ciò che il mare dovrebbe, secondo il diritto internazionale, essere libero, e restare aperto in modo uguale a tutti per navigazione pacifica, pesca e belligeranza, con tutte le problematiche e le contraddizioni conseguenti²².

Anche se è l’occupazione della terra a rappresentare nella storia umana il primo titolo giuridico, fondante tutto il diritto successivo, con la nascita delle talassocrazie il diritto si espande nello spazio del mare libero: si tratta delle “occupazioni di mare”. Se in epoca Omerica in mare non v’era né proprietà né diritto, non essendoci confini, recinzioni, luoghi consacrati ecc.:

“Con la nascita di grandi imperi marittimi, secondo l’espressione greca, talassocrazie, anche in mare si stabilirono sicurezza ed ordine. Coloro che turbavano l’ordine così stabilito decadde allora al rango di comuni delinquenti. Il pirata venne dichiarato nemico del genere umano, *hostis generis humani* [...] Simili estensioni del diritto nello spazio del mare libero sono avvenimenti della storia universale di portata rivoluzionaria. Le definiremo occupazioni di mare. Gli Assiri, i Cretesi, i Greci, i Cartaginesi e i Romani nel mediterraneo, gli Anseatici nel Mar Baltico, gli inglesi su tutti i mari, hanno ‘occupato il mare’ in questo modo. [...] Ma le occupazioni di mare diventeranno possibili solo in uno stadio successivo dello sviluppo dei mezzi di potere a disposizione dell’uomo e della coscienza umana dello spazio”²³.

Proprio su uno specifico rapporto tra terraferma e marelibero, del resto, si è fondato il *nomos* della terra. Tale rapporto, sostiene Schmitt, si trasforma quando nasce la possibilità del dominio sullo spazio aereo, che ha un impatto sulla comunicazione, l’informazione, l’efficacia dei

²¹ C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 20.

²² *Ibidem*. Del resto, il motto di ICANN è “One world. One internet”.

²³ C. Schmitt, *Il nomos della terra*, pp. 21-22.

mezzi di potere, le dimensioni della sovranità territoriale, la struttura del potere politico e sociale ecc.²⁴

Inoltre, è stata la più grande potenza marittima (l'Inghilterra) a dare origine alla rivoluzione industriale che a sua volta ha portato a una ricomprensione e misurazione della terra, e ciò permette di intendere, rileva Schmitt, l'affermazione di Hegel sul mare come elemento naturale che vivifica l'industria. Ora, a sostituire le onde del mare sono le onde dell'aria, che si definiscono con uno specifico rapporto con l'elemento fuoco.

E a dare origine a tale rivoluzione spaziale planetaria è stata la più grande potenza imperialista del nostro secolo, una potenza che si è fondata sulla colonizzazione (in larga parte tramite le *corporations* inglesi) di un territorio che apparteneva ai nativi americani sterminati dal genocidio, sulla costruzione e lavorazione di un territorio attraverso l'uso di uomini importati dall'Africa come schiavi (in gran parte anche questo tramite specifiche *corporations* che detenevano il monopolio della tratta), e sull'intervento continuo di conflitti su territori nelle più diverse parti del mondo (anche questo spesso tramite l'uso di specifiche *corporations* che gestiscono gruppi di mercenari).

Con l'avvio dell'uomo verso la dimensione aerea Schmitt afferma che è possibile pensare che "l'aria divorì il mare e forse persino la terra, e che gli uomini stiano trasformando il loro pianeta in una combinazione di depositi di materie prime e portaerei. Vengono quindi tracciate nuove linee di amicizia al di là della quali cadono bombe atomiche e all'idrogeno"²⁵.

Oggi, con la Quarta rivoluzione industriale, a vivificare l'industria e il commercio è il fuoco del cyberspazio che si dipana nelle onde dell'aria, territorio dell'economia finanziaria. Riteniamo quindi che la territorializzazione della dimensione aerea tramite la produzione del cyberspazio (occupazione di aria/delle onde dell'aria tramite impulsi elettrici) sia ciò che ha determinato la rivoluzione spaziale odierna, creando così il nuovo *Ortung*: è mutato lo spazio dell'esistenza storica dell'uomo, e con esso sono nate, come con ogni rivoluzione spaziale,

²⁴ Cfr. Ivi, p. 28.

²⁵ Ivi, p. 29

“nuove dimensioni dell’attività storico-politica, nuove scienze, nuovi ordinamenti”²⁶.

Data l’unità di *Ortung* (localizzazione) e di *Ordnung* (ordinamento) – i.e. di spazio e diritto – al mutamento dell’immagine dello spazio, corrisponde un mutamento dell’immagine del diritto, che è mutamento politico; a nuovi territori corrispondono ulteriori nuove distinzioni identitarie e relazionali (cfr. J. Gottmann) che sono distinzioni tra amici e nemici, e sono dunque politiche; del resto, il modo di essere di una collettività di uomini è condizionato da esigenze di coesistenza (cfr. T. Perassi) che vengono regolamentate dal diritto, e l’impostazione e l’imposizione di tale diritto da parte di specifiche istanze, per essere valide necessitano di una legittimazione che, come abbiamo avuto modo di constatare, non può non essere politica.

²⁶ Cfr. la definizione di rivoluzione spaziale, C. Schmitt, *Terra e mare*, p. 58.

IL NUOVO ORTUNG E LO STATO: L'ANTINOMIA POLITICA DELL'(IPER)LIBERALISMO

Il problema politico dato dall'ambiguità giuridica-territoriale delle *transnational holdings* e *multinational corporations* – legata alla natura del piano e del liberalismo – è il problema della neutralizzazione e tecnicizzazione dello Stato, e del mutato rapporto pubblico-privato conseguente all'attività di (inter)mediazione che le imprese private compiono tra soggetti privati e soggetti pubblici/Statali o tra soggetti privati ed altri soggetti privati in ambiti quali la comunicazione telematica, le biotecnologie, la guerra. Si tratta di una (inter)mediazione che si è resa fondamentale in tali ambiti e che risulta legittimata, poiché sono gli Stati stessi ad attuare per primi accordi e a stipulare contratti con le compagnie private (o a partecipazione statale) con le quali i cittadini poi stipulano a loro volta ulteriori contratti, contratti che sono oggi imprescindibili per poter accedere a servizi pubblici/statali o per svolgere la semplice vita quotidiana (per esempio, in Italia: lo SPID, gli account per accedere alla formazione di università statali, le autostrade, il telefono, il gas ecc.)¹.

Le compagnie (private o a partecipazione statale) multinazionali e transnazionali, presenti nel panorama internazionale hanno comportato e comportano la crisi dello Stato come ordinamento insistente su un territorio e una popolazione, in quanto da una parte non sono dal punto di vista giuridico chiaramente “localizzate” – la *fictio juris*² legittima il loro sviluppo *jure proprio*, portando a tutta una serie

¹ Si veda per esempio A. Zanfei, C. Cozza, *Multinazionali e creazione di legami con imprese e università in Italia*, Rapporto ICE 2016, pp. 297-304.

² G. Del Vecchio, “On the Statuality of Law”.

di giochi di responsabilità giuridica che fanno appello agli Stati di appartenenza ora dei loro soci, ora dei loro lavoratori, o allo Stato territoriale della loro sede principale o di quello sul quale si svolgono i fatti messi in discussione o, ancora, al tribunale penale internazionale –, dall'altra hanno una dignità politico-economica pari a quella degli Stati. Infine, per quanto riguarda le compagnie che gestiscono l'ambito delle comunicazioni e delle biotecnologie legate al cyberspazio, hanno potere decisionale sul territorio che hanno prodotto, e dunque su chi lo "popola" (per esempio, possono decidere quali regole e modalità di comunicazione e uso degli strumenti siano lecite e illecite, cosa e chi censurare e cosa e chi pubblicizzare, decidere le modalità di coltivazione delle sementi, accedere ai campi in cui queste sementi da loro vendute e coltivate dai privati vengono coltivate ecc.).

Tali compagnie e imprese hanno quindi la possibilità di imporre il proprio volere all'interno del territorio da loro prodotto (un territorio che ha le sue basi concrete sulla terraferma degli Stati) e delle relazioni che tramite di esso si attuano; una possibilità che di fatto le rende soggetti attivi della comunicazione e delle relazioni sul loro territorio. Ma esse intervengono anche sui territori statali, avendo la possibilità e la capacità di partecipare a operazioni belliche su di essi in varie parti del mondo grazie ai loro eserciti, di detenere il monopolio di sequenze genetiche siano queste di uomini o di sementi e di imporre quindi determinate direzioni della ricerca scientifica o portare all'emanazione di leggi riguardanti la gestione dell'agricoltura in territori statali (come per esempio nel caso dell'emendazione della costituzione irachena da parte degli Stati Uniti con il CPA nel 2004)³ o, ancora, semplicemente aprendo una filiale in un'area specifica del mondo, hanno la capacità di modificare gli equilibri lavorativi, per esempio creando nuovi posti di lavoro che hanno effetto sui flussi migratori, sulle strategie abitative i.e. sulla mobilitazione della popolazione⁴.

Il potere delle imprese multinazionali e delle corporazioni transna-

³ Cfr. R. S. Palmisano, "Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista", in *DADA Rivista di Antropologia post-globale*, VI, n.1, June, 2016, pp. 123-144; CPA Order number 81. Patent, industrial design, undisclosed information, integrated circuits and plant variety law, 26 April 2004, <http://www.iraqcoalition.org/regulations/>.

⁴ Cfr. in proposito C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, pp. 83-85.

zionali non sarebbe da rintracciarsi nel carattere dominante di queste ma nelle strategie che sono in grado di mettere in atto, nei termini di Raffestin:

“Le pouvoir ne réside pas dans le caractère dominateur de l’entreprise qui manipulerait des dominés; il réside dans des stratégies qui combinent des codes différents et en fait opposés: territorialisation vs déterritorialisation, stabilité vs instabilité, temps long vs temps court, espace concret vs espace abstrait. Le conflit est donc inévitable et surtout inégal puisque l’entreprise en manipulant la répartition de flux d’énergie symbolique et d’information n’offre guère de prise à la résistance que peut organiser la population active”⁵.

E la capacità di attuare strategie combinanti codici differenti quali appunto territorializzazione e deterritorializzazione, stabilità e instabilità ecc., è data dal potere economico (spesso superiore a quello di alcuni Stati) e dalla quantità di informazioni e saperi che tali imprese sono in grado di gestire⁶ (oggi immensa grazie al loro monopolio dell’acquisizione, gestione e compravendita di Big Data⁷).

Il rapporto odierno tra imprese, compagnie ecc., territorio e popolazione chiarisce la definizione di popolazione come posta in gioco delle relazioni di potere nonché come forza produttiva e del territorio e della struttura economica, culturale, politica, e il ruolo del territorio prodotto come anch’esso posta in gioco e strumento del potere economico, culturale, politico. In altri termini, se la politicità della territorializzazione attraverso la rappresentazione/produzione è chiaramente politica in quanto implica una distinzione dall’Altro (il “vicino”⁸) e dunque la costruzione dell’identità dell’amico e del nemico, ne conse-

⁵ Ivi, p. 85.

⁶ Cfr. Ivi.

⁷ Cfr. M. Gonzalez Arencibia, D. Martinez Cardero, “Inteligencia Artificial y Big Data como instrumentos politicos”, in *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 13, n.6, junio 2020, pp. 94-108, e in particolare p. 100 “con el empleo de la IA y Big data se pueden contruir realidades para conducir y manipular el mundo físico y sus interacciones sociales, controlando y distorsionando procesos de cualquier índole [...]”.

⁸ Cfr. J. Gottmann, *The Significance of Territory*.

gue che anche la costruzione di reti, legami e risorse sociali annessa a tale processo è politica⁹.

Ci si trova quindi di fronte ad un'antinomia Stato-compagnie private che riguarda il potere relazionale nei confronti degli elementi costitutivi dello Stato: il territorio, che permette di distinguere lo Stato dagli altri ordinamenti giuridici non statali e la pluralità dei soggetti, (che nel caso dello Stato è denominata popolo) dalla quale non possono prescindere né lo Stato né altri ordinamenti giuridici¹⁰.

Con l'iperliberalismo *l'antinomia economica Stato-corporations, holdings* ecc. sembra allora risolversi nella *crisi politica* dello Stato¹¹: il suo intervento è giustificato dall'economia liberale solo per ragioni extra-economiche¹², ma nell'iperliberalismo attuale è possibile rintracciare ragioni che non abbiano natura o conseguenze economiche¹³, pur essendo politiche?

L'antinomia prodotta dal liberalismo nella sua conformazione attuale ci sembra aver costituito una definizione dello Stato quale Nemico della libertà individuale: ogni intervento dello Stato si trova ad essere rappresentato come limitazione della libertà dei singoli nella loro iniziativa privata, e dunque come ostacolo all'individualismo. Del resto "capitalismo e liberalismo hanno storicamente e idealmente la stessa origine e lo stesso valore: essi nascono col nascere del pensiero moderno, ossia con la rivendicazione della personalità individuale di fronte all'autorità trascendente"¹⁴ (i.e. quella dello Stato).

⁹ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*: "Toute pratique spatiale induite par un système d'actions ou de comportements, même embryonnaire, se traduit par une 'production territoriale' qui fait intervenir maillage, noeuds et réseau. Il est intéressant de relever à cette égard, qu'aucune société, si élémentaire soit-elle, n'échappe à la nécessité d'organiser le champ opératoire de son action [...] Ces systèmes de maillages, de noeuds et de réseaux organisés hiérarchiquement permettent d'assurer le contrôle sur ce qui peut être distribué, alloué et/ou possédé. Ils permettent encore d'imposer et de maintenir un ou plusieurs ordres. Ils permettent enfin de réaliser l'intégration et la cohésion des territoires", pp. 135-136.

¹⁰ Cfr. L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, p. 105 sg.

¹¹ Cfr. C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*.

¹² Cfr. U. Spirito, *Capitalismo e corporativismo*, Sansoni, Firenze, 1933.

¹³ Cfr. Ivi.

¹⁴ Ivi, p. 47.

Col pensiero liberale e in particolare con l'istituirsi di società a responsabilità limitata, quali per esempio le prime *corporations*, si afferma la narrazione della necessità di una conquista individuale della libertà nei vari ambiti della vita (religioso¹⁵, economico, e politico) attraverso l'affermazione dell'autonomia economica, un'autonomia che può essere tale solo quando lo Stato quale istanza centrale legittimamente monopolizzante le sanzioni fisiche e capace di agire anche contro l'opinione pubblica¹⁶ viene relegato a ente trascendente. In altri termini, col liberalismo:

“L'individuo conquista la libertà nel campo religioso e politico come in quello della vita economica, e il capitale è la condizione della autonomia pratica che il nuovo mondo gli consente di raggiungere. Se non che, nella reazione astratta alla trascendenza negata, l'ideale della libertà si è andato via via precisando come l'ideale della libertà privata, vale a dire la libertà del singolo nella sfera d'azione sua particolare fuori dall'organismo sociale e soprattutto fuori dello Stato, ridotto alla funzione di sorvegliante dei confini delle proprietà individuali”¹⁷.

Lo Stato rappresenta così il Nemico della realizzazione degli ideali liberali, pur essendo il garante di tali ideali: il paradosso è evidente.

La possibilità di stipulare contratti con organizzazioni internazionali, compagnie private e Stati che *transnational holdings* e *multinational corporations* hanno – data dalla loro capacità di dialogo in termini economico-finanziari e di acquisire, gestire, se non monopolizzare informazioni e saperi – ne evidenzia la sempre più preponderante forza politica, una forza che si esprime, come si è avuto modo di considerare, nell'efficacia nell'ottenimento di deroghe alle giurisdizioni statali a favore di collegi arbitrali internazionali, e nel venire così riconosciute come stanti sullo stesso piano degli Stati.¹⁸

¹⁵ Si rimanda allo scritto di J. McLean sull'autonomia religiosa dei territori gestiti dalle prime *corporations*.

¹⁶ Cfr. M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Siebeck Mohr, Tübingen, 1922.

¹⁷ U. Spirito, *Capitalismo e corporativismo*, pp. 47-48.

¹⁸ Cfr. D. Carreau, F. Marrella, *Diritto Internazionale*, II ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. 507. Di recente creazione è la normativa relativa alla protezione dei dati personali acquisiti dagli organismi stranieri privati di telecomunicazioni che svolgono le proprie

Ci sembra possibile affermare che l'antinomia tra di esse e lo Stato sia parte di quel processo di totalizzazione della guerra che per Schmitt avviene come sbocco di ostilità amico-nemico e, riteniamo, come costruzione dell'ostilità amico-nemico (gioco di verità, relazione di potere in cui in gioco è il potere stesso) che si esprime in settori extra-militari¹⁹.

Ora, il paradosso dell'antinomia politica *multinational corporations, transnational holdings* ecc. e lo Stato, ci sembra scaturire da quello che Giovanni Gentile definiva come essere l'errore del "vecchio liberalismo che torna sempre variamente camuffandosi a girare per il mondo", cioè la concezione atomistica della società, che consiste nel ritenere la società come un "accidentale coacervo e incontro di individui che sono astratti individui [...] che male presumono di esistere e male pretendono di esistere perché sono astratti"²⁰.

Sono astratti, rileva Gentile, poiché tali vengono concepiti quando si concepisce materialisticamente la società, intendendola cioè non come unità ma come molteplicità che deve unificarsi (i.e. "individui esterni l'uno all'altro, partecipi al *bellum omnium contra omnes*"²¹). Per Gentile la libertà del cittadino è inscindibile dalla libertà dello Stato, ovvero:

"Non c'è libertà all'interno senza indipendenza dall'esterno. La quale importa la guerra e quindi una limitazione della libertà interna. Ma senza questo limite non è possibile la libertà, perché non è possibile l'indipendenza. In generale, dove si scuote l'autorità e autonomia dello Stato, si compromette e si scrolla il fondamento della libertà. Infatti chi mina quell'autorità non intende a negare lo Stato, ma a

attività sul territorio UE: "il 25 maggio 2018 è diventato applicabile il nuovo regolamento UE in materia di protezione di dati personali (GDPR) che, tra l'altro, impone alle società straniere, ovunque si trovino, di adeguarsi alla normativa europea nel caso in cui offrano beni e servizi a persone ubicate nel territorio dell'Unione", cfr. F. Vitali, "La rete a stelle e strisce", in *Limes*, n.10, 2018.

¹⁹ Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*, p. 195 ssg.

²⁰ Cfr. G. Gentile, *Genesi e struttura della società*, Sansoni, Firenze, 1975, p. 65. Non ci si sofferma qui sull'ulteriore specificazione di Gentile sul ruolo dei sindacati in quanto argomento correlativo ma non di rilevanza fondamentale in questo contesto.

²¹ Ivi, p. 66.

*distruggere uno Stato per edificarne un altro. Perciò rivoluzione sì, ma transitoria*²².

Sia quella operata dagli organismi più espressivi del liberalismo attuale una neutralizzazione, una negazione o una distruzione dell'autorità dello Stato, riteniamo che l'edificazione di una istanza centrale detentrici di *Macht, Herrschaft, Souveranität e Gewalt* sia la posta in gioco delle relazioni di potere che si esplicano sui vari piani della vita umana in quest'epoca post-globale.

Ma cos'è un'istanza centrale? E in che modo possiamo considerare la relazione fra *transnational holding, multinational corporations* ecc. e Stato come relazioni politiche, ovvero, come possiamo pensare a una "edificazione" di un'altra istanza centrale da parte di organismi privati?

L'antinomia della distinzione fra i due soggetti della relazione è paradossale non solo in quanto lo Stato è rappresentato come nemico del liberalismo, pur essendo al contempo garante delle libertà individuali dei suoi cittadini e pur stipulando egli stesso e portando i suoi cittadini a stipulare contratti con le *multinational holdings* e le *transnational corporations* ecc., ma anche in quanto individuo/cittadino e Stato "vivono" nel medesimo organismo economico che è l'economia mondiale così come le *multinational holdings* e le *transnational corporations*, che a loro volta producono territori all'interno e attraverso i quali i cittadini degli Stati devono muoversi per svolgere la loro vita e assolvere i loro compiti da cittadini (es. richiesta documenti per accedere a servizi pubblici online, passaggio sulle autostrade, piantare semi ecc.). La paradossalità sta quindi nella modalità stessa della relazione, una relazione che porta necessariamente a individuare il primato del potere nella relazione con i cittadini/individui e il territorio come l'obiettivo fondamentale del gioco.

Il domandare sulla politicità della relazione sembra dover tenere presente il concetto di ordinamento nel suo essere rapportato allo spazio e il concetto di diritto definito come relazione bilaterale o inter-soggettiva:

²² Ibidem, nota 1. Corsivo mio.

“We recognize the essence of this concept in the inter-subjective or bilateral relationship, or in the co-ordination of the behavior of several subjects, through which one of them can claim something (an action or omission) which is obligatory to the other. Whatever the content of such a claim may be, every time there is a correspondence between a demand on one hand and an obligation on the other, we are without doubt in the realm of law”²³.

La capacità di coordinamento della condotta di più soggetti, che si manifesta attraverso la pretesa di una azione o di una omissione con carattere di obbligatorietà corrispondente definisce per Giorgio del Vecchio il campo del diritto.

Ma se tale capacità è presente nelle imprese private multinazionali e transnazionali, è chiaro anche che è valida solo all’interno di specifici territori sui quali esse godono di una autorità; del resto, *transnational holdings*, *multinational corporations* e altre imprese del tutto private o a partecipazione statale, sono una “autorità costituita”, elementi caratterizzanti della quale sono per Max Weber quelli che definiscono la *Herrschaft* (l’esercizio di un potere legittimo) di tipo (legal)razionale:

- “1. ein kontinuierlicher regelgebundener Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb:
2. einer Kompetenz (Zuständigkeit), welche bedeutet:
 - a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten,
 - b) mit Zuordnung der etwa dafür erforderlichen Befehlsgewalten und
 - c) mit fester Abgrenzung der eventuell zulässigen *Zwangsmittel* und der Voraussetzungen ihrer Anwendung.Ein derart geordneter Betrieb soll ‘Behörde’ heißen.
‘Behörden’ in diesem Sinn gibt es in großen *Privatbetrieben*, Parteien, Armeen natürlich genau wie in ‘Staat’ und ‘Kirche’. Eine ‘Behörde’ im Sinne dieser Terminologie ist auch der gewählte Staatspräsident (oder das Kollegium der Minister oder gewählten

²³ G. Del Vecchio, “On the Statuality of Law”, p. 5.

‘Volksbeauftragten’). Diese Kategorien interessieren aber jetzt noch nicht. Nicht jede Behörde hat in gleichem Sinne ‘Befehlsgewalten’²⁴.

Del resto, la conformazione di tali organismi sociali ci sembra oggi tale da poterli definire come autorità costituite riconosciute non solo privatamente e all’interno del proprio specifico territorio (“Alles Recht ist Recht nur am rechten Ort”²⁵), ma come istanze pubbliche, capaci di agire anche contro l’opinione pubblica, e di coordinare e svolgere attività di controllo sulla condotta degli attori sociali che con esse si trovano a relazionarsi. Riteniamo che tale conformazione sia espressione dello svolgimento dell’espansione dei mercati, i.e. del mercato comune, e dunque della creazione del piano internazionale, culminante nella tecnicizzazione e neutralizzazione dello Stato.

La regolazione dell’attività economica dei singoli paesi è regolazione delle attività dei privati dei singoli paesi: regolazione internazionale che è regolazione di ogni individuo in quanto lavoratore, e dunque questione concernente la distinzione pubblico-privato, dunque, questione politica in quanto la politica è divenuta inscindibile dal piano²⁶.

A tale proposito risulta chiarificatore quanto espresso da Klaus Schwab, fondatore del Forum Economico Mondiale (WEF, o Forum di Davos) – organizzazione internazionale per la cooperazione pubblica-privata che impegna “the foremost political, business, culturale and others leaders of society to shape global, regional and industry agendas”²⁷ – riguardo alla necessità di creare una narrazione comune e internazionale sulla quarta rivoluzione industriale e i cambiamenti socio-economici e politici ad essa relativi. L’uso delle tecnologie digitali

²⁴ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, p. 125. Corsivo mio.

²⁵ Si veda in proposito C. Schmitt, *Il nomos della terra*, p. 99.

²⁶ Cfr. U. Spirito, *Critica della democrazia*.

²⁷ Cfr. www.weforum.org, corsivo mio. Il WEF specifica, inoltre, così la propria attività: “The Forum strives in all its efforts to demonstrate entrepreneurship in the global public interest while upholding the highest standards of governance. Moral and intellectual integrity is at the heart of everything it does. Our activities are shaped by a unique institutional culture founded on the stakeholder theory, which asserts that an organization is accountable to all parts of society. The institution carefully blends and balances the best of many kinds of organizations, from both the public and private sectors, international organizations and academic institutions”.

è infatti per Schwab un potente strumento di cambiamento politico, capace di modificare le strutture e le strategie dei governi, di rendere più trasparenti e performanti e di consentire ad attori non-governativi e non-statali di esercitare la propria influenza politica in maniera del tutto inedita:

“The world lacks a consistent, positive and common narrative that outlines the opportunities and challenges of the fourth industrial revolution, a narrative that is essential if we are to empower a diverse set of individuals and communities and avoid a popular backlash against the fundamental changes underway. When assessing the impact of the fourth industrial revolution on governments, the use of digital technologies to govern better is top-of-mind. More intense and innovative use of web technologies can help public administrations modernize their structures and functions to improve overall performance, from strengthening processes of e-governance to fostering greater transparency, accountability and engagement between the government and its citizens. *Governments must also adapt to the fact that power is also shifting from state to non-state actors, and from established institutions to loose networks.* New technologies and the social groupings and interactions they foster allow virtually anyone to exercise influence in a way that would have been inconceivable just a few years ago”²⁸.

Affermare che “i governi si devono adattare al fatto che il potere si sta spostando da attori statali ad attori non statali” è affermare che il processo di neutralizzazione dello Stato attraverso la creazione del piano internazionale e che lo sbocco delle ostilità costituitesi con l’antinomia paradossale creata dal liberalismo sono non solo un processo già in atto, ma anche in uno stadio avanzato.

²⁸ K. Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, WEF, Genève, 2016, p. 66. Corsivo mio.

ISTANZE CENTRALI E TERRITORIO DELL'AMBIGUITÀ TERRITORIALE

La relazione fra *transnational holding*, *multinational corporations* ecc. e lo Stato risulta essere una relazione politica, caratterizzata dalla distinzione nemico-amico costituitasi a partire dalla narrazione (paradossale) liberalista e dalla nuova rivoluzione spaziale, che ha comportato la neutralizzazione e tecnicizzazione dello Stato in quanto istanza centrale e l'edificazione di nuove istanze non-statali (i.e. di attori non-statali che detengono il potere, come li definisce Schwab²⁹).

John Middleton e David Tait definiscono in *Tribes without rulers* le relazioni politiche come quelle relazioni in cui:

“persons and groups exercise power or authority for the maintenance of social order *within a territory*. They are twofold. There are first those relations between a given unit and others, which ensure its unity *vis-à-vis* other units. These external relations may be seen as essentially antagonistic or competitive, and are likely to be those based upon power devoid of legitimate authority, or at least uncontrolled by any superior authority. They are *between structurally equal units* (nations, tribes, clans, lineages). And secondly there are those relations *internal to the given unit*, which ensure the cohesion of its constituent elements and its orderly internal administration. These relations are particularly those of legitimate authority and are usually between units arranged hierarchically (king and subject, clan head and clan member)”³⁰.

²⁹ K. Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, p. 66.

³⁰ J. Middleton, D. Tait, *Tribes without Rulers*, Routledge and Keagan Paul, New York, 1970, p. 1. Corsivo mio.

Le relazioni politiche possono essere quindi tra unità gerarchicamente ordinate (per esempio sovrano con sudditi, capo clan con membri del clan ecc.) o strutturalmente eguali (per esempio istanze centrali con istanze centrali, clan con clan, lignaggio con lignaggio ecc.) e riguardano l'esercizio del potere o dell'autorità su un territorio.

Nel caso della relazione politica che tra Stato e *transnational holding*, *multinational corporations* ecc., così come si può intendere considerando per esempio gli Accordi di Bretton Woods³¹, i negoziati per il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ancora in corso, le attività del WEF, del WHO, del WTO, le iniziative della UNCTC (UN Commission and Center for Transnational Corporations)³² e via discorrendo, sembra possibile affermare si tratti di una relazione tra unità *strutturalmente uguali*.

Tali unità possono essere antagonistiche o competitive le une con le altre, ma è necessario al contempo considerare che la relazione fra le unità qui considerate dovrebbe essere di tipo gerarchico. È infatti lo Stato, istanza centrale (*Zentralistanz*), ad avere per definizione la *Macht*, *Herrschaft*, *Souveränität*, *Gewalt* e *Autorität*, mentre le compagnie, le imprese, le corporazioni private o a partecipazione statale invece, non avrebbero, almeno dal punto di vista giuridico, il legittimo monopolio dell'ordine e delle sanzioni sul territorio statale.

Si tratta quindi di un ulteriore paradosso che scaturisce dalla neutralizzazione e tecnicizzazione dello Stato che abbiamo constatato essere conseguenza (tanto per Schmitt quanto per Spirito, seppur in modalità e termini differenti) del liberalismo:

“Contro lo Stato trascendente e autocratico, condizionante dall'esterno l'attività del cittadino, il liberalismo politico ed economico, dal secolo XVIII in poi, ha rivendicato la libertà e la personalità dell'individuo. Libertà vuol dire non perseguire un fine imposto da

³¹ Si veda in proposito A.L. Palmisano, *Tractatus ludicus. Fondamenti antropologici dell'Occidente giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

³² Si veda anche il documento denominato *Global Compact* indirizzato alle imprese multinazionali redatto in seguito all'intervento di Kofi Annan allora Segretario Generale delle Nazioni Unite alla Conferenza di Davos del 1998.

altri, ma porre e seguire in modo autonomo il proprio; significa non fare del nostro lavoro e dei nostri beni lo strumento per la ricchezza altrui, ma poter creare senza limitazioni di sorta la nostra ricchezza a nostro vantaggio. E con questo ideali il liberalismo nega lo Stato o lo riduce via via alla minima espressione, soprattutto nel campo della vita economica. Arbitro assoluto del suo mondo economico è l'individuo, e l'ideale massimo che il liberale possa proporsi è quello di una società in cui lo Stato non abbia più ragion d'essere"³³.

È col liberalismo, infatti, che lo Stato diviene un *ente normativo trascendente*; ed è appunto tale trascendenza che informa la superiorità gerarchica che, almeno teoricamente e apparentemente, gli appartiene. Da ente normativo trascendente quale si trova ad essere, lo Stato legittima il potere (politico) delle *transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. in quanto, affidando loro tramite accordi e contratti la gestione, l'organizzazione, la strutturazione di tutta una serie di servizi e saperi quali telecomunicazioni, biotecnologie, energie, materie prime ecc. sul suo territorio, rende necessaria la stipula di contratti fra esse e i suoi cittadini, e dunque legittima un certo grado di potere che queste possono esercitare su cittadini e territorio statale (quindi non solo la "popolazione" e il territorio prodotto del cyberspazio).

Dal punto di vista della pratica del diritto internazionale contemporaneo *transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. godono di una dignità quasi pari a quella degli Stati, in quanto la questione riguardante la loro soggettività alla luce del diritto è da relazionarsi al "contesto globalizzato in cui il carattere principale di sistema è mutato, abbandonando la visione Stato-centrica in favore di una prospettiva aperta all'accettazione di un ruolo considerevole degli attori non statali"³⁴, che consente di rilevare come *transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. siano poste "de facto in condizione di parità rispetto agli enti che tradizionalmente sono considerati soggetti di diritto internazionale"³⁵.

Gli strumenti normativi predisposti tanto dagli Stati di origine quan-

³³ U. Spirito, *Capitalismo e corporativismo*, pp. 28-29.

³⁴ N. Cannizzo, "Imprese Multinazionali e Diritto Internazionale", p. 56.

³⁵ Ivi, p. 57.

to dagli Stati ospitanti *transnational holding*, *multinational corporations* ecc. non risultano oggi giuridicamente soddisfacenti, poiché consentono l'impunità in caso di inosservanza delle previsioni codicistiche in quanto i Codici in questione, essendo di *soft law* e non di *hard law*, non sono vincolanti: sono applicabili solo a quelle *transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. che decidono di aderirvi volontariamente³⁶.

V'è dunque da chiedersi se si possono attribuire a tali compagnie, imprese multinazionali e transnazionali ecc. i caratteri necessari a considerarle "structurally equal units" rispetto agli Stati, i.e. se si possono definire come istanze centrali, ovvero come espressioni di una specifica modalità di organizzazione politica.

La definizione di istanza centrale necessita in primo luogo quella di istanza.

Per Heinrich Popitz, all'interno di un gruppo sociale, l'istanza è costituita da una o più persone che hanno il dovere o il diritto specifico di controllare il comportamento degli altri appartenenti al gruppo sociale. Essa è dunque un ruolo sociale³⁷:

"Instanz sei, nach Popitz, eine Person oder eine Gruppe von Personen, deren soziale Rolle durch ein spezifisches Recht oder eine spezifische Pflicht, das Verhalten anderer Gruppenmitglieder zu kontrollieren, konstituiert ist"³⁸.

Tali istanze sono presenti in varie forme di società, anche in quelle non statuali o non centralizzate (infatti non tutte le società a istanza centrale sono degli Stati – per esempio i *chiefdoms*, ovvero i capati)³⁹,

³⁶ Cfr. *ivi*, p. 85, si veda inoltre: R. Nieuwenkamp, "The OECD Guidelines for Multinational enterprises on Responsible Business conduct, Soft law with hard consequences", in *The Dovenschmidt Quarterly, International Review on Transition in Corporate Life, Law and Governance*, vol. n. 4, 2013; Y. Kerbrat, "Les manifestations de la notion d'entreprise multinationale en droit international".

³⁷ Cfr. H. Popitz, *Phänomene der Macht*, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1992.

³⁸ C. Sigris, "Über das Fehlen und die Entstehung von Zentralinstanzen in segmentären Gesellschaften", in *Zeitschrift für Ethnologie*, Bd. 87, H. 2, 1962, pp. 191-202, p. 193.

³⁹ Cfr. M. Sahlins, "The segmentary Lineage: An Organization of predatory Expansion",

come possono essere quelle segmentarie⁴⁰, dove è presente una istanza che agisce come garante dell'ordine e meccanismo di controllo⁴¹, infatti:

“Gibt es auch in segmentaren Gesellschaften solche Instanzen in sehr unterschiedlichen Ausprägungen – nicht aber eine öffentliche Instanz, welche die Verbindlichkeit ihrer Kontrolle gegebenenfalls mit sozial erwartetem physischem Zwang durchsetzte, eine Zentralinstanz. Es fehlt die ‘ausserhäusliche geordnete Dauergewalt’”⁴².

Le istanze del tipo definito da Popitz possono quindi costituirsi in forme molto differenti, ma la caratteristica fondamentale che le accomuna distinguendole dalle istanze centrali è quella di non detenere il monopolio delle sanzioni, non essendo istanze pubbliche capaci di vincolare gli appartenenti al gruppo sociale al loro controllo tramite – anche – la coercizione fisica.

L'istanza centrale invece “sei eine Instanz, die mit spezifischen Sanktionen ausgestattet ist”⁴³; è caratterizzata dall'aver un aspetto pubblico (i.e. centralizzato), dall'esercizio del controllo sul comportamento dei membri del gruppo sociale anche attraverso la violenza (*Gewalt*), dalla capacità di intraprendere azioni autonome (*Macht*), il diritto e il potere legittimo di intraprenderle (*Herrschaft*) su un determinato territorio (*Souveränität*) la conoscenza delle condizioni della proprio potere (*Autorität*), dal detenere *il monopolio (delegabile) delle sanzioni* fisiche oltre che psicologiche. L'istanza centrale ha la ‘ausserhäusliche geordnete Dauergewalt’ ovvero il “potere permanente ordinato al di fuori della casa” (gruppo di discendenza), i.e. costante principio di imposizione, potere di travalicazione dei limiti corporei⁴⁴ che le istanze non centrali non hanno.

Vale dunque la massima di Popitz:

in *American Anthropologist, New Series*, vol. 63, n. 2, april 1961, pp. 322-345.

⁴⁰ Cfr. Ivi.

⁴¹ Per un esempio, cfr. A.L. Palmisano, “On informal justice in Afghanistan”, in *Afghanistan. How much of the past in the new future*.

⁴² C. Sigrist, “Über das Fehlen und die Entstehung von Zentralinstanzen in segmentären Gesellschaften Zentralinstanz”, p. 193.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Cfr. M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*.

“Soziale Ordnung ist eine notwendige Bedingung der Eindämmung von Gewalt – Gewalt ist eine notwendige Bedingung zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung”⁴⁵.

Considerando che la *Gewalt* è condizione della creazione e del mantenimento dell’ordine così come l’ordine è condizione della limitazione della *Gewalt* – che dal punto di vista weberiano può essere intesa come travalicazione dei limiti corporei – e che per essere definita istanza centrale un’istanza deve essere pubblica, dotata del potere di agire contro l’opinione pubblica, avere il controllo sul comportamento dell’altro e il monopolio delle sanzioni fisiche, avere quindi *Macht*, *Autorität* e *Herrschaft*, possiamo definire *transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. come istanze centrali?

Il monopolio delle sanzioni fisiche detenuto dalle istanze centrali può essere per Weber delegato (per esempio, alla polizia). *Transnational holdings*, *multinational corporations* ecc. possiedono compagnie private militari e, per esempio negli Stati Uniti, anche carceri private in cui vengono detenuti i prigionieri dello Stato, nonché centri di reinserimento sociale per i prigionieri e altri servizi relativi al sistema carcerario⁴⁶.

Negli Stati Uniti, infatti:

“A total of 26 states and the federal government use private corporations like GEO Group, Core Civic, LaSalle Corrections, and Management and Training Corporation to run some of their corrections facilities”⁴⁷.

Le carceri private sono un esempio della delega del monopolio delle sanzioni che lo Stato dà alle *corporations*, ma la delega del potere

⁴⁵ H. Popitz, *Phänomene der Macht*, p. 63.

⁴⁶ Cfr. *Private Prisons in the United States* (2021) | *National Institute of Corrections* (nicic.gov), M. Buday and A. Nellis, Ph.D., August 23, 2022, *Private Prisons in the United States – The Sentencing Project*, L. Valentin, 31 marzo 2021 *The first step to stop corporations from profiting from incarceration in the United States* | *Transnational Institute* (tni.org)

⁴⁷ M. Buday and A. Nellis, *Private Prisons in the United States – The Sentencing Project*

sulle sanzioni fisiche è presente anche nell'organizzazione interna di queste ultime poiché alle compagnie militari private da loro possedute delegano l'uso delle sanzioni fisiche per i propri scopi, per esempio il controllo dei territori da loro gestiti e amministrati (miniere, pozzi petroliferi, campi di coltivazione, stabilimenti ecc.). Le compagnie private militari di proprietà delle *transnational holdings* e *multinational corporations* sono anche impiegate dai governi⁴⁸ in attività di sostituzione o supporto agli eserciti regolari tanto in operazioni belliche normali quanto in operazioni speciali⁴⁹. E la presenza in ambito bellico internazionale di compagnie militari private⁵⁰ ha determinato e determina delle problematiche legali relative alla responsabilità giuridica in caso di violazione dei diritti umani, stupri, omicidi, torture da parte dei *contractors* di tali compagnie; l'impatto politico internazionale dei paradossi giuridici relativi a queste, ai loro "impiegati" e alle compagnie che a loro volta le gestiscono è tale da aver portato alla creazione di numerosi gruppi di lavoro da parte dei governi e delle Nazioni Unite, gruppi che non sono ancora però giunti alla creazione di una normativa unica ed esaustiva⁵¹, nonostante la stipula dello *International Code of Conduct for Private Security Service Providers*⁵², come evidenziato nel

⁴⁸ Cfr. Mercenarism and private military security companies, UN Human Rights Special Procedures, 2018.

⁴⁹ Un esempio fra i tanti è la compagnia militare Academi (ex Blackwater), parte del gruppo Constellis Holdings – quotata in borsa. Sull'argomento si veda J. Elsea et al., CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status and Other Issues, August 25, 2008, <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32419.pdf>

⁵⁰ Cfr. L. Cameron, "Private military companies: their status under international humanitarian law and its impact on their regulation", in *International Review of the Red Cross*, vol. 88, n. 863, september, 2003, pp. 573-598.

⁵¹ Special Rapporteur on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination dal 1987 al 2004; cfr. Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to selfdetermination, Commission on Human Rights resolution 2004/5.

⁵² "The International Code of Conduct for Private Security Service Providers was drawn up in 2010. It applies directly to signatory private military and security companies when operating in 'complex environments'. It lists a broad spectrum of rules that draw on international human rights law and international humanitarian law. The Code also commits signatory companies to exercising due diligence to ensure compliance with the Code, including in personnel vetting, and in ensuring monitoring of conduct. Companies

*Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination*⁵³ del 2021.

La continua attribuzione della responsabilità della decisione riguardante le misure legislative atte a stabilire le sanzioni penali nei confronti

commit to ensure that personnel receive training on international humanitarian law, international human rights law, international criminal law, and relevant criminal law. Signatory companies agree to establish accessible complaints mechanisms, and to offer remedy to victims”, *Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination*, p. 11; cfr. anche *Office of the High Commissioner for Human Rights*; Si rimanda anche a *Le Document de Montreux* (p. 20-22), dove viene evidenziato come la responsabilità giuridica venga ora fatta dipendere dalla nazionalità del contractor, ora dallo Stato territoriale sul quale si svolgono i fatti, ora da quello della sede principale della compagnia privata, ora da quello contrattante la compagnia “*Bien que, en soi, le fait de nouer des relations contractuelles avec des EMSP n’engage pas la responsabilité des États contractants*, ces derniers sont responsables des violations du droit international humanitaire, des droits de l’homme ou d’autres règles de droit international commises par les EMSP ou par les membres de leur personnel lorsque ces violations sont imputables à l’État contractant conformément au droit international coutumier, en particulier si les EMSP: a) Sont incorporées par l’État dans ses forces armées régulières, conformément à sa législation nationale; b) Sont membres de forces, groupes ou unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable devant l’État; c) Sont habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique si elles agissent en cette qualité (i.e. sont formellement autorisées par la loi ou par des règlements à exercer des fonctions normalement conduites par des organes de l’État); ou d) Agissent en fait sur les instructions de l’État (i.e. l’État a spécifiquement donné des instructions quant à la conduite de l’acteur privé) ou sur ses directives ou sous son contrôle (i.e. l’État exerce un véritable contrôle effectif sur la conduite de l’acteur privé)”. 8. Les États contractants sont tenus d’accorder des réparations pour les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme causées par la conduite illicite des membres du personnel des EMSP lorsqu’une telle conduite est imputable à l’État contractant en vertu du droit international coutumier relatif à la responsabilité de l’État”.

⁵³ Human Rights Council Forty-eighth session 13 September-1 October 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Impact of the use of private military and security services in humanitarian action Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, UN General Assembly Distr., General 2 July 2021.

dei *contractors* delle compagnie private militari⁵⁴ ora a un soggetto di diritto internazionale, ora all'altro, mostra come spesso sia la politica, tanto nella sua espressione diplomatica quanto nella sua espressione di forza militare ed economica, ad adeguare il diritto alle proprie esigenze.

Non si può quindi affermare che *transnational holdings* e *multinational corporations* abbiano un potere che si esprime esclusivamente in forma economica; i loro investimenti nell'ambito della "information technology" e delle biotecnologie ecc., e la loro conseguente attività di (inter)mediazione tra Stati e Stati, Stati e cittadini, cittadini e cittadini, ha dato loro la capacità di imporre legittimamente il proprio volere all'interno di relazioni strategico-politiche fondamentali.

Esse hanno oggi la possibilità di compiere azioni autonome e imporre il proprio volere, a prescindere da una eventuale azione di resistenza da parte degli altri soggetti della relazione o dalla presenza di regole e codici ai quali possono decidere di aderire o meno; tale possibilità è ciò che Weber definisce come *Macht*:

“Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht”⁵⁵.

Si tratta di un concetto sociologicamente amorfo, che non necessita né di una costellazione di determinate qualità né di essere istituzionalizzato per essere agito⁵⁶.

Per fare alcuni esempi, *transnational holdings* e *multinational corporations* hanno la *Macht* nell'ambito delle "information technology" in quanto detengono la possibilità e la capacità di consentire, negare, condizionare le relazioni comunicative, l'accesso alle informazioni, la compravendita dei dati ecc.; lo stesso accade in ambito biotecnologico⁵⁷,

⁵⁴ Sul rapporto fra diritto internazionale, *contractors* e compagnie private si veda L. Cameron, "Private military companies: their status under international humanitarian law and its impact on their regulation".

⁵⁵ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, p. 28.

⁵⁶ Ibidem.

⁵⁷ Cfr. *Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*.

dove hanno la possibilità e la capacità di valersi del diritto di proprietà intellettuale⁵⁸ di sequenze genetiche tanto umane quanto di bestiame e varietà vegetali⁵⁹, e dunque di tutelare i propri investimenti, gestire la compravendita, l'accesso, l'uso ecc. di dati, brevetti, informazioni e via discorrendo; tutto ciò consente loro⁶⁰ non solo di orientare la ricerca scientifica ma anche orientare i modelli alimentari⁶¹, di indirizzare i governi ad adeguare le legislazioni alle loro necessità di mercato⁶², nonché di accedere – per esempio nel caso della vendita di sementi da loro prodotte – ai campi dei coltivatori (privati, su territorio statale!) per verificare che l'uso che ne fa l'agricoltore sia quello stipulato nel contratto e, in caso contrario, sanzionarlo.

Quindi, risorse genetiche ad accesso libero⁶³ – in quanto patrimonio dell'intera umanità – attraverso “isolamento dall'ambiente naturale” o

⁵⁸ Anche in questo settore la legislazione riguardante *transnational holdings* e *multinational corporations* non è omogenea, anche la privatizzazione delle risorse genetiche risulta essere ormai un fenomeno omogeneo a livello internazionale.

⁵⁹ *Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in particolare Articolo 3 e 5, p. 6: “Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico. 2. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale [...]. Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale”.

⁶⁰ Cfr. anche *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, Second Edition, FAO, 2017.

⁶¹ Si veda in proposito S. Georges, *Les stratégies de la faim*, Ed. Grouaner, Genève, 1981.

⁶² Cfr. i già citati casi della Ley de Semillas in Argentina, e del CPA promulgato dagli Stati Uniti nel 2004 Iraq, in cui viene vietata la coltivazione di sementi non brevettate PVP secondo la convenzione UPOV, rendendo di fatto obbligatoria la coltivazioni di sementi proprietà di *transnational holdings* e *multinational corporations*, cfr. in proposito R.S. Palmisano, “Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista”.

⁶³ Pur riconoscendo la sovranità dei singoli Stati nel regolare l'accesso alle proprie risorse genetiche (Convention on Biological Diversity). Si vedano inoltre i report del UN Food System Summit 2021.

“attività inventive” o grazie a “possibilità di applicazione industriale” o “produzione tecnica” – divengono proprietà privata di *transnational holdings e multinational corporations*, che ne decidono la modalità, la tempistica di utilizzo ecc.

Si tratta di fatto, tanto nell’ambito delle IT quanto in quello delle biotecnologie, di un processo di privatizzazione dell’informazione e del sapere (pubblico/privato) che avviene attraverso l’estrazione dallo spazio tellurico (e dal cyberspazio) e il trasferimento nello spazio prodotto dalle compagnie private, che non è quindi solo il territorio del cyberspazio in quanto spazio virtuale in cui vengono stipate e gestite le immense quantità di informazioni e saperi raccolti (dalla terraferma o dal cyberspazio stesso) ma è anche il *territorio dell’ambiguità territoriale* di tali organismi che è il fondamento stesso della loro identità – se identità si può definire una soggettività caratterizzata dall’essere indefinita.

La *Macht*, che è tale per Weber indipendentemente dagli strumenti utilizzati per esercitarla, è dunque presente in tali organismi privati che sono capaci di esprimerla tanto al loro interno quanto all’esterno, i.e. su territori e popolazioni – sui quali dovrebbe imporre il proprio volere esclusivamente l’istanza centrale statale – trovando “docilità” al loro volere-comando, in quanto volere-comando *legittimo*.

Esse sono infatti legittimate ad esercitare la *Macht* dagli stessi Stati: la relazione tra privato cittadino e *transnational holdings* e le *multinational corporations* è resa possibile e necessaria dallo Stato; l’esercizio legittimo della *Macht* è *Herrschaft* – nei termini di Weber è la possibilità di trovare docilità al comando, diritto di compiere determinate azioni:

“Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden [...] Der soziologische Begriff der ‘Herrschaft’ muß daher ein präziserer sein und kann nur die Chance bedeuten: für einen Befehl Fügsamkeit zu finden”⁶⁴.

La *Herrschaft* può essere elettiva, tradizionale, razionale (legale) o carismatica; e, nel caso del rapporto tra cittadino e *transnational hol-*

⁶⁴ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, p. 28.

dings e *multinational corporations* riteniamo possibile affermare che si tratti di *Herrschaft* di tipo razionale (legale), poiché questa trova il suo fondamento nel riconoscimento concettuale che ogni diritto possa essere stabilito, tramite imposizione o patto, in modo razionale:

“daß beliebiges Recht durch Paktierung oder Oktroyierung rational, zweckrational oder wertrational orientiert (oder: beides) gesetzt werden könne mit dem Anspruch auf Nachachtung mindestens durch die Genossen des Verbandes, regelmäßig aber auch: durch Personen, die innerhalb des Machtbereichs des Verbandes (bei Gebietsverbänden: des Gebiets) in bestimmte von der Verbandsordnung für relevant erklärte soziale Beziehungen geraten oder sozial handeln [...]”⁶⁵.

Transnational holdings e *multinational corporations* hanno quindi diritto di esercitare un potere legittimo attraverso attività continuative rese possibili da specifici poteri e delimitati mezzi di coercizione, attività vincolate ad un determinato ambito di competenza (*Herrschaft* di tipo razionale-legale)⁶⁶; tali attività sono appunto quelle della “autorità costituita” (“Behörde”), che Weber esemplifica con le grandi imprese private, gli eserciti, lo Stato ecc. Questo legittimo esercizio del potere è inscindibile dalla questione relativa alla creazione e al mantenimento dell’ordine, poiché è all’ordine (*Ordnung*) in uno specifico territorio (*Ortung*) che è finalizzato.

Sembra ora necessario chiedersi se sia possibile riconoscere nelle *transnational holdings* e *multinational corporations* anche la presenza di quella “ausserhäusliche geordnete Dauergewalt”, i.e. di quella *Gewalt* duratura e permanente nel tempo che è condizione della creazione e del mantenimento dell’ordine sociale.

L’ordinamento, che si esprime con le leggi, non è esclusiva prerogativa dello Stato se si conviene con quanto affermato da Del Vecchio ovvero che la legge non è esclusivamente “an expression of the sovereignty of the State”⁶⁷. C’è infatti legge anche quando non c’è Stato; del resto:

⁶⁵ Ivi, p. 125.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ G. Del Vecchio, “On The statuality of Law”, p. 2.

“while law is contemporary with man (since human life does not exist and is not possible except in a society in which, in its turn, is not possible without connexions and juridical limitations among those who compose it), the State, on the contrary, arises only in virtue of a long process [...] *Law would exist therefore, even as an historical and positive phenomenon, before the State*”⁶⁸.

Se *transnational holdings* e *multinational corporations* sono dotate di *Macht*, una *Macht* legittimata che è dunque *Herrschaft*, *Herrschaft* esercitata su uno specifico territorio (quello del cyberspazio, il territorio dell’informazione, e quello della loro territorialità ambigua) dunque *Souveranität*⁶⁹, sono anche dotate della *Gewalt* intesa come travalicazione dei limiti corporei, e dunque della capacità di stabilire un *Ordnung*? Se si considera quanto affermato finora, ovvero la loro possibilità di detenere il monopolio delle gestione dei Big Data raccolti attraverso le IT (dunque dati provenienti da corpi umani che interagiscono costantemente con le tecnologie) e le biotecnologie (dunque dati provenienti dalla natura fatta interagire con le tecnologie), il loro diritto di proprietà intellettuale delle sequenze genetiche (risorse pubbliche da loro rese private), la possibilità di accedere ai territori privati/statali per verificare l’uso delle loro biotecnologie, le carceri private e le compagnie militari private da esse possedute ecc., la travalicazione dei limiti corporei è innegabile.

Esse sembrano dunque rispondere, in alcuni specifici contesti – poiché capaci di attuare come istanze pubbliche legittimate – a tutte le caratteristiche necessarie alla definizione di *istanze centrali* (*Zentralinstanzen*).

⁶⁸ Ibidem. Corsivo mio.

⁶⁹ Cfr. M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*.

LA GUERRA (E IL TERRITORIO) INAPPARENTE

Definire *transnational holdings* e *multinational corporations* come istanze centrali implica affermare che si tratti di gruppi di persone (unità) che esercitano il potere o l'autorità all'interno di un territorio costituendovi e mantenendovi l'ordine in un rapporto competitivo o antagonista con altre istanze centrali: in questo caso, lo Stato. Le relazioni di questo tipo, tra unità strutturalmente uguali, sono tendenzialmente basate su un potere privo di un controllo da parte di una autorità superiore o legittima¹; nella relazione fra istanze centrali private e l'istanza centrale dello Stato il controllo legittimo viene esercitato dai tribunali penali internazionali e da organismi internazionali quali l'ONU ma, mancando codici di *hard law*, è chiaro che il controllo che essi possono esercitare è limitato². Anche se le *corporations* sono nate come organismi interni ad un'istanza centrale (monarchia) non si sono sviluppate con un rapporto di sudditanza gerarchica totale nei confronti di essa (né poi dello Stato)³; la coesione interna tra le due istanze centrali è infatti limitata al periodo storico della nascita delle *corporations* e si è trasformata durante tutto l'arco storico che ha visto il passaggio dall'istanza centrale monarchica a quella statale nonché il processo di neutralizzazione e tecnicizzazione dello Stato⁴.

La travalicazione dei limiti corporei, la *Gewalt* – che è condizione della creazione e del mantenimento dell'ordine tanto quanto l'ordine

¹ Cfr. J. Middleton, D. Tait, *Tribes without Rulers*.

² Cfr. AA. VV, *L'entreprise multinationale et le droit international*.

³ Cfr. J. McLean, "The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?"; M.F. Lindley, *The acquisition and government of backward territory in international law*.

⁴ Cfr. C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*.

è condizione della limitazione della *Gewalt* – da parte di *transnational holdings* e *multinational corporations* – istanze centrali che pur essendo private si rivelano, in quanto delegate da istanze pubbliche, capaci di controllare il comportamento degli appartenenti al gruppo sociale col quale si relazionano, di detenere talvolta anche il monopolio delle sanzioni fisiche (come si è visto nel caso delle compagnie militari private e delle carceri private da esse possedute e gestite legittimamente), e di agire anche contro l'opinione pubblica – si esprime nella fondazione stessa del territorio o, meglio, dei territori, da esse prodotti.

Le rivoluzioni spaziali che si sono susseguite ridefinendo di volta in volta i rapporti tra *Ordnung* e *Ortung*, ovvero tra sovranità e legittimità in rapporto allo spazio, sembrano culminare in quella dell'elemento fuoco. Il nuovo territorio non si è costruito esclusivamente attraverso la territorializzazione dello spazio aereo, ma anche attraverso la “territorializzazione dell'ambiguità territoriale” ovvero quella dell'informazione, genetica, privata, finanziaria ecc. che attraverso le onde dell'aria è resa possibile.

Il successo delle *corporations* e di altre istanze centrali private dello stesso tipo politico sembra da attribuirsi quindi all'aver avuto la capacità, per così dire, di apparire prive di *Ortung*, prive di una localizzazione propria ed *euclidea*, capacità che ha loro permesso di territorializzare spazi-altri (euclidei e non) e avere un impatto politico ed economico decisivo. È il caso non solo di esempi antichi, quale l'État Indépendant du Congo (1885-1908⁵), ma anche di (innumerevoli) esempi recenti che si rintracciano nei dibattiti attuali sugli accordi tra enti pubblici di tutela giuridica dei diritti d'autore e *transnational holdings* e *multinational corporations* che si occupano di IT e gestiscono *social networks*, o ancora tra Stato e *transnational holdings* e *multinational corporations* che si occupano di IT e gestiscono programmi di Intelligenza artificiale e via discorrendo. Tanto il cyberspazio⁶ quanto le miniere di coltan ne-

⁵ Cfr. *Congo Free State | historical state, Africa | Britannica*

⁶ Sul rapporto tra cyberspazio, la sua struttura reticolare (che non si ha qui modo di approfondire) e le narrazioni politiche fondamentale P. Bellini, *Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione*, Mimesis, Milano, 2011; “Virtualization of the Real and Citizenship: People, Power Society and Person”, in *Philosophy and Public Issues*, vol. 6, 2016, pp. 79-93; *La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica*.

cessarie a produrlo, come pure i corpi dei *contractors* e dei prigionieri delle loro carceri, i laboratori privati di ricerca scientifica (finanziati talvolta anche con fondi pubblici) utilizzando risorse ad accesso libero e rendendole private, i corpi di coloro che si rapportano alle IT ecc. sono tutti territori prodotti⁷ tanto nello spazio euclideo quanto in quello non-euclideo.

La dimensione del fuoco risulta pertanto essere una dimensione non-euclidea, spazio prodotto e territorializzato attraverso la rappresentazione⁸, *domain* e dominio delle istanze centrali private. Del resto:

“Lo spazio euclideo, con le sue corporeità, è posto oggi in contrapposizione al cyberspazio: questo viene a essere imposto invece dello spazio euclideo. Lo spazio euclideo è infine relegato dietro le quinte, dove effettivamente tutto può accadere senza che l’attore sociale, ormai spettatore-consumatore, ne abbia consapevole conoscenza”⁹.

Oggi le istanze centrali private sono state in grado di ottenere lo stesso straordinario successo nella monopolizzazione del dominio territoriale centralizzato che Popitz attribuiva allo Stato: “Die Eigenart des spezifisch staatlichen Ausbaus von Herrschaft scheint [...] in den außerordentlichen Monopolisierungserfolgen zentralisierter Gebiets-herrschaft zu liegen”¹⁰.

La loro *Souveranität*, così come configurata attualmente, non è pensabile come scindibile dal mercato globale finanziario¹¹, in quanto risultato della narrazione e della conseguente attuazione del liberalismo e dell’antinomia paradossale creata da esso tra istanze centrali private e istanze centrali statali. Il mercato globale finanziario è riuscito a territorializzare lo spazio euclideo attraverso la produzione/territorializzazio-

⁷ Cfr. H. Lefebvre, *La production de l'espace*, e sulla costruzione del corpo-locità e le tecnologie R.S. Palmisano, *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*.

⁸ Cfr. C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*.

⁹ A.L. Palmisano, “Hai mai violentato una vecchia o un vecchio? Uhm! Devi farlo... è importante!”. Un'introduzione alla violenza e al conflitto”, p. 18.

¹⁰ H. Popitz, *Phänomene der Macht*, p. 258.

¹¹ A.L. Palmisano, “Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali”, in *Agribuisness Paesaggio&Ambiente*, vol. XII, n. 3, marzo 2010, pp. 184-189, p. 186.

ne di uno spazio non euclideo: il fuoco che arde dalla terraferma e libra il suo fumo nell'aria. Il nuovo modo di produzione dello spazio, i.e. del territorio è l'espressione del nuovo modo di produzione economico-finanziario. Del resto, già Guy Debord, sulla scia di Karl Marx, aveva rilevato il rapporto politico tra modi di produzione e rappresentazione:

“Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation [...] Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un mode de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une *Weltanschauung* devenue effective, matériellement traduite. C'est une vision du monde qui s'est objectivée”¹².

La *Weltanschauung* divenuta effettiva e materialmente tradotta è quella creatasi a partire dalla forma epistemologica capitalista, liberalista e iper-liberalista, ovvero quella della necessità di una neutralizzazione dello Stato, nemico della libertà (non solo economica) dell'individuo-imprenditore. L'*Ordnung* del nuovo *Ortung* si mantiene attraverso la *Gewalt* che lo contiene, e porta sino alla territorializzazione dello spazio corporeo umano da parte delle istanze centrali private: lo Stato non è più l'unico ordinamento insistente su un territorio e una popolazione.

La tecnicizzazione generale¹³ di cui l'economia finanziaria risulta essere una delle massime espressioni, ha condotto così lo Stato all'acquisizione di quella neutralità propria dello strumento tecnico¹⁴.

L'ambiguità territoriale fra spazi euclidei e non euclidei ci sembra dunque il risultato del capitalismo nella sua conformazione attuale:

“Il mercato è divenuto il luogo virtuale, e tutte le azioni del mercato, dispiegantisi nel cyberspazio, divengono azioni virtuali – incluso il denaro/valuta – con una terrificante *Ereignis*, effetto, risultato. Nel

¹² G. Debord, *La société du spectacle*, Bouchet/Castel, Paris, 1967, punto 1 e 5.

¹³ C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*, p. 92.

¹⁴ Cfr. C. Schmitt, *Scritti su Hobbes*, e *Le categorie del politico* p. 195.

mondo post-globale la forma epistemologica dominante [epistemologicamente] dominante, il capitalismo liberista ed iper-liberista, funziona esclusivamente in dimensioni non-euclidee: nel cyberspazio e nei suoi domini della realtà virtuale.”¹⁵

Ciò non nega gli effetti concreti, materiali, corporei della virtualità, né mette in dubbio la drammatica politicità delle narrazioni e delle ideologie e dei fatti che hanno portato alla rivoluzione spaziale che stiamo vivendo.

Per Schmitt il concetto di Stato presuppone quello di politico, ed è quindi “lo Stato che deve essere definito in termini politici”¹⁶ e – potremmo aggiungere – deve essere definito in termini di relazioni di potere. Infatti la concezione del politico di Schmitt si sviluppa a partire da una critica alle correnti del pensiero giuridico del XIX secolo riguardanti la teoria dello Stato; a partire da tale critica (1927-1932) Schmitt sviluppa delle distinzioni che permettono di affermare che la politica non è qualcosa di esclusivamente o semplicemente giuridico o teologico, non può essere assimilata a ciò che è “Stato” né può essere compresa esclusivamente in termini di integrazioni dello Stato in un elemento associativo o di integrazione pura della società nello Stato¹⁷.

Del resto, la distinzione amico-nemico alla base del politico riguarda non solo lo Stato – come si è visto – ma anche tutta una serie di organizzazioni e istituzioni di vario tipo che ad esso si possono opporre, contrapporre o che con esso possono convivere e in esso inglobarsi o da esso distaccarsi attraverso pratiche discorsive e giochi di verità. E considerare tali organizzazioni e istituzioni non-statali, para-statali o private risulta tanto più necessario quanto più si tiene presente quella neutralizzazione dello Stato che abbiamo visto accadere a partire dal XVII secolo¹⁸, e che si può comprendere tenendo presente che per Schmitt parlare di Stato significa parlare di qualcosa di concreto: lo

¹⁵ A.L. Palmisano, “Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali”, p. 186.

¹⁶ Cfr. B. Schupmann, *Carl Schmitt's State and Constitutional Theory: A Critical Analysis*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 69-70.

¹⁷ Cfr. M. Sinaeian, *Du politique au logique théologico-politique chez Carl Schmitt*.

¹⁸ Cfr. Schmitt, *Scritti su Hobbes e Le categorie del politico*.

Stato è infatti un concetto concreto, legato a una precisa epoca storica; farne un concetto universale per contesti territoriali e temporali differenti non è corretto¹⁹.

Che ne è dello Stato oggi, i.e. che tipo di rapporti *politici* ha con l'individuo e con le organizzazioni e le istituzioni non-statali, parastatali o private ci sembra essere la domanda fondamentale del nostro tempo. La risposta è in continuo *fieri*, ma i rapporti fra Stato, *multinational holdings* e *transnational corporations* quali istanze centrali oggi ci sembra definibile come rapporto politico, dunque caratterizzato dalla distinzione amico-nemico; una distinzione costituitasi e costruitasi attraverso la narrazione liberalista.

Ogni organizzazione, come rileva Raffestin, è caratterizzata dalla sua capacità di mettere in gioco esseri e cose che essa possiede, controlla, o domina²⁰ e, specifica, se ciò è chiaro per una organizzazione come quella statale, lo è anche per altri tipi di organizzazioni o istituzioni:

“Chaque organisation cherche de renforcer sa position en obtenant des enjeux supplémentaires de telle sorte qu'elle puisse peser plus lourdement que d'autres dans la compétition 'le pouvoir (politique)

¹⁹ Cfr. C. Schmitt, “Staat als konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Beg (1941)”, in *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, Berlin, Duncker & Humblot, 1973, pp. 375-385. Come rileva inoltre J.F. Kerevegan, nel suo articolo ‘Carl Schmitt’: “Il est trompeur d'employer de façon indifférenciée le mot ‘État’ dans le contexte des époques historiques les plus diverses et d'en faire concept universel’. Constat à première vue assez banal: l'État lui aussi a une histoire, et ne peut sans précaution parler d'État grec, romain ou perse comme on d'un État moderne. Mais la conséquence ultime de cette historicisation concept d'État est brutalement tirée dans la préface à la réédition de La Notion de Politique, en 1963: ‘L'ère de l'État est à son déclin. Tout commentaire est désormais superflu’. Voici un excellent exemple de la manière dont Schmitt fait de l'histoire des idées ou des concepts: de la nécessité d'envisager l'État historiquement et non comme un ‘concept universel, valable pour tous peuples et tous les temps’, il conclut à la péremption de la forme-État et à la nécessité de penser désormais le politique dans un autre cadre et avec d'autres outils que ceux que la philosophie politique moderne a construits depuis Hobbes. Nombreux seront ceux qui, acceptant la prémisse, se refuseront d'adhérer la conclusion, tout en reconnaissant qu'elle est une incitation intéressante à renouveler notre façon de poser la question politique”, in *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*, 2e semestre, Historiens des idées politiques, n. 40, 2014, pp. 313-324, p. 314

²⁰ C. Raffestin, *Pour une géographie du pouvoir*, p. 51.

apparaît en conséquence, comme un produit de la compétition et comme un moyen de la contenir'. Obtenir des enjeux supplémentaires ne signifie nullement 'posséder' ou 'dominer' ces enjeux. Il peut s'agir simplement d'exercer un contrôle permettant de prévoir, d'avoir accès, de neutraliser, etc. C'est tout le problème des positions relatives vis-à-vis de ces enjeux, c'est-à-dire la possibilité de les intégrer dans telle ou telle stratégie"²¹.

Ogni tipo di organizzazione, gruppo sociale ecc. può infatti attuare una distinzione da un'altra organizzazione o gruppo sociale ecc. tale portare a un conflitto reale, si pensi – per citare solo alcuni degli innumerevoli esempi di conflitti armati – alle guerre tribali in Rwanda tra Hutu e Tutsi e il genocidio conseguente (XX secolo) o alle *Banana Wars* in America Latina (XIX secolo).

Se nel momento in cui parliamo di organizzazioni e istituzioni non puramente statuali, sembra di trovarci di fronte a una spoliticizzazione della questione e ci domandiamo che ne è della distinzione amico-nemico, della costruzione del Nemico attraverso la narrazione, i giochi di verità ecc., quando non si parla più di Stato, possiamo ora affermare che non si può non parlare di Stato, in quanto esso c'è e sussiste come strumento tecnico, neutrale, e in quanto supposto "nemico della libertà" di cui si fa paladina la narrazione liberalista, e di cui sono portavoce le istanze centrali private, pur delegate dallo Stato.

Ci troviamo oggi dinanzi a una apparente spoliticizzazione della società, una apparente spoliticizzazione attuata dal liberalismo²² che ci sembra essere la stessa posta in gioco della sua narrazione, e che ci riporta a quella che Blondel definiva come una guerra che non ha più bisogno di essere dichiarata²³. Il superamento della distinzione fra combattenti e non combattenti è ciò che caratterizza il comportamento politico a livello internazionale delle istanze centrali private. Del resto, già Schmitt aveva affermato:

²¹ Ivi, pp 51-52.

²² Cfr. C. Schmitt, *Le categorie del politico*.

²³ M. Blondel, *Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix*, e "Patrie et Humanité", in *La loi de charité principe de la vie sociale*, Gabalda, Paris, 1928.

“Il concetto di guerra totale supera la distinzione fra combattenti e non combattenti e, accanto alla guerra militare, ne conosce anche una non militare (guerra economica, di propaganda e così via), sempre come sbocco dell’ostilità [...] la totalizzazione [della guerra] consiste nel fatto che anche settori extramilitari (l’economia, la propaganda, le energie psichiche e morali dei non combattenti) vengono coinvolti nella contrapposizione di ostilità. Il superamento del dato puramente militare comporta non soltanto un ampliamento quantitativo, ma anche un rafforzamento qualitativo; esso non significa perciò un’attenuazione, bensì un’intensificazione delle ostilità”²⁴.

D’altra parte, sulla scia di Friedrich Engels nel suo *Antidübring*, ci sembra possibile affermare che il potenziamento della guerra non militare e dunque della guerra economica e di propaganda ecc. sia fondamentale per il rafforzamento della forza militare stessa, in quanto la creazione di un consenso e la capacità economica e tecnico-scientifica (i.e. i saperi) a cui esso può contribuire sono le condizioni preliminari per la produzione di mezzi materiali atti a creare e mantenere l’ordine attraverso la *Gewalt*:

“Il revolver ha la meglio sulla spada e questo fatto farà comprendere, malgrado tutto, anche al più puerile assertore di assiomi che la violenza non è un semplice atto di volontà, ma che esige per manifestarsi condizioni preliminari molto reali, soprattutto strumenti, di cui il più perfetto ha la meglio sul meno perfetto; che questi strumenti devono inoltre essere prodotti, il che dice ad un tempo che il produttore di più perfetti strumenti di violenza, vulgo armi, vince il produttore di strumenti meno perfetti e che, in una parola, la vittoria della violenza poggia sulla produzione di armi, e questa poggia a sua volta sulla produzione in generale, quindi sulla ‘potenza economica’, sull’‘ordine economico’, sui mezzi materiali che stanno a disposizione della violenza”²⁵.

²⁴ C. Schmitt, *Le categorie del politico*, p. 201.

²⁵ F. Engels, *Antidübring*, Pgreco, Roma, 2021, Cap III della parte II.

I mezzi materiali a disposizione della violenza oggi sono prodotti da *transnational holdings* e *multinational corporations*²⁶; è chiaro dunque che lo Stato che più abbia necessità o volontà di primeggiare nell'ambito bellico è tenuto a stipulare accordi con tali istanze centrali private in modo da garantirsi un adeguato rifornimento di armi o l'esclusiva di specifiche tecnologie belliche.

La guerra, continuazione della politica con altri mezzi, non può pensarsi senza un potere economico sufficiente ad acquisire i mezzi e a finanziare le operazioni necessarie ad essa.

Parlare di una guerra inapparente significa considerare la totalizzazione della guerra, coinvolgente quindi anche, come rilevato da Schmitt, settori extramilitari coinvolti nella contrapposizione di ostilità. E i settori fondamentali nel nostro tempo a tal fine sono appunto quelli nei quali le istanze centrali private hanno la maggior possibilità di esercitare il loro potere, che è dunque un potere politico.

Come del resto già Lenin aveva rilevato nel 1915:

“La guerra attuale è una guerra imperialista [...] L'imperialismo è il più alto grado di sviluppo del capitalismo, ed è stato raggiunto soltanto nel XX secolo. Per il capitalismo, sono divenuti angusti i vecchi Stati nazionali, senza la cui formazione esso non avrebbe potuto abbattere il feudalesimo. Il capitalismo ha sviluppato a tal punto la concentrazione, che interi rami dell'industria sono nelle mani di sindacati, di trust, di associazioni di capitalisti miliardari, e quasi tutto il globo è diviso tra questi 'signori del capitale', o in forma di colonie o mediante la rete dello sfruttamento finanziario che lega con mille fili i paesi stranieri”²⁷.

Il capitalismo, inizialmente progressivo e “liberatore”, si è trasformato in una forza reazionaria.

La guerra per i monopoli delle tecnologie belliche, informatiche, delle biotecnologie e delle telecomunicazioni ecc. è una guerra inap-

²⁶ Fra i primi maggiori produttori di armi al mondo del 2020 ricordiamo per esempio la Lockheed Martin, la Raytheon Technologies, Northrop Grumman Corp, ecc.

²⁷ V. Lenin, *Il socialismo e la guerra*, IV.

parente in quanto la narrazione della distinzione tra amico e nemico degli attori coinvolti risulta essere paradossale; è una guerra tra lo Stato, istanza centrale pubblica, ordinamento insistente su un territorio e una popolazione e le istanze centrali private con ruolo pubblico, legittimate dalla prima a insistere sullo stesso territorio e sulla stessa popolazione (in determinati contesti) tramite la loro capacità di produrre un territorio virtuale – cyberspazio con tutto ciò che lo concerne, i.e. il territorio dell’ambiguità territoriale – che su quello concreto si radica. Si tratta di una guerra che passa dalla terraferma e dal mare libero all’aria, attraverso il fuoco.

CONCLUSIONI

Tentare di intendere le imprese, compagnie transnazionali e multinazionali ecc., come istanze centrali private che, in quanto istanze centrali, hanno un ruolo pubblico, i.e. politico, significa tentare di proporre un fondamento per il rilancio della discussione sul loro rapporto con la Stato e con i cittadini. Il loro riconoscimento in quanto specifici soggetti politici potrebbe essere la base sulla quale istituire un dialogo o un dibattito sulla regolamentazione e l'orientamento del loro rapporto con lo Stato e con i cittadini. In tale tentativo, chiaramente, non si può prescindere da un rilancio della questione nel diritto, nell'economia e nell'etica *tout court*.

La domanda che consegue a quanto qui analizzato ed espresso è la seguente: data la supposta legittimità (o piuttosto: necessità derivante dal liberalismo) che ha lo Stato nel legittimare dei privati a istituire degli ordinamenti che di fatto insistono sullo stesso territorio [un territorio ambiguo – spazio prodotto dalle relazioni tra cittadini, istituzioni private, e Stato – che di fatto è inscindibile dallo stesso territorio statale in quanto spazio prodotto dai cittadini degli Stati e dai dati estratti dai territori statali, e che influenza i territori statali (con antenne, sementi, miniere ecc.)] e sulla sua stessa popolazione, come viene garantita la libertà del privato cittadino che è sottoposto a degli ordinamenti imposti da altri privati?

Riteniamo infatti che al fine di garantire la realizzazione del cittadino nello Stato, ovvero al fine di garantire il suo riconoscimento in quanto soggetto politico facente parte di una specifica società stanziata su uno specifico territorio sul quale insiste uno specifico ordinamento, l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione ecc. della produzione e della tutela della cosa pubblica dovrebbe essere interesse dello Stato di cui è parte costituente e fondamentale il cittadino.

E l'interesse di uno Stato dovrebbe essere l'interesse del cittadino, così come quello del cittadino quello dello Stato in quanto società costituita da un vincolo solidale, ché altrimenti società non sarebbe.

Nel momento in cui lo Stato delega o legittima la gestione, l'organizzazione, l'amministrazione, la produzione ecc. della cosa pubblica a dei gruppi di privati, questi dovrebbero chiaramente essere responsabili di fronte alla società tutta, in quanto operanti in vece o in sostituzione dello Stato. Tale responsabilità oggi necessita di essere ridiscussa, e molte sono le iniziative di organismi ed enti internazionali a tal proposito, che spaziano dalla questione dell'equità fiscale, alla *global tax* alla responsabilità ambientale e ai diritti umani. Ciò che manca sono però gli aspetti più propriamente politici, ovvero un tentativo di regolamentazione del potere politico di tali imprese a livello internazionale.

Del resto, nell'epoca dell'iperliberalismo, ridiscutere il rapporto tra privato e pubblico significa ridiscutere i fondamenti stessi della società in cui ci troviamo a vivere, per lo più nel cosiddetto Occidente. Ridefinire i fini del privato e del pubblico facendo sì che non siano più fini contrastanti significherebbe rendere l'iniziativa privata strumento dell'interesse statale, i.e. pubblico, ovvero sociale, e necessiterebbe di una radicale trasformazione del piano internazionale e dunque della vita di ogni cittadino, ovvero di un mutamento epocale nella concezione dell'Alterità, ponendo la questione del vincolo sociale come elemento essenziale e imprescindibile della libertà d'azione dei cittadini.

La questione è essenzialmente politica, e non solo economica e giuridica o morale, tanto più se si considera come oggetto della politica il processo sociale tutto, ovvero il processo sociale in quanto influenzato dal potere¹ che, come abbiamo avuto modo di constatare, può essere esercitato da attori tanto statali quanto para-statali, privati ecc., attori capaci di *diriger la conduite des autres*.

Riteniamo del resto che il processo sociale potrebbe essere considerato in sé un processo politico in quanto continuo processo di costruzione dell'identità, di una unità politica "amica" in opposizione a un "altro"/nemico. Infatti tale processo avviene tanto a livello statale

¹ Cfr. Seppur con altri risvolti H.D. Lasswell, C.E. Merriam, T.V. Smith, *A Study of Power*.

quanto ad altri livelli dell'organizzazione sociale, livelli che possono coesistere all'interno dello Stato e ad esso contrapporsi, pur non essendo necessariamente organizzazioni istituzionalizzate – si pensi per esempio a gruppi di ribelli la cui unità politica non è istituzionalizzata o giuridicamente riconosciuta ma risulta nondimeno efficace. Inoltre, non tutti gli organismi sociali hanno una relazione di dipendenza dall'ordine giuridico dello Stato: alcuni organismi, come si è avuto modo di rilevare, risultano legati allo Stato attraverso la *factio juris*, ovvero tramite legami generici che non modificano né alterano l'ordine intrinseco degli organismi stessi – come per esempio, appunto, le corporazioni multinazionali e le imprese transnazionali.

Si può allora considerare la politica come una costellazione di relazioni caratterizzate dalla distinzione pubblica amico-nemico, un insieme che può essere istituzionalizzato o meno in quanto non forzatamente permanente, se si intende il politico come “grado di intensità di un'associazione o di una dissociazione di uomini, i motivi della quale [...] possono causare, in tempi diversi, differenti unioni e separazioni”².

Tale distinzione, che può mutare nel tempo a seconda delle narrazioni, deve avere carattere pubblico nel senso che deve essere relativa non a un unico individuo ma a un gruppo inteso come una unità. Infatti: “L'unità politica è, per sua essenza, l'unità decisiva, senza che importi da quali forze essa trae i suoi ultimi motivi psichici. Essa esiste, oppure no. Se esiste, è l'unità suprema, cioè quella che decide nel caso decisivo”³.

D'altra parte – e ciò non riteniamo implichi una contraddizione con quanto appena espresso –, anche un singolo individuo potrebbe essere considerato “pubblico”, nel caso in cui egli rappresentasse tutta una serie di “saperi” e di valori o, ancora, una ideologia, quando per ideologia si intenda un sistema di idee programmatico-strategiche atte alla realizzazione di un'azione finalizzata a operare un cambiamento sociale⁴; e anche una ideologia può essere nemica.

² C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, p. 121.

³ Ivi, p. 126.

⁴ Sull'ideologia si veda Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* (Harvard University Press: Cambridge, 1965), p. 88: “Ideology is often too broadly taken simply as a set of ideas prevalent in a community

Si pone quindi un'ulteriore questione alla quale si tenta di proporre una risposta sommissa e senza alcuna pretesa di innegabilità, ovvero: se un singolo individuo può essere considerato come “nemico” – o anche come “amico” – per eccellenza quando connotato da specifiche caratteristiche che lo rendono “pubblico”, nel momento in cui questo singolo individuo non abbia “pubblicamente” tali caratteristiche “pubbliche”, può ancora considerarsi come attore politico? Il riferimento qui è ai soggetti privati fondatori, amministratori, impiegati, azionisti ecc. delle *multinational holdings* e *transnational corporations: privati* la cui personalità risulta scissa da quella societaria/aziendale ecc., ma *il cui agire è espressione e causa di specifiche configurazioni politiche internazionali*.

Infatti, nel momento in cui si nega l'idea di un individuo isolato e si afferma, per usare una metafora di Paul Natorp, l'esistenza di un *tessuto sociale*, di fatto si sta affermando l'esistenza di tutti quei vincoli che legano gli uomini tra di loro, ritornando, seppur in modalità totalmente differente, alla questione dei vincoli già messi in luce da Aristotele ed elaborati, secoli dopo e con un valore epistemologico (e teologico) differente, da Blondel. Se l'individuo, in quanto atomo isolato, è un controsenso, allora non si può non pensare all'uomo in quanto *zoon politikon*, ovvero all'uomo che è in quanto è in relazione ad altri uomini, alla società. L'inesistenza dell'individuo “isolato” sembra porre alcune contraddizioni, per esempio per quanto riguarda la questione dell'alterità e dei vincoli solidali che si creano fra gli uomini – poiché una solidarietà e dei vincoli presuppongono una individualità nel senso di una differenza fra gli uomini. Sembra di trovarsi di fronte ad un paradosso riguardante il rapporto tra singolarità e unità, ma intendiamo

[...]. Or it is too narrowly seen as a political ‘myth’ [...] Ideologies usually contain myths, but that is not all. Before this element is explored, one question needs an answer: what is an ideology? Ideologies are essentially action-related ‘systems’ of ideas. They typically contain a program and a strategy for its realization, its operational code [...] Their essential purpose is to unite (integrate) organizations that are built around them [...] An ideology is, therefore, a set of literate ideas — a reasonably coherent body of ideas concerning practical means of how to change and reform a society, based upon a more or less elaborate criticism of what is wrong with the existing or antecedent society”.

qui che “la persona non è un individuo atomistico né, tantomeno, da desostanzializzare o volatizzare socialmente”⁵.

Dal punto di vista teorico, affermare che l'individuo come atomo non esiste, e sostenere che l'uomo è in quanto è in società, significa appunto porsi la domanda sul rapporto tra pubblico e privato – un rapporto estremamente complesso che nella storia del pensiero ha avuto innumerevoli teorizzazioni –, e dunque sull'ordine che regola i rapporti sociali, un ordine che è una forma di potere e ha a che fare con lo spazio prodotto dai rapporti, cioè col territorio. Chi esercita questo potere? Ci sembra questo il problema di una teoria della biopolitica che si voglia intendere esclusivamente come autosorveglianza e autodisciplina e che individua in ogni tipologia di relazione delle relazioni di potere: è un problema che riguarda i soggetti, i soggetti politici in quanto soggetti storici perché non ne tiene propriamente conto.

Una prospettiva che guardi alla biopolitica come a un modo di espressione del potere (di che potere?) che non è più monopolio di uno Stato, di un sovrano o altra determinata istanza, ma è un potere capillare che è in ogni relazione, pone infatti il problema del soggetto storico, dell'attore politico in quanto elemento che fa la storia, e che è la storia stessa.

Se Foucault ci parlasse di una biopolitica esercitata da specifici organismi, ovvero da un Potere, sarebbe possibile un anti-Potere, di cui nei suoi scritti, se v'è una traccia, questa non è certo ben visibile. Così come non sembra possibile pensare a un anti-potere con la p minuscola, perché è impossibile astenersi da relazioni di potere in quanto ogni relazione per Foucault è relazione di potere. Per Foucault ci sono le relazioni di potere, da intendere come “giochi strategici tra delle libertà” (i giochi/relazioni in cui si tenta di dirigere la condotta dell'altro, e entrambi i soggetti della relazione devono essere liberi altrimenti la

⁵ A. Russo, *Antiche e moderne vie della solidarietà*, p. 60. Si veda sull'argomento M. Blondel, “Les équivoques du ‘personnalisme’”, in *Politique*, marzo 1934; M. Blondel, *L'Action* (1893), Presses Universitaires de France, Paris, 1950; H. de Lubac, *Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme*, Cerf, Paris, 1938; A. Russo, “L'idea di solidarietà in ‘Catholicisme’ (1938)”, in *Gregorianum*, vol. 78, n.4, 1997, pp. 661-678. Per una interpretazione critica del problema della solidarietà asimmetrica si rimanda a F. Sciacca, *Filosofie dei diritti*, Le Lettere, Firenze, 2010

relazione non sussiste) e ci sono tutta una serie di tecnologie “gouvernementales”, ovvero la serie delle modalità in cui si governa un figlio, un partner o una istituzione: è attraverso queste tecnologie che si mantengono gli “états de domination”⁶. Ora su questo ci possono essere infinite possibilità di interpretazione, a partire dalla costituzione dei soggetti, come si è avuto modo di analizzare.

Ciò che ci interessa affrontare qui – sempre che si voglia tentare di mantenere la distinzione tra Potere e potere – è la questione della soggettività del potere, perché nel momento in cui si pensa a un potere e non più a un Potere, nel momento in cui si associa a questa messa in secondo piano del Potere la apparente spolticizzazione e neutralizzazione dello Stato, viene da chiedersi: ma chi esercita il potere? È chiaro che anche a voler dire che ognuno esercita un potere e che questo esercizio può essere esercizio di potere politico (o si può anche dire che ogni potere è politico) non viene detto nulla su chi sia il soggetto storico, il soggetto politico. La politica, etimologicamente, nasce nella *polis*, ovvero un insieme di *cittadini* che si relazionano fra loro e che Aristotele definisce animali politici. Quindi la politica, il politico, è qualcosa che caratterizza l'essere umano in quanto vivente, in quanto esistente in relazione a... altri; necessita quindi di soggetti, di identità, poiché non sarebbe altrimenti possibile la relazione stessa, né sarebbe possibile attuare la distinzione amico-nemico.

Un potere anonimo risulta dunque essere un concetto che può chiaramente apparire funzionale nonché necessario non solo ad esercizi teoretico-politici ma anche all'esercizio stesso del potere, nel momento in cui si tiene conto del piano, ovvero di quella tecnica di organizzazione della vita degli individui che ne determina i compiti in base alle competenze⁷ e che implica, per mantenere la sua impronta liberalista, che l'immensa raccolta di dati, di elementi atti a determinare competenze e compiti ecc. non sia compiuta dallo Stato, ma da organismi in grado, tramite la loro configurazione socio-politica, economica e giuridica, di garantire la narrazione liberal-democratica, ovvero di evitare che con l'intervento statale si attui e percepisca una immissione di una istanza

⁶ M. Foucault, “L'éthique du souci de soi”, p. 728

⁷ Cfr. U. Spirito, *Critica della democrazia*, pp. 105-106.

centrale – quella dello Stato – nella vita privata dell’individuo (che in questo “differisce” dal cittadino: è qualcuno che ora si relaziona a un altro privato, non un elemento della società statale che si relaziona allo Stato). È con la presenza capillare di tali organismi e la loro struttura apparentemente ambigua che si rende possibile ciò che appare essere l’anonimità e la collettività del potere – un potere di programmazione e dunque di direzione della condotta d’altri, siano questi individui, Stati, cittadini, altre imprese ecc. – che però non è di fatto nè anonimo nè collettivo, poiché esercitato da istanze che, come abbiamo ritenuto opportuno rilevare, possono essere definite come istanze centrali pur se private in quanto aventi un ruolo pubblico politico determinante.

Le istanze sono formate da uomini. Gli uomini vivono in relazione, si relazionano, esercitano potere. E i modi in cui si relazionano possono essere politici (se non lo sono già sempre in un qualche modo), dunque la politica non può prescindere dall’esistenza dei soggetti “di carne e di sangue” che la animano. La politica la fanno gli uomini che, facendo politica, agendo politicamente, fanno la storia, svolgono la loro esistenza, che in quanto *ex-istenza* – i.e. in quanto *ex-istemi* – è uno stare sopra a... un territorio – che è uno spazio prodotto. Quindi, trattando di potere e di politica non sembra possibile prescindere né dai soggetti umani né dal territorio sul quale si relazionano e che essi stessi producono. Il loro relazionarsi, la conseguente modalità di produzione dello spazio, i.e. territorio, è ciò che è ordinato e ciò che costituisce e costruisce l’identità e la distinzione. Dunque, ciò che mette in atto le grandi narrazioni e i giochi di verità che portano a autodisciplina e autosorveglianza non è un intangibile e anonimo “potere”, ma sono gli uomini stessi: è il gioco tra la dimensione privata e pubblica⁸, un

⁸ Forse all’opposto, per esempio in *Volonté de savoir*, si legge: “Pour en revenir au sexe et aux discours de vérité qui l’ont pris en charge, la question à résoudre ne doit donc pas être: étant donné telle structure étatique, comment et pourquoi le pouvoir a-t-il besoin d’instituer un savoir du sexe? Ce ne sera pas non plus: à quelle domination d’ensemble a servi le soin apporté, depuis le XVIII^e siècle, à produire sur le sexe des discours vrais? Ni non plus: quelle loi a présidé à la fois à la régularité du comportement sexuel et à la conformité de ce qu’on en disait? Mais: dans tel type de discours sur le sexe, dans telle forme d’extorsion de vérité qui apparaît historiquement et dans des lieux déterminés (autour du corps de l’enfant, à propos du sexe de la femme, à l’occasion des pratiques de restrictions des naissances, etc.) quelles sont les relations de pouvoir, les

continuo spostamento tra una dimensione e l'altra – sfasamento che porta a chiedersi se si possa davvero concepire le due dimensioni come dimensioni separate. Il carattere strettamente relazionale del potere sembra dirci che non si può pensare il potere senza pensare ai suoi attori e alle sue poste in gioco, e talvolta attori e posta in gioco corrispondono, come nel caso tanto del territorio quanto della popolazione, ovvero un insieme di privati che è elemento fondamentale del concetto stesso di pubblico.

Pur non essendoci un privato che sia “fuori” dal pubblico, non v'è, almeno apparentemente, un'identità pubblico-privato immediata, ché altrimenti la distinzione non sarebbe necessaria. E che cos'è il pubblico? Possiamo forse definirlo come una immediata identificazione di più privati in una sorta di “sostanza” etico/spirituale e dunque politica?

Molte sono quindi le domande che ci appaiono ora inevitabili, poiché nella nostra epoca il rapporto pubblico-privato sta affrontando cambiamenti inediti conseguenti alla forma attuale del liberalismo, e che ci portano, con la nuova rivoluzione spaziale, a chiederci che posizione prendere.

Del resto, negli ultimi anni non solo le università, le scuole, i bar e le piazze di città e di paese ma anche gli strumenti di telecomunicazione, i *social networks*, i *blogs*, i campi coltivati con sementi di multinazionali, i corpi umani con impianti tecnologici connessi a internet ecc. rappresentano un luogo in cui l'informazione si diffonde, si origina, si crea, si elimina con spirito talvolta critico talvolta meno critico, e in cui volenti o nolenti ci si trova a dover prendere posizione, sia anche

plus immédiates, les plus locales, qui sont à l'œuvre? Comment rendent-elles possibles ces sortes de discolu's, et inversement comment ces discours leur servent-ils de support? Comment le jeu de ces relations de pouvoir se trouve-t-il modifié par leur exercice même renforcement de certains termes, affaiblissement d'autres, effets de résistance, contre-investissements, de sorte qu'il n'y a pas eu, donné une fois pour toutes, un type d'assujettissement stable? Comment ces relations de pouvoir se lient-elles les unes aux autres selon la logique d'une stratégie globale qui prend rétrospectivement l'allure d'une politique unitaire et volontariste du sexe? En gros: *plutôt que de rapporter à la forme unique du grand Pouvoir, toutes les violences infinitésimales qui s'exercent sur le sexe, tous les regards troubles qu'on porte sur lui et tous les caches dont on en oublie la connaissance possible, il s'agit d'immerger la production foisonnante des discours sur le sexe dans le champ des relations de pouvoir multiples et mobiles*”, pp. 128-129.

decidendo di non voler prendere affatto posizione. Del resto, anche il *nolo velle* è un *volo nolle* e si potrebbe quindi pensare che anche il non voler prendere una posizione sia di fatto una presa di posizione, una posizione che in quanto tale ha a che fare con la questione dello spazio e del territorio, quindi con le delimitazioni e le identità, e dunque con la questione dell'Alterità: una questione che può essere politica. O lo è sempre e comunque?

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Studi in Onore di Alfredo De Gregorio*, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1955
- AA.VV., *Maurice Blondel, dignité du politique et philosophie de l'action*, a c. di M.J. Coutagne e P. De Cointet, Toulouse, Ed. du Carmel, 2006
- AA.VV., *Afghanistan. How much of the past in the new future*, a c. di A.L. Palmisano, H. Picco, Quaderni di I Futuribili, n. 8, Isig, Gorizia, 2007
- Alexandrowicz C.H., *An Introduction to the History of the Law of Nations in the East Indies (16th, 17th, 18th Centuries)*, Clarendon Press, Oxford, 1967
- Alston P., “The Myopia of the Handmaidens: International Lawyers and Globalization”, in *European Journal of International Law*, vol. 8, n. 3, 1997, pp. 435-448
- Aristotele, *Politica*, trad. di V. Costanzi, Laterza, Bari, 1925
- Aristotele, *Etica nicomachea*, a c. di A. Plebe, Laterza, Bari, 1957
- Aristotele, *Opere*, a c. di G. Giannantoni, Laterza, Bari, 1973
- Aristotele, *Metafisica*, a c. di E. Berti, Laterza, Bari, 2017
- Baghāi A., “Dal weasel word al weasel world”, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, semestrale, n. 1, giugno, 2016, pp. 7-54
- Bellini P., *Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione*, Mimesis, Milano, 2011
- Bellini P., *L'immaginario politico del salvatore. Biopotere, sapere e ordine sociale*, Mimesis, Milano, 2012
- Bellini P., “Virtualization of the Real and Citizenship: People, Power, Society and Person”, in *Philosophy and Public Issues*, vol. 6, 2016, pp. 79-93

- Bellini P., *Filosofia e linguaggi della politica*, Alboversorio, Milano, 2018
- Bellini P., *La liberaldemocrazia e la civiltà tecnologica*, Alboversorio, Milano, 2020
- Benveniste E., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Pouvoir, droit, religion*, Ed. Minuit, Paris, 1969
- Benveniste E., *Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Économie, parenté, société*, Ed. Minuit, Paris, 1969
- Berti E., *Profilo di Aristotele*, Studium, Roma, 1979
- Berti E., La nozione di società politica in Aristotele, relazione del 13 febbraio 1987 al Centre Léon Robin Université Paris IV Sorbonne, pubblicata in O. Gigon, M.W. Fisher, *Antike Rechts und Sozialphilosophie*, “Salzburger Schriften zur Rechts-, Staat- und Sozialphilosophie”, VI, P. Lang, Frankfurt A. M., 1988, pp. 80-96
- Berti E., *Il pensiero politico di Aristotele*, Laterza, Bari, 1997
- Blondel M., *L'Action* (1893), Presses Universitaires de France, Paris, [1893]1950
- Blondel M., “Patrie et Humanité”, in *La loi de charité principe de la vie sociale*, Paris, Gabalda, 1928
- Blondel M., Les équivoques du ‘personnalisme’, in *Politique*, marzo, 1934
- Blondel M., *Lutte pour la civilisation et philosophie de la paix*, Paris, Flammarion, 1939
- Bobbio N., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a cura di T. Greco, introduzione di A. Carrino, Giappichelli, Torino, 2014
- Bobbio N., Pontara G., Veca S., *Crisi della democrazia e neocontrattualismo*, Editori riuniti, Roma, 1984
- Bonvecchio C. e Bellini P., *Introduzione alla filosofia e teoria politica*, Wolters Kluwer, Milano, 2017
- Buday M. and Nellis A., Private Prisons in the United States (2021) | National Institute of Corrections (nicic.gov), August 23, 2022
- Cameron L., “Private military companies: their status under international humanitarian law and its impact on their regulation”, in

- International Review of the Red Cross*, vol. 88, n. 863, september, 2003, pp. 573-598
- Cannizzo N., “Le imprese multinazionali e il diritto internazionale”, in *Fogli di lavoro per il diritto internazionale*, 2017, 2.3, pp. 5-61
- Carl N., Friedrich J., Brzezinski Z.K., *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Harvard University Press, Cambridge, 1965
- Carreau D., Marrella F., *Diritto Internazionale*, II ed., Giuffrè, Milano, 2018
- Cawston G, Keane A. H., *The early chartered companies, A.D. 1296-1858*, E. Arnold, London, New York, 1896
- Cesarano F., *Gli accordi di Bretton Woods. La costruzione di un ordine monetario internazionale*, Laterza, Roma-Bari, 2000
- Chaudhuri J.N., *The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760*, Cambridge University press, Cambridge, 1978
- Chul Han B., *Psicopolitica. Il neoliberismo e le nuove tecniche di potere*, Nottetempo, Milano, 2016
- Croce B., Einaudi L., *Liberismo e Liberalismo*, Ricciardi, Milano, Napoli, 1988
- de Jouvenel B., *The Pure Theory of Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1963
- de Lubac H., *Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme*, Cerf, Paris, 1938
- De Nanteuil A., *Droit international de l'investissement*, Pedone, Paris, 2017
- de Ruiter A., “The Political Character of Absolute Enmity: On Carl Schmitt’s The Concept of the Political and Theory of the Partisan”, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, vol. 98, n. 1, 2012, pp. 52-66
- Debord G., *La société du spectacle*, Bouchet/Castel, Paris, 1967
- Del Noce A., *L'epoca della Secolarizzazione*, Giuffrè, Milano, 1970
- Del Noce A., *Giovanni Gentile*, Il Mulino, Bologna, 1990
- Del Noce A., *Il Problema dell'ateismo*, Il Mulino, Bologna, 2010

- Del Vecchio G., “On the Statuality of Law”, in *Journal of Comparative Legislation and International Law*, v. 19, n. 1, 1937, pp. 1-20
- Del Vecchio G., *Lezioni di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1930
- Del Vecchio G., “On the Political Character of Law”, in *Notre Dame Law Review*, vol. 29, 1953, pp. 3-26
- Deleuze G., lezione del 7/1/1986 “Foucault – Le Pouvoir. Année universitaire 1985-1986”. Cours de Gilles Deleuze – 1, Transcription: Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
- Deleuze G., *Foucault*, Ed. Minuit, Paris, 1986
- Dentico N., *Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapialismo*, EMI, Verona, 2020
- Devoto G., “I Problemi del più antico vocabolario giuridico romano”, in *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa*, Lettere, Storia e Filosofia, Serie II, v. 2, 1933, pp. 225-240
- Dexter A., “Clausewitz and Soviet Strategy”, in *Foreign Affairs*, vol. 29, n. 1, 1950, pp. 41-55
- Diels Kranz, 58 D 3, *I Pitagorici*, trad. di A. Maddalena, Bari, 1954-1955
- Dominici M., Ficarra V., Gnoffo A., Provenza A., Scasso M., “Coltan e sangue”, in *Scuole Senza Frontiere*, 29 marzo 2021 (medicisenzafrontiere.it), Coltan e sangue (di M. Dominici, V. Ficarra, A. Gnoffo, A. Provenza, M. Scasso) | Scuole Senza Frontiere (medicisenzafrontiere.it)
- Easton D., “An approach to the analysis of political systems”, in *World Politics*, vol. 9, n. 3, April 1957, pp. 383-400
- Elsa J. et al., “CRS Report for Congress: Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status and Other Issues,” August 25, 2008, <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32419.pdf>
- Engels F., *Antidübring*, Pgreco, Roma, 2021
- Esiodo, *Le opere e i giorni*, trad. di E. Romagnoli, Zanichelli, Bologna, 1929
- Esposti R. “Moderne biotecnologie ed agricoltura: una analisi delle

- implicazioni economiche”, https://associazionebartola.univpm.it/attivita/relazioni_fiastra_pdf/esposti.pdf
- Fassò G., *Il Diritto Naturale*, Eri, Torino, 1964
- Fassò G., *Storia della filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 2001
- Foucault M., *L'ordine del discorso*, [1970-1971], Einaudi, Torino, 1972
- Foucault M., *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1975
- Foucault M., *Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976
- Foucault M., *Microfisica del potere*, Einaudi, Milano, 1978
- Foucault M., *Dits et Ecrits* (1954-1988), vol. I (1954-1969); vol. II (1970-1975), vol. III (1976-1979), vol. IV (1980-1988), sous la direction D. Defert, F. Ewald, L. Lagrange, Gallimard, Paris, 1994
- Foucault M., *Le pouvoir, une bête magnifique*, in *Dits et Écrits*, vol. III, Gallimard, Paris, 1994
- Foucault M., “L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté” in *Dits et Ecrits*, vol. IV (1980-1988), Gallimard, Paris, 1994
- Foucault M., *Sécurité, territoire, population (1977-1978)*, Gallimard, Paris, 2004
- Foucault M., *Naissance de la biopolitique (1978-1979)*, Gallimard, Paris, 2004
- Foucault M., *Gli anormali. Corso al College de France (1974-1975)*, Feltrinelli, Milano 2004
- Foucault M., *Schizocultura: sessualità infantile*, [1975], in “Aut Aut”, 331, luglio-settembre, 2006, pp. 11-33
- Foucault M., *La Société punitive. Cours au Collège de France (1972-1973)*, Paris, Gallimard, 2013
- Foucault M., *Œuvres*, Gallimard, I, Paris, 2015
- Gabbanelli M., Tortora M., *Bill Gates, Jeff Bezos e George Soros, l'altra faccia dei miliardari: filantropi o predatori?!* Milena Gabanelli- Corriere.it, Corriere della Sera, 20 gennaio 2021
- Gat A., “Clausewitz and the Marxists: Yet Another Look”, in *Journal of Contemporary History*, vol. 27, n. 2, 1992, pp. 363-382

- Gentile G., *Genesi e struttura della società*, Sansoni, Firenze, 1975
- Gentile G., “Ugo Spirito”, in *Bollettino Filosofico*, n. 7, 1979, pp. 97-99
- Georges S., *Les stratèges de la faim*, Ed. Grouaner, Genève, 1981
- Global Commission on Internet Governance, *The Shifting Geopolitics of Internet Access: From Broadband and Net Neutrality to Zero-Rating*, Centre for International Governance Innovation, Chatham House, London, 2017
- Gonzalez Arencibia M., Martinez Cardero D, “Inteligencia Artificial y Big Data como instrumentos políticos” in *Serie Científica de la universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 13, n. 6, junio 2020
- Gottmann J., *The Significance of Territory*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1973
- Griffiths P., *A licence to trade: the history of English chartered companies*, E. Benn, London, 1974
- Gros F., “Y a-t-il un sujet biopolitique?”, in *Noema*, n. 4, 2013, pp. 31-42
- Gros F., Introduction, in M. Foucault, *Œuvres*, I, Paris, Gallimard, 2015
- Habermas J., *Theorie des kommunikativen Handelns*, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1981
- Hahlweg W., “Clausewitz, Lenin, and communist military attitude today”, in *Royal United Services Institutions Journal*, 1960, pp. 221-225
- Harris R., *Industrializing English law: entrepreneurship and business organization 1720-1844*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
- Hazenbergh J.L.J., “Transnational Corporations and Human Rights Duties: Perfect and Imperfect”, in *Human Rights Review*, 17, 2016, pp. 479-500
- Hirzel R., *Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsidee bei den Griechen*, S. Hirzel, Leipzig, 1907
- Jaeger W., “Eloge de la loi. L'origine de la philosophie legale et les Grecs”, in *Lettres d'humanité*, n. 8, décembre 1949, pp. 5-42

- Jaeger W., *Paideia. La formazione dell'uomo greco*, trad. L. Emery e A. Setti, Bompiani, Milano, 2001
- Jauvert V., Brzezinski Z., “Oui, La CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes...”, *Le Nouvel Observateur*, Janvier 15-21, 1998
- Jeong S., “Politicians Want to Change the Internet’s Most Important Law. They Should Read It First”, *The New York Times*, 26 July 2019, (nytimes.com) Opinion | Politicians Want to Change the Internet’s Most Important Law. They Should Read It First. – The New York Times (nytimes.com)
- Kerbrat Y., “Les manifestations de la notion d’entreprise multinationale en droit international”, in *L’entreprise multinationale et le droit international*, Société Française pour le Droit International, Editions Pedone, Paris, 2017, pp. 57-72
- Kerevegan J.F., “Carl Schmitt”, in *Revue Française d’Histoire des Idées Politiques*, 2e semestre, n. 40, 2014, Historiens des idées politiques, 2014, pp. 313-324
- Kimball D., “Organizing for Net Neutrality”, in *Net Neutrality and the Battle for the Open Internet*, 2022, pp. 162-188
- Kipp J.W., “Lenin and Clausewitz: The Militarization of Marxism, 1914-1921”, in *Military Affairs*, vol. 49, n. 4, 1985, pp. 184-191
- Ki-Zerbo J., *Storia dell’Africa nera. Un continente tra la preistoria e il futuro*, Einaudi, Milano, 1977
- Koskenniemi M., *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960*, Cambridge University Press, Cambridge 2009
- Leach E., *Sistemi politici birmani*, Franco Angeli, Milano, 1978
- Lefebvre H., *La production de l’espace*, Anthropos, Paris, 2000
- Lenin V., *Opere Complete*, Editori Riuniti, Roma, 1967
- Lindley M.F., *The acquisition and government of backward territory in international law*, Longmans green&Co, New York, 1926
- Maritain J., *L’homme et l’État*, Presses Universitaires de France, Paris, 1953
- Martino L., “La quinta dimensione della conflittualità. L’ascesa

- del cyberspazio e i suoi effetti sulla politica internazionale”, in *Politica&Società*, 1, gennaio-aprile, 2018, pp. 1-60
- McLean, J., “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, in *Indiana Law Journal*, v. 79, n. 2, Article 2, 2004, p. 363-377
- McLuhan M., *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, University of Toronto Press, Toronto, 1962
- McLuhan M., *Understanding Media: The Extensions of Man*, McGraw Hill, New York, 1964
- McLuhan M., *The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects*, con Quentin Fiore e Jerome Agel, Penguin Books, London, 1967
- Merriam C.E., “Political Power: Its Composition and Incidence”, in H.D. Lasswell, C.E. Merriam, T.V. Smith, *A Study of Power*, Free Press, Glencoe, 1950
- Middleton J., Tait D., *Tribes without Rulers*, Routledge and Keagan Paul, New York, 1970
- Moretti G., “Allegorie della legge. Prosopopea delle leggi e appello alle leggi personificate: un topos retorico (e le sue trasformazioni) dal Critone platonico alla tradizione declamatoria”, in *Persona Ficta: la personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici, Trento, 2012, pp. 53-121
- Musiani F., Schafer V., Le Crosnier H., “Net Neutrality as an Internet Governance Issue: The Globalization of an American-Born Debate”, in *Revue française d'études américaines*, 2012/4, n. 134, pp. 47-63
- Nadel S.F., *The Theory of social structure*, Routledge, London, 2013
- Nicoli M., “A partire da Petrolio, Indicazioni per una critica vivente del neocapitalismo”, in *LaRivista*, 2015, pp. 173-177
- Nieuwenkamp R., “The OECD Guidelines for Multinational enterprises on Responsible Business conduct, Soft law with hard consequences”, in *The Dovenschmidt Quarterly, International Review on Transition in Corporate Life, Law and Governance*, vol. n. 4, 2013
- Nye J., *The Future of Power*, New York, Public Affairs, 2011

- Olgiati F., *Il concetto di giuridicità in San Tommaso d'Aquino*, Vita e Pensiero, Milano 1943
- Omero, *Odissea*, Trad. V. Di Benedetto e P. Fabrini, BUR, Milano, 2010
- Ortega y Gasset J., *La rebelión de las masas*, Revista de Occidente, Madrid, 1930
- Paladin L., *Diritto Costituzionale*, Cedam, Padova, 2002
- Palmisano A.L., *Tractatus ludicus. Fondamenti antropologici dell'Occidente giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006
- Palmisano A.L., “Mondo virtuale e mondo euclideo nelle auto rappresentazioni post-globali”, in *Agribuisness Paesaggio&Ambiente*, vol. XII, n. 3, marzo 2010, pp. 184-189
- Palmisano A.L., “Hai mai violentato una vecchia o un vecchio? Uhm! Devi farlo... è importante!”. Un'introduzione alla violenza e al conflitto, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, speciale n. 1, 2017, *Violenza e conflitto*, pp. 7-20
- Palmisano A.L., “Afghanistan: dal great game al great play?”, in “Mai dire guerra”, *Limes*, n. 3, 2007, pp. 163-168
- Palmisano R.S., “Alterità e Nemico: per una definizione di guerra solipsista”, in *DADA Rivista di Antropologia post-globale*, VI, n. 1, june 2016, pp. 123-144
- Palmisano R.S., *Corpo. Per una filosofia politica dell'esserci*, Mimesis, Milano, 2021
- Palmisano R.S., “Homo Homini Noxius. Biopolitica di uno stato d'eccezione”, in *Metabasis.it*, XVI, n. 31, maggio 2021, pp. 124-143
- Parenti C., “America's Jihad: A History of Origins”, in *Social Justice*, Vol. 28, n. 3 (85), Law, Order, and Neoliberalism, Fall 2001, pp. 31-38
- Perassi T., *Introduzione alle scienze giuridiche*, (1922), Cedam, Padova, 1953
- Pinto R., “Le régime de 'l'imposition unitaire' dans les Etats membres de l'Union américaine et le droit international”, *Droit et pratique du commerce international*, vol. 12, n. 4, 1986, pp. 531-562
- Popitz H., *Phänomene der Macht*, J. C. B. Moher, Tübingen, 1992

- Raffestin C, *Pour une géographie du pouvoir*, LITEC, Paris, 1980
- Raffestin C., “Remarques sur les notions d’espace, de territoire et de territorialité”, in *Espaces et Sociétés*, n. 41, 1982, pp. 167-171
- Riedel M., *Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aristotele und zur politischen Sprache der neuzeitlichen Philosophie*, Suhrkamp, Frankfurt, 1975
- Rigaux F., “Les sociétés transnationales”, in M. Bedjaoui, *Le droit international: bilan et perspectives*, Pedone/Unesco, Paris, 1991, pp. 129-139
- Romano S., *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Spoerri, Pisa, 1918/Firenze, Sansoni, 1946
- Rovatti P.A., “Il luogo del soggetto”, in AA.VV., *Effetto Foucault*, Feltrinelli, Milano 1986, pp. 71-76
- Rovatti P.A., *Abitare la distanza. Per una una pratica della filosofia*, Cortina Milano, 2007
- Rovatti P.A., “Il soggetto che non c’è”, in M. Galzigna (a c. di), *Foucault, oggi*, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 216-225
- Roy O., *L’Afghanistan, Islam et modernité politique*, Esprit/Seuil, Paris 1985
- Roy O., *Islam and Resistance in Afghanistan*, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 1990
- Roy O., *Afghanistan: from holy war to civil war*, Darwin Press, Princeton, 1995
- Roy O., *The lessons of the Soviet-Afghan War*, Routledge, Londra, 2006
- Russo A., “Ugo Spirito a dieci anni dalla morte. I: Il rapporto Gentile-Spirito”, in *Annali della Fondazione U. Spirito*, I, 1989, pp. 309-324
- Russo A., “Ugo Spirito a dieci anni dalla morte. II: A proposito del corporativismo di Ugo Spirito” in *Annali della Fondazione U. Spirito*, I, 1989, pp. 324-377
- Russo A., *Positivismo e idealismo in Ugo Spirito*, Fondazione Ugo Spirito, Roma, 1990
- Russo. A., “L’idea di solidarietà in ‘Cathocisme’ (1938)”, in *Gregorianum*, vol. 78, n.4, 1997, pp. 661-678

- Russo A., *Ugo Spirito. Dal positivismo all'antiscienza*, Guerini, Milano, 2003
- Russo A., *Antiche e moderne vie della solidarietà*, Unicopli, Milano, 2021
- M. Sahlins, "The segmentary Lineage: An Organization of predatory Expansion", in *American Anthropologist, New Series*, vol. 63, n. 2, april 1961, pp. 322-345
- Scannone J.C., "Justicia/injusticia estructural y ética de las instituciones", in V.Durán, J.C. Scannone, E. Silva, *Contribuciones filosóficas para una mayor justicia*, Siglo del Hombre Eds., Bogotá, 2006, pp. 47-56
- Scannone J.C., *Discernimiento filosófico de la acción y de la pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina*, Anthropos y Universidad Iberoamericana, Barcelona, 2009
- Scannone J.C., "La trascendencia como intrínsecamente constitutiva de ética y política", in *'Open Insight*, 3, 2012, pp. 113-127
- Sciacca F., *Filosofie dei diritti*, Le Lettere, Firenze, 2010
- Schmitt C., "Staat als konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Beg" (1941), in *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, Berlin, Duncker & Humblot, 1973
- Schmitt C., *Scritti su Thomas Hobbes*, Giuffrè, Milano, 1986
- Schmitt C., *Ex captivitate salus*, Adelphi, Milano, 1987
- Schmitt C., *Teoria del partigiano*, Adelphi, Milano, 2005
- Schmitt C., *Terra e mare*, Adelphi, Milano, 2006
- Schmitt C., *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano, 2006
- Schmitt C., *Le categorie del politico*, Il Mulino, Bologna, 2014
- Schmitt C., *Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar-Genf-Ver-sailles. 1929-1939*, Duncker&Humboldt, Berlin, 2014
- Schupmann B., *Carl Schmitt's State and Constitutional Theory: A Critical Analysis*, Oxford, Oxford University Press, 2017
- Schwab K., *The Fourth Industrial Revolution*, WEF, Genève, 2016
- Scott, B., Heumann S., Kleinhans J.P., *Landmark EU and US Net Neu-*

- trality decision: How might Pending Decisions impact Internet Fragmentation?*, Chatham House, London, 2015
- Scroers R., *Der Partisan. Ein Beitrag zur politischen Anthropologie*, Kiepenheuer & Witsch, Berlin 1961
- Sigrist C., “Über das Fehlen und die Entstehung von Zentralinstanzen in segmentären Gesellschaften”, in *Zeitschrift für Ethnologie*, Bd. 87, H. 2, 1962, pp. 191-202
- Sinaeian M., *Du politique au logique théologico-politique chez Carl Schmitt*, Université Panthéon Sorbonne, Paris, 2020
- Smith A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, printed for W. Strahan and T. Cadell, London, 1776
- Solone, *Poeti lirici greci*, trad. di E. Romagnoli, IV, Bologna, 1935, p. 166
- Souchon D., “Quand les djihadistes étaient nos amis”, *Le Monde Diplomatique*, febbraio 2016, pp. 14-15
- Spirito U., *Il pragmatismo nella filosofia contemporanea*, Vallecchi, Firenze, 1921
- Spirito U., *Capitalismo e corporativismo*, Sansoni, Firenze, 1933
- Spirito U., *Scienza e filosofia*, Sansoni, Firenze, 1950
- Spirito U., *Critica della democrazia*, Sansoni, Firenze, 1963
- Spizzuoco M.F., Ordituro O., RDC; “L’inferno delle miniere di coltan e cobalto”, 8 maggio 2021, in *Africa Rivista*, RDC, l’inferno delle miniere di coltan e cobalto | Rivista Africa (africarivista.it);
- Stoppino M., *Potere e teoria politica*, Giuffré, Milano, 2001
- Tapper R., *The Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan*, St. Martin’s Press, London, Canberra, New York, 1983
- Tönnies F., *Gemeinschaft und Gesellschaft*, 1887; *Comunità e Società*, 1963
- Torem CH., “Le régime de l’imposition unitaire”, in *Droit et pratique du commerce international*, vol. 11, n. 2, 1985, pp. 299-317
- Trivi N.A., La Ley de Semillas en Argentina: la disputa por el control y el futuro de la agricultura, in *Geopolítica(s) Revista de estudios sobre espacio y poder*, pp. 57-75

- Trumpy S., “Ecco come gli USA hanno ceduto il controllo su ICANN”,
Ecco come gli Usa hanno ceduto il controllo su Icann – Agenda
Digitale
- Tsedong M., *Il Libretto Rosso*, Il Lumino, Albairate, 1992
- Twiss T., *The Law of Nations Considered as Independent Political Communities*, Oxford University Press, Oxford, 1884
- Vitali F., “ICANN. Il nome del dominio americano”, in *Quaderni Speciali di Limes Rivista italiana di geopolitica*, “I Signori della rete”, n. 1, 2001, pp. 9-16
- Vitoria F., “Relectio De Indis”, in *Corpus Hispanorum de Pace*, vol. V, C.S.I.C, Madrid, 1967
- Weber M., *Wirtschaft und Gesellschaft*, Siebeck Mohr, Tübingen, 1922
- Winseck, D., “The Geopolitical Economy of the Global Internet Infrastructure”, in *Journal of Information Policy*, 7, 2017, pp. 228-267;
- Wunenburger J.J., *L'utopie ou la crise de l'imaginaire*, Editions Universitaires, 1979
- Wunenburger J.J., *L'imaginaire*, PUF, Paris, 1993
- Wunenburger J.J., *Le sacré*, PUF, Paris, 1996
- Wunenburger J.J., *Philosophie des images*, PUF, Paris, 1997
- Wunenburger J.J., *Imaginaires du politique*, Ellipses, 2001
- Wunenburger J.J., *Mytho-politique: histoire des imaginaires du pouvoir*, Mimesis, Paris, 2019
- Zanfei A., Cozza C., *Multinazionali e creazione di legami con imprese e università in Italia*, rapporto ICE 2016, pp. 297-304
- Zuboff S. *The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power*, Public Affairs, New York, 2019

DOCUMENTI VARI E SITOGRAFIA

- Advice_Development_Process_Infographic_0321b_EN (icann.org)
- ARTICLES OF INCORPORATION OF INTERNET CORPO-

RATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS – ICANN,
<https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en>

- Code of Practice on Disinformation | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)
- Commission des sociétés transnationales, Rapport sur la session extraordinaire (7-18 mars et 9-21 mai 1983), Documents officiels du Conseil économique et social, 1983, supplément n°7 (E/1983/17/Rev.1), Annexe II. CNUCED <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2892>
- Congo Free State | historical state, Africa | Britannica
- Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
- DM 30 giugno 2016, n. 17713, istituzione gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante
- Le Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0996.pdf
- Human Rights Council Forty-eighth session 13 September–1 October 2021 Agenda item 3 Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Impact of the use of private military and security services in humanitarian action Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, UN General Assembly Distr.: General 2 July 2021
- ICANN76 Governmental Advisory Committee Communiqué Now Available
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Second Edition, FAO, 2017

- Mercenarism and private military security companies, UN Human Rights Special Procedures, 2018
- *Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales*, 2010, OECD Publishing
- Private Prisons in the United States – The Sentencing Project, L. Valentin, 31 marzo 2021 The first step to stop corporations from profiting from incarceration in the United States | Transnational Institute (tni.org)
- Regolamento 2015/2120 UE
- Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination
- Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding instrument, doc. ONU A/HRC/31/50
- Social network e campagna elettorale (camera.it)
- Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to selfdetermination, Commission on Human Rights resolution 2004/5
- <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>
- https://centerforfinancialstability.org/bw/Who_Was_at_Bretton_Woods.pdf
- https://centerforfinancialstability.org/bw/Who_Was_at_Bretton_Woods.pdf
- <http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-lafortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm>
- www.weforum.org

- 47 U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu) 47 U.S. Code § 230 – Protection for private blocking and screening of offensive material | U.S. Code | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)



Finito di stampare nel mese di maggio 2023
da GESP – Città di Castello (PG)
per conto di Odoya srl

Che ne è dello Stato oggi? Cosa implica la presenza di istanze private nel rapporto tra Stato e cittadini ? A partire da una riflessione sul concetto di politico di Carl Schmitt e sui giochi di verità di Michel Foucault, la distinzione amico-nemico viene analizzata come relazione all'Alterità: una relazione inscindibile da una specifica concezione del territorio e dunque dall'ordinamento. Il rapporto tra territorio e ordinamento muta con il susseguirsi delle rivoluzioni spaziali e sembra trovare, con la narrazione liberalista e l'affermarsi di istanze private a livello politico internazionale – produttrici di nuovi territori –, una specifica configurazione della distinzione amico-nemico che mette in rilievo quel processo di neutralizzazione dello Stato, già teorizzato da Schmitt e da Ugo Spirito, che rinnova la domanda sul problema della distinzione pubblico-privato.

RAFFAELLA SABRA PALMISANO si laurea in filosofia a Trieste, e consegue un dottorato di ricerca con una tesi in Filosofia Politica all'Università dell'Insubria. Le sue ricerche si concentrano sulla questione dell'Alterità e del legame pensiero-azione dal punto di vista politico.

Immagine di copertina |
Helga Elsner Torres, "Amazon anitas".
Disegno con inchiostro di noce, pittura acrilica
su carta ecologica del Perù, 2.35 x 2.50 m.
WWW.HELGAELSNER.COM

ISBN: 978-88-6680-466-6



www.ilibridiemil.it

€ 20,00

9 788866 804666